

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

239^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 3 MARZO 1981

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente OSSICINI
e del vice presidente MORLINO

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni . . . Pag. 12898

CONGEDI 12897

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità . . . 12899

Trasmissione di sentenza 12898

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 12898

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione e deferimento a Commissione speciale in sede referente 12897

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 12897

Deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni permanenti in sede referente . . . Pag. 12898

Presentazione di relazione 12898

Seguito della discussione:

« Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza » (1045) (Approvato dalla Camera dei deputati) e dei disegni di legge ad esso connessi, nn. 24, 38, 41, 79, 91, 117, 122, 169, 172, 227, 283 e 898:

* BERTI (PCI) 12914
BRANCA (Sin. Ind.) 12969, 12975
CAROLLO (DC) 12953
COLOMBO Vittorino (V.), (DC) 12920
DE GIUSEPPE (DC) 12976
FLAMIGNI (PCI) 12917, 12929, 12942
JANNELLI (PSI) 12929 e *passim*
MAFFIOLETTI (PCI) 12966, 12971
MANCINO (DC) 12973
* MARCHIO (MSI-DN) 12904 e *passim*
MORANDI (PCI) 12921

| | |
|---|----------------------------|
| MURMURA (DC), relatore | Pag. 12902 e <i>passim</i> |
| PASTORINO (DC) | 12944 |
| PERNA (PCI) | 12974 |
| PINTO (PRI) | 12920 |
| ROGNONI, ministro dell'interno | 12960, 12973 |
| SANTALCO (DC) | 12941 |
| SANZA, sottosegretario di Stato per l'interno | 12903 e <i>passim</i> |
| SAPORITO (DC) | 12954 |
| SCHIETROMA (PSDI) | 12972 |
| SPADACCIA (Misto-PR) | 12901 e <i>passim</i> |
| Votazione a scrutinio segreto | 12976 |

| | |
|---|--------------|
| ELENCHI DI DIPENDENTI DELLO STATO ENTRATI O CESSATI DA IMPIEGHI PRESSO ENTI OD ORGANISMI INTERNAZIONALI O STATI ESTERI | 12899 |
|---|--------------|

ENTI PUBBLICI

| | |
|--|------------|
| Annunzio di comunicazione concernente nomine | Pag. 12899 |
| Annunzio di richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina | 12899 |

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Annunzio | 12978, 12982 |
| Ritiro di interrogazioni | 12989 |

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI

| | |
|--|--------------|
| MERCOLEDI' 4 MARZO 1981 | 12989 |
|--|--------------|

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

BERTONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 26 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Calarco per giorni 7, Cerami per giorni 1, Degola per giorni 9, Deriu per giorni 2, Fabbri per giorni 1, Giacometti per giorni 4, Granelli per giorni 1, Monsellato per giorni 1, Petrilli per giorni 4, Ripamonti per giorni 1, Segreto per giorni 1, Vernaschi per giorni 19, Vitale Antonio per giorni 2, Zito per giorni 1.

Annunzio di presentazione di disegno di legge e di deferimento a Commissione speciale in sede referente

PRESIDENTE. In data 27 febbraio 1981, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1981, n. 33, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 » (1330).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla Commissione speciale

per l'esame dei provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori dell'Italia meridionale colpiti dagli eventi sismici, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

BAUSTI ed altri. — « Modifiche ad alcuni articoli del capo terzo, libro primo, del codice civile, in materia di adozione speciale » (1276), previo parere della 1ª Commissione;

DI NICOLA ed altri. — « Modifica all'articolo 11 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie » (1282), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

BALDI ed altri. — « Istituzione di un sistema di rilevazione e di controllo della produzione e del commercio dei prodotti vitivinicoli e potenziamento del servizio di repressione delle frodi del Ministero della agricoltura e delle foreste » (1308), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta delle Commissioni permanenti riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 12ª (Igiene e sanità), sono stati deferiti in sede deliberante alle Commissioni stesse i seguenti disegni di legge, già assegnati a dette Commissioni in sede referente:

« Brevettabilità dei medicinali » (1113);

PITTELLA ed altri. — « Norme transitorie relative all'entrata in vigore della brevettabilità dei medicinali » (526);

DEL NERO ed altri. — « Disposizioni transitorie relative all'entrata in vigore delle norme sulla brevettabilità dei farmaci » (1079).

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . A nome della 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), in data 27 febbraio 1981, il senatore Giacometti ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conferimento al fondo di dotazione dell'ENI finalizzato all'aumento di capitale della SOGAM S.p.A. » (1220).

Annunzio di presentazione di relazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Benedetti, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Monaco (*Doc. IV*, n. 45);

dal senatore Accili, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Spadaccia (*Doc. IV*, n. 50);

dal senatore Accili, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro i senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini (*Documento IV*, n. 51).

**Annunzio di sentenza
trasmessa dalla Corte costituzionale**

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera del 26 febbraio 1981, ha trasmesso copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte medesima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 2, secondo comma, lettera a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell'INPS, sia essa di vecchiaia che di invalidità, per chi sia già titolare di pensione diretta dello Stato, dell'Istituto post-telegrafici e della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; nonchè nella parte in cui preclude che la pensione di reversibilità INPS sia calcolata in proporzione alla pensione diretta INPS integrata al minimo, che il titolare defunto avrebbe diritto di percepire;

dell'articolo 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di invalidità e vecchiaia erogata dalla Gestione speciale lavoratori autonomi per chi sia già titolare di pensione a carico dello Stato. Sentenza n. 34 del 12 febbraio 1981 (*Doc. VII*, n. 50).

**Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente**

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le relazioni con-

cernenti la gestione finanziaria dell'Opera nazionale invalidi di guerra, per gli esercizi 1978 e 1979 (*Doc. XV, n. 58*).

Annunzio di richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina in ente pubblico

PRESIDENTE. Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Franz De Biase a Presidente dell'Ente teatrale italiano (ETI).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Annunzio di comunicazione concernente nomine in ente pubblico

PRESIDENTE. Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del professor Giuseppe Falcone e del dottor Ferdinando Boccardelli a membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Annunzio di trasmissione di elenchi di dipendenti dello Stato entrati o cessati da impieghi presso enti od organismi internazionali o Stati esteri

PRESIDENTE. Nello scorso mese di febbraio, i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

PRESIDENTE. Nello scorso mese di febbraio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza** » (1045) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« **Istituzione del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana** » (24), *d'iniziativa dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini*;

« **Conferimento del grado di tenente generale medico ai maggiori generali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza collocati in congedo** » (38), *d'iniziativa del senatore Murmura*;

« **Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, e alla legge 28 novembre 1975, n. 634, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza** » (41), *di iniziativa del senatore Murmura*;

« **Provvedimenti a favore delle Forze di polizia ed assimilate e degli operatori della giustizia** » (79), *d'iniziativa del senatore Crollanza e di altri senatori*;

« **Soppressione del ruolo unico separato e limitato degli ufficiali di pubblica sicurezza** » (91), *d'iniziativa del senatore Murmura*;

- « Riconoscimento del servizio prestato in qualità di funzionario di pubblica sicurezza » (117), d'iniziativa del senatore Masciadri e di altri senatori;
- « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, relativa al riordino degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 » (122), d'iniziativa del senatore Gherbez e di altri senatori;
- « Modifica dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, recante provvidenze, in materia di avanzamento, a favore del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (169), d'iniziativa del senatore Salerno;
- « Interpretazione autentica delle norme concernenti gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, reduci dalla prigionia di guerra, di cui alla legge 14 dicembre 1942, n. 1689 » (172), d'iniziativa del senatore Salerno e di altri senatori;
- « Riordinamento dell'istituto della pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato "Corpo di polizia della Repubblica italiana" » (227), d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori;
- « Istituzione del Corpo civile di polizia della Repubblica italiana » (283), d'iniziativa del senatore Flamigni e di altri senatori;
- « Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei Corpi di polizia, Forze armate e corpi assimilati e riammissione in servizio di appartenenti ai Corpi di polizia » (898), d'iniziativa del senatore Flamigni e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati; « Istituzione del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana », d'iniziativa dei

senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini; « Conferimento del grado di tenente generale medico ai maggiori generali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza collocati in congedo », d'iniziativa del senatore Murmura; « Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, e alla legge 28 novembre 1975, n. 634, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », d'iniziativa del senatore Murmura; « Provvedimenti a favore delle Forze di polizia ed assimilate e degli operatori della giustizia », d'iniziativa del senatore Crollanza e di altri senatori; « Soppressione del ruolo unico separato e limitato degli ufficiali di pubblica sicurezza », d'iniziativa del senatore Murmura; « Riconoscimento del servizio prestato in qualità di funzionario di pubblica sicurezza », d'iniziativa del senatore Masciadri e di altri senatori; « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, relativa al riordino degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 », d'iniziativa del senatore Gherbez e di altri senatori; « Modifica dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, recante provvidenze, in materia di avanzamento, a favore del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », d'iniziativa del senatore Salerno; « Interpretazione autentica delle norme concernenti gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, reduci dalla prigionia di guerra, di cui alla legge 14 dicembre 1942, n. 1689 », d'iniziativa del senatore Salerno e di altri senatori; « Riordinamento dell'istituto della pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato "Corpo di polizia della Repubblica italiana" », d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori; « Istituzione del Corpo civile di polizia della Repubblica italiana », d'iniziativa del senatore Flamigni e di altri senatori, e « Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei Corpi di polizia, Forze armate e corpi assimilati e riammissione in servizio

di appartenenti ai Corpi di polizia », d'iniziativa del senatore Flamigni e di altri senatori.

Avverto che si passerà all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1045 nel testo proposto dalla Commissione.

Avverto, altresì, che tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale sono stati ritirati, ad eccezione degli emendamenti 4.1, 33.2, 33.3, 35.1, 36.30, 36.31 e 36.0.2.

Avverto, infine, che il testo di tutti gli emendamenti ritirati figurerà comunque a stampa nel fascicolo finale degli emendamenti al disegno di legge n. 1045.

Si dia lettura dell'articolo 1.

B E R T O N E , segretario:

CAPO I

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 1.

(Attribuzioni del Ministro dell'interno)

Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia.

Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Dopo questo articolo sono stati proposti due articoli aggiuntivi con gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

Art. ...

(Istituzione del servizio di polizia civile)

«Per la salvaguardia dei diritti e dei beni tutelati dalla Costituzione è istituito il servizio di polizia civile della Repubblica italiana.

Al servizio di polizia civile presiede il Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS) ».

1.0.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

(Unificazione delle forze di polizia)

« A partire dalla data di costituzione del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza è immesso nei relativi ruoli organici il personale appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al ruolo di polizia femminile.

I corpi di polizia di cui al precedente comma sono soppressi.

È del pari immesso nel Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza il personale appartenente all'Arma dei carabinieri che al momento dell'entrata in vigore della presente legge è impiegato nei servizi di polizia.

La legge provvede alla riorganizzazione e ristrutturazione dell'Arma dei carabinieri cui, nell'ambito delle forze armate, sono assegnati esclusivamente compiti di polizia militare e di difesa del territorio della Repubblica ».

1.0.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Questi due emendamenti rispecchiano l'impostazione generale di carattere alternativo che avevamo dato nel disegno di legge presentato nel corso della precedente legislatura alla Camera dei deputati e che ha costituito nei due rami del Parlamento uno dei punti di riferimento della discussione sulla riforma della polizia. L'impostazione di carattere generale era la unificazione in un unico corpo delle diverse forze di polizia esistenti in Italia che svolgono compiti analoghi. Naturalmente il riferimento è a quella parte dell'Arma dei carabinieri che svolge attività di polizia parallela a quella che fino adesso è stata la pubblica sicurezza. Non ci illudiamo che questi due nostri emendamenti possano essere accolti, perchè diversa è stata l'opzione legislativa scelta dal Parlamento sia qui che alla Camera; tuttavia abbiamo voluto ripresentarli per sottolineare e mantenere il carattere alternativo della nostra proposta.

Uno dei motivi di fondo di discussione della riforma — lo è stato anche nel corso del dibattito in questo ramo del Parlamento — è il cosiddetto problema del coordinamento.

Si è ironizzato molto sul modo di risolvere il problema del coordinamento della proposta radicale; si è detto che i radicali annullando la separazione superavano ogni problema di coordinamento. Vorrei rovesciare il problema. C'era una proposta massimalistica dei radicali, su cui si poteva lavorare. Lo scopo che avremmo dovuto perseguire in questo dibattito e nella discussione di questa legge era discutere della polizia nel suo complesso e non solo della pubblica sicurezza. Non avrei ritenuto accettabile un atteggiamento che avesse detto: non è possibile togliere all'Arma dei carabinieri ogni compito di polizia parallelo a quello della pubblica sicurezza; ma avrei detto: discutiamo in maniera organica almeno di quei settori in cui i compiti delle due polizie si sovrappongono. Potevano esserci soluzioni intermedie, come quella di mantenere il controllo del territorio (che è stato pericolosamente depotenziato, mentre sono stati potenziati i parallelismi e le concorrenzialità dei due corpi di polizia) all'Arma dei carabinieri e non solo mantenere all'Arma dei carabinieri — come prevedeva il nostro progetto di legge — com-

piti di polizia militare e compiti di difesa territoriale del paese.

Rispetto a questa posizione radicale di ricondurre l'Arma dei carabinieri a compiti specificamente militari e assegnare e riportare tutto il resto nell'ambito di un corpo unificato di pubblica sicurezza si potevano ricercare e trovare delle soluzioni intermedie, col vantaggio che oggi discuteremmo il problema della polizia nel suo complesso, mentre questa legge affronta e regola i problemi di una parte della polizia, cioè quella che fino ad oggi è chiamata la pubblica sicurezza e che d'ora in poi si chiamerà polizia di Stato e poi saremo costretti ad affrontare difficili problemi di coordinamento.

Nell'illustrazione dei miei emendamenti, mi limito a queste considerazioni, registrando come fatto positivo che in Senato non si è giustificata la mancata unificazione dei corpi di polizia con l'argomento, a mio avviso assurdo, della difesa della democrazia e della Repubblica. Due-tre corpi divisi di polizia (questo è stato l'argomento portato alla Camera) in uno Stato democratico si tengono meglio sotto controllo che un unico corpo unificato che può diventare pericoloso per la Repubblica. Però, il fatto che in Spagna esistano due corpi di polizia non ha impedito alla *Guardia civil* la settimana scorsa di tenere per 24 ore sequestrato il Parlamento della monarchia democratica spagnola. Penso, pertanto, che quello che è stato portato alla Camera sia un argomento pretestuoso e che rivela una convinzione, da parte di chi lo porta avanti, di una Repubblica debole.

Ritengo che sia stato positivo che non ci siano stati accenni a questa argomentazione nel corso del dibattito in questo ramo del Parlamento, ma quello che è negativo è che in questa maniera non risolviamo i problemi di una concezione unitaria dei compiti di polizia, della sua attività e delle sue strutture.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M U R M U R A , *relatore*. Il mio parere è nettamente contrario perchè l'eventuale accoglimento dei due emendamenti significherebbe capovolgere la filosofia del provvedi-

mento. Oltretutto, gli emendamenti sono ispirati, nonostante le apparenze e l'illustrazione, ad una logica punitiva nei confronti dell'Arma dei carabinieri, le cui capacità ripetutamente esaltate meritano un riconoscimento e non proprio una punizione. Inoltre, concentrare in un solo Ministro tutta la responsabilità delle organizzazioni di polizia, modificando la struttura, le finalità, i compiti dell'Arma dei carabinieri, mi pare sia cosa estremamente contraria alla logica ed alla opportunità oltre che all'impianto generale del provvedimento. Per queste considerazioni manifesto il mio parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A N Z A , sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo condivide le motivazioni qui addotte dal relatore. Ritiene pertanto che i due emendamenti siano contrari alla logica ed alla filosofia del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanziani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanziani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Art. 2.

(Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica)

Il Ministro dell'interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(È approvato).

Art. 3.

(Amministrazione della pubblica sicurezza)

L'Amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale.

Le sue funzioni sono esercitate:

a) dal personale addetto agli uffici di cui all'articolo 31;

b) dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendente nonché dalle autorità locali di pubblica sicurezza;

c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza.

(È approvato).

Art. 4.

(Dipartimento della pubblica sicurezza)

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:

1) alla elaborazione e all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;

2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;

3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;

4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Al numero 1), sopprimere le parole: « alla elaborazione e ».

4.1 **MARCHIO, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI**

MARCHIO . Domando di parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

MARCHIO . L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

MURMURA , *relatore*, Non ho nulla da osservare. Ritengo che l'accoglimento di questo emendamento dia maggiore chiarezza alla normativa. Pertanto sono favorevole.

SANZA , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE . Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

BERTONE , *segretario*:

Art. 5.

(Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza)

Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

- a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6;
- b) ufficio centrale ispettivo;
- c) direzione centrale della polizia criminale;
- d) direzione centrale per gli affari generali;

e) direzione centrale della polizia di prevenzione;

f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;

g) direzione centrale del personale;

h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;

i) direzione centrale dei servizi tecnologici e della gestione patrimoniale e contabile.

Al dipartimento è preposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attività di coordinamento e di pianificazione.

Il vice direttore vicario è prescelto tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.

L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sull'attività svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.

La determinazione del numero e delle competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articolano l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, l'ufficio centrale ispettivo e le direzioni centrali, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Dopo il quinto comma, inserire il seguente:

« Gli uffici e le direzioni centrali di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) del primo comma sono diretti da dirigenti provenienti dalla Polizia di Stato ».

5.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Come i colleghi sanno, è nata una polemica sul problema dell'accesso dei prefetti agli alti gradi della polizia. L'emendamento 5.4 tende a riservare alcuni uffici e direzioni centrali a dirigenti provenienti dalla polizia di Stato. Facciamo questa proposta per lasciare almeno uno sbocco parziale a questi dirigenti e perchè abbiamo voluto sottolineare alcuni problemi relativi alla figura del prefetto. Si è detto che la competenza del prefetto a livello provinciale è solo funzionale sull'ordine pubblico e non è gerarchica sulla polizia. Ora, affidare una direzione centrale del personale ad un prefetto può influenzare l'atteggiamento della polizia nei rapporti con i questori e con gli altri organi della polizia di Stato. Pertanto ritengo che, pur mantenendo la struttura prevista dalla legge, che stabilisce una prevalenza della carriera prefettizia negli alti gradi della polizia di Stato, debba essere lasciato almeno questo sbocco ai dirigenti della polizia di Stato nella direzione di alcuni uffici e direzioni centrali che hanno soprattutto una funzione tecnica e che hanno precise esigenze di professionalità.

Questo emendamento, a mio avviso — per questo pregherei il Ministro e il relatore di rifletterci — non toglie nulla alla struttura della legge, però serve a caratterizzare quello che voi stessi avete detto e cioè che in fondo l'intervento dei prefetti nella struttura

della polizia ha un valore di indirizzo politico e non un valore di dipendenza gerarchica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A , relatore. Il parere del relatore è contrario. I criteri di professionalità vengono stabiliti in maniera certa e rigorosa dal sesto comma dell'articolo 42. Non si vede perchè, disponendo di una più ampia possibilità di scelta fra i prefetti e i dirigenti generali provenienti dall'amministrazione civile della pubblica sicurezza, non si debba consentire al Governo di avere un maggiore materiale umano ed un più ampio ventaglio di possibilità nell'individuazione dei funzionari da porre alla direzione dei vari uffici e delle varie direzioni della pubblica sicurezza. Per queste ragioni sono contrario all'emendamento.

S A N Z A , sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Art. 6.

(Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia)

Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio del-

le attribuzioni di coordinamento e di direzioni unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:

a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;

b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;

d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;

f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;

g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.

Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonchè personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.

Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.

Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanzia-

rio; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricato è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente.

Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 7.

(Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti)

Le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia.

In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonchè per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.

Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei

limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell'autorità giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.

Possono essere altresì acquisiti le informazioni e i dati di cui all'articolo 6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea e di quelli di confine.

Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate al precedente comma le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R T O N E, segretario:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « giudiziaria disposte dalla magistratura ».

7.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 7.1, al primo comma aggiungere, in fine, le parole: « disposte dalla magistratura ».

7.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al secondo comma, sopprimere la parola: « legittima ».

7.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al quarto comma aggiungere, in fine, le parole: « nonchè di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tale senso ».

7.4 GUALTIERI, PINTO, MINEO

S P A D A C C I A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Con l'emendamento 7.3 si propone la soppressione della parola « legittima » al secondo comma dell'articolo 7, laddove si dice: « nonchè per la legittima

attività che svolgono come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati ». Ora, se si tratta di persone che svolgono attività in organizzazioni legalmente operanti, non si vede la necessità di questo aggettivo « legittima ». A me sembra superfluo, ma, se superfluo non è, può dar luogo ad un'interpretazione restrittiva e può avallare la possibilità di interferenze che sarebbero gravi. E in questo caso le interferenze sono schedature, sono possibilità di indagare in forma non esplicita, fuori delle garanzie ordinarie della legge.

L'altro emendamento è invece aggiuntivo. Si tratta infatti di aggiungere alla fine del primo comma, dopo le parole: « o da indagini di polizia », le altre: « disposte dalla magistratura ». Lo scopo di questo emendamento è evidente, per cui non credo necessiti di illustrazione. Si tratta praticamente di limitare alle indagini disposte dalla magistratura la possibilità della raccolta dei dati.

P R E S I D E N T E. Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 7.4 si intende decaduto.

S A N Z A, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A N Z A, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, dichiaro che il Governo fa proprio l'emendamento 7.4, presentato dai senatori Gualtieri, Pinto e Mineo.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M U R M U R A, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

Per quanto riguarda i primi due, non si è ritenuto che, per la natura del centro di elaborazione dei dati, debba essere precluso l'ingresso ai dati raccolti dalla polizia nel corso di proprie indagini che possano risultare di utilità per la specifica funzione alla

quale la banca dei dati deve rispondere. In questa, infatti, vanno inclusi anche gli elementi acquisiti dalla polizia di Stato.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.3, il parere contrario è dovuto al fatto che non si vede la ragione per la quale non possano essere inclusi dati relativi ad organizzazioni legalmente operanti.

La Commissione, infine, si dichiara favorevole all'emendamento 7.4.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A N Z A , sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore per quanto riguarda gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanziani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanziani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanziani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Gualtieri e da altri senatori e fatto proprio dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Art. 8.

(Istituzione del Centro elaborazione dati)

È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi e detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parla-

mento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni ».

8.1 GUALTIERI, PINTO, MINEO

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 8.1 si intende decaduto.

M U R M U R A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore*. Signor Presidente, dichiaro di fare mio l'emendamento 8.1 in quanto esso si ricollega ad una dichiarazione da me formulata in sede di replica sull'esigenza di una disciplina complessiva dei vari centri di raccolta dei dati.

Il Governo deve informare il Parlamento sugli elementi che a questo fine ha raccolto. Ritengo che sia una cosa estremamente utile, la cui necessità è stata avvertita, del resto, da gran parte dei giuristi e della pubblica opinione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole ed accoglie le motivazioni espresse dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Gualtieri e da altri senatori e fatto proprio dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Art. 9.

(Accesso ai dati ed informazioni e loro uso)

L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza.

L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.

Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

All'ultimo comma, sopprimere la parola: « esclusivamente ».

9.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, siamo di fronte a delle norme che comples-

sivamente ritengo positive. Abbiamo provveduto con un decreto-legge ad anticipare questo provvedimento di riforma e in quel decreto-legge, relativo al coordinamento delle polizie, abbiamo inserito la banca dei dati senza accompagnare questo inserimento con norme garantiste.

Il dibattito alla Camera sugli articoli 7, 8, 9 e 10 è stato difficile e travagliato ed in qualche modo ha colmato il vuoto. Restano però alcuni equivoci e, a mio avviso, alcuni pericoli. Per dare la possibilità al cittadino, i cui dati siano raccolti nella banca, di correggere eventuali errori o eventuali distorsioni che si siano verificati, siamo ricorsi all'intervento della magistratura, cioè abbiamo dovuto fare in modo che ci fosse un momento, quello giudiziario, nel quale potesse eserci la schedatura relativa al cittadino. Questo da una parte è un fatto positivo perchè porta ad un controllo della magistratura che ad un certo punto si esprime anche attraverso un vero e proprio procedimento da parte del magistrato, ma ha in sè aspetti negativi perchè le schedature sono frutto di elaborazioni automatiche, con tutto ciò che questo comporta. C'è infatti una serie di automatismi che possono servire ad orientare le indagini, ma che possono essere estremamente pericolosi quando si trasformano in giudizi sulle persone, anche se questo pericolo è stato limitato con il fatto che in realtà non hanno accesso al momento del giudizio le elaborazioni, ma le schede da cui tali elaborazioni traggono origine.

Allora, siccome entrano nel giudizio queste schede, credo sia estremamente pericolosa ai fini della formazione del giudizio del giudice anche solo la loro comparsa nel processo. Il legislatore alla Camera dei deputati se n'è reso conto, tant'è vero che in qualche misura ha voluto limitare questo danno affermando che il giudizio del giudice non può formarsi esclusivamente sui dati forniti dalla banca dei dati.

Per questo vorrei togliere la dizione « esclusivamente » perchè evidentemente il giudizio sul caso specifico si deve basare sulle prove raccolte nel caso specifico e non può fondarsi su altro. Questo è il motivo per cui propongo la cancellazione di questo

avverbio, come avevamo già proposto alla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A , relatore. Signor Presidente, non si sente molto bene quanto i colleghi dicono. Comunque, con un po' di sforzo, ho ascoltato l'illustrazione del collega Spadaccia. Debbo però dare parere contrario, in quanto nella formulazione del testo l'autorità giudiziaria non viene spogliata, attraverso il termine « esclusivamente », dell'apprezzamento libero sugli elementi raccolti e forniti dalla banca dei dati.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A N Z A , sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo concorda con il parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Art. 10.

(Controlli)

Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche dei programmi nonchè di dati e di informazioni casualmente estratti e forniti senza riferimenti nominativi.

Il Comitato può ordinare la cancellazione dei dati raccolti in violazione dell'articolo 7.

Il Comitato può farsi assistere da esperti scelti tra dipendenti delle Camere o del Ministero dell'interno.

I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 141 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata la erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni o l'illegittimità della loro raccolta, l'autorità procedente ne dà notizia al Comitato parlamentare, per i conseguenti provvedimenti, nel rispetto dell'articolo 7.

Chiunque viene a conoscenza, dagli atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo, dell'esistenza di dati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, può avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo, perchè compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli incompleti.

Il tribunale decide in camera di consiglio, sentiti l'interessato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e il pubblico ministero, con ordinanza, da notificarsi anche al Comitato parlamentare.

Avverso tale ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Al primo comma, le parole da: « dal Comitato parlamentare » *fino a:* « legge 24 ottobre 1977, n. 801 » *sono sostituite con le seguenti:* « da un Comitato composto da dieci magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura ».

10.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« Esclusivamente ai fini dell'attività di controllo prevista dal precedente comma, il Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è integrato da un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, scelto dai Presidenti delle Camere all'inizio di ogni legislatura ».

10.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al quarto comma, dopo le parole: « fermo restando quanto stabilito dall'articolo 141 del codice di procedura penale », *sono inserite le seguenti:* « Nel corso dell'istruzione il pubblico ministero o il giudice istruttore devono, a richiesta dell'indiziato, dell'imputato o del suo difensore, fornire agli stessi i dati ricevuti per l'esame da parte dell'interessato al fine previsto dal presente e dal successivo comma ».

10.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al penultimo comma, sopprimere le parole: « l'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

10.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, l'emendamento 10.2 è relativo ai controlli sulla banca dei dati che sono affidati con l'articolo 10 al comitato previsto dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che è formato attualmente dai rappresentanti di 3 partiti soltanto: della Democrazia cristiana, del Partito comunista e del Partito socialista. Noi proponiamo invece col nostro emendamento che questo comitato sia sostituito da un comitato composto da 10 magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura.

L'emendamento 10.3, che è subordinato al 10.2, propone che il comitato parlamentare di cui alla legge n. 801, secondo comma dell'articolo 11, esclusivamente ai fini dell'attività di controllo prevista dal comma prece-

dente dell'articolo 10, sia integrato da un rappresentante di ogni Gruppo parlamentare scelto dai Presidenti delle Camere all'inizio di ogni legislatura. Noi quindi manteniamo le competenze del comitato previste dalla legge n. 801 e invece per il controllo sulla banca dei dati, in subordine al primo emendamento, proponiamo l'integrazione del comitato con un rappresentante di ogni Gruppo parlamentare. Il meccanismo suggerito, come in altri casi, è quello della scelta operata dai Presidenti delle due Camere di comune accordo, all'inizio di ogni legislatura.

L'emendamento 10.4, invece, è garantista, di carattere processuale e riguarda la possibilità per l'imputato di entrare in tempi utili, cioè già nella fase del procedimento, in possesso di tutti i dati che siano nelle mani del magistrato, quindi anche dei dati forniti dalla banca dei dati.

Con l'emendamento 10.5 proponiamo di sopprimere, al penultimo comma, le parole: « l'amministrazione della pubblica sicurezza ». Nell'articolo 10 si dice che chiunque venga a conoscenza, dagli atti di un procedimento giudiziario, o in qualsiasi altro modo, dell'esistenza di dati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei, incompleti o illegittimamente raccolti, può avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento, perchè compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli incompleti.

Di fronte a questo ricorso — chiamiamolo così — il tribunale si riunisce in camera di consiglio, dopo aver sentito l'interessato, l'amministrazione della pubblica sicurezza e il pubblico ministero. Non possiamo però dimenticare che siamo in presenza di un procedimento: nell'ambito dello stesso, io cito: « scopro che ci sono dei dati erronei, incompleti o illegittimamente raccolti, per cui ricorro al magistrato. Qui si ha una strana situazione: « sentito l'interessato, l'amministrazione della pubblica sicurezza ». L'amministrazione della pubblica sicurezza in questo sub-procedimento diventa quasi una parte in causa. Ritengo sia molto più giusto dire: « sentito l'interessato », mentre l'amministrazione della pubblica sicurezza sarà senti-

ta in altra veste, in veste di testimone (nulla toglie al giudice la possibilità di sentire l'amministrazione della pubblica sicurezza per conoscere i motivi per i quali ha raccolto certi dati) e la espellerei dal procedimento in quanto è una parte impropria.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M U R M U R A , relatore. Sono contrario al 10.2, in quanto il controllo da parte della magistratura rappresenterebbe una interferenza nei poteri e nelle funzioni dell'Esecutivo. D'altro canto, dieci magistrati, nominati sia pure su indicazione del Consiglio superiore o di altri, non svolgerebbero nessuna funzione di carattere giurisdizionale e quindi non potrebbero essere neanche considerati quali rappresentanti dell'autorità giudiziaria.

Anche l'emendamento 10.3 va respinto; infatti, il controllo è già compiuto dal comitato parlamentare sulla base di una rappresentanza proporzionale dei Gruppi che, se così non avvenisse, si porrebbero in una situazione di minoranza i Gruppi maggioritari e maggiormente rappresentativi del consenso popolare, per dare spazio ad un rappresentante per ciascuno Gruppo politico. Credo che le esperienze fatte in qualche Commissione bicamerale in questa direzione non abbiano sortito esito positivo ai fini della speditezza e della completezza dei lavori. Il comitato parlamentare, previsto dalla legge del 1977, svolge con dignità e intelligenza i suoi compiti e non si vede perchè debba essere, sia pure a questo fine, modificata la norma.

Il controllo sui dati — e per questo sono contrario al 10.4 — è già affidato al comitato parlamentare. Non si vede perchè bisognerebbe innovare la procedura dalla legge stabilita.

L'emendamento 10.5 va respinto perchè, *inaudita altera parte*, senza contraddittorio, non si può assumere un provvedimento di carattere giurisdizionale. Ritengo che anche l'amministrazione della polizia di Stato abbia diritto di essere ascoltata a parità delle altre parti e non in una posizione subordi-

nata o sovraordinata rispetto al cittadino ed al pubblico ministero. È una funzione di parità tra le parti che va rispettata. Per queste ragioni sono contrario anche all'emendamento 10.5.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A N Z A , sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti.

M A R C H I O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **M A R C H I O .** Signor Presidente, dichiaro di votare contro l'emendamento 10.2. Il collega Spadaccia critica il fatto che nel comitato siano presenti uno del Partito democristiano, uno del Partito comunista e uno del Partito socialista, ma con questo emendamento desidera vestire tre democristiani, tre socialisti e tre comunisti con la toga e mandarli nel comitato. Io sono contrario a che siano i rappresentanti di soli tre partiti, e sono maggiormente contrario che i rappresentanti di questi partiti scelti dal Consiglio superiore della magistratura siano anche con la toga, perchè sarebbe un'aggravante sulla quale non ci sarebbe poi niente da fare. E allora preferisco poter rinfacciare nel Parlamento a coloro che faziosamente operano o opererebbero in questo comitato, mentre nulla avrei da fare contro coloro che vestiti della toga sono al di fuori, secondo Spadaccia, di ogni sospetto e invece per me sono dentro tutti i sospetti. Queste sono le ragioni per le quali voterò contro l'emendamento 10.2.

Sono invece d'accordo e voterò gli emendamenti 10.3 e 10.4, perchè sarebbe così garantita maggiore rappresentatività e sarebbe dato adito anche alle opposizioni di poter parlare, guardare e controllare. Ciò che invece ci viene vietato anche dal nostro relatore il quale dice: siccome ci sono quei tre che so-

no bravi e non si discute, gli altri stiano fuori e aspettino di vedere qual è il risultato. Mi sembra che la giustificazione del relatore sia faziosa, puerile e dimostri le ragioni per le quali siamo stati costretti proprio dall'andazzo della discussione e della votazione a ritirare quasi tutti i nostri emendamenti: per la faziosità e la ingenuità con la quale si cerca nel Parlamento di inquinare anche la possibilità alle opposizioni di dimostrare che si possono migliorare le leggi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Art. 11.

(Procedure)

Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Re-

pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7, per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall'articolo 9, nonché per la correzione o cancellazione dei dati erronei e l'integrazione di quelli incompleti.

Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi stessi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 9.

(È approvato).

Art. 12.

(Sanzioni)

Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

(È approvato).

Art. 13.

(Prefetto)

Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovrintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.

A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.

Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il prefetto tutela nella provincia l'ordine pubblico, sovrintende alla pubblica sicurezza e all'attuazione delle direttive emanate in materia ».

13.3 BERTI, MAFFIOLETTI, FLAMIGNI,
 STEFANI, DE SABBATA, MODICA,
 BACICCHI, MORANDI, FERRARA
 Maurizio, BRANCA, GUERRINI

B E R T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B E R T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sulle funzioni del prefetto in materia di pubblica sicurezza si è già criticamente espresso nel suo intervento il senatore Flamigni per il nostro Gruppo. Osservazioni critiche sono altresì emerse da esponenti di altri Gruppi. Posso quindi limitarmi a sottolineare le parti più importanti. In una riforma che conta aspetti di grande importanza e rilevanza, che consideriamo come una conquista e su cui il nostro giudizio è positivo, uno degli aspetti che contrasta con questo giudizio è certo quello delle funzioni attribuite al prefetto. Pensiamo che sia sbagliato, non produttore e contraddittorio con la autonomia di fun-

zioni della polizia collocare questa di fatto in posizione subalterna rispetto al prefetto, alimentando un dualismo prefetto-questore, fra amministrazione civile e amministrazione di pubblica sicurezza, che sinora ha creato difficoltà sia di rapporto che di funzionamento.

Riteniamo un errore sovrapporre di fatto la prima alla seconda assegnando al personale dell'amministrazione civile l'esercizio di funzioni strutturalmente connesse all'attività di pubblica sicurezza, determinando la rottura dell'unitarietà dell'organizzazione, requisito questo indispensabile per assicurare l'efficienza del corpo. Non credo sia necessario ripetere qui gli argomenti già portati in questo dibattito. Vorrei però aggiungere alcune osservazioni, per esempio sui dubbi di incostituzionalità che sono stati sollevati alla Camera sulla funzione dei prefetti visti dalla norma proposta come prefetti di polizia, in particolare al comma secondo di questo articolo 13 dove si afferma che il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica. In proposito è stato richiamato l'articolo 124 della Costituzione, che assegna al commissario di Governo il coordinamento delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato nelle regioni. In linea di principio dunque è al commissario di Governo che devono essere assegnate le funzioni di coordinamento e tale linea di principio trova ancor più ampia esplicitazione quando in discussione sono i temi che riguardano la riforma dello Stato e delle sue istituzioni. Considerazioni importanti, ad esempio, possono essere tratte dall'esame in corso presso la Commissione affari costituzionali del Senato dei vari testi presentati per il nuovo ordinamento dei poteri locali. In gran parte di essi il problema della ristrutturazione degli organi periferici dello Stato viene affrontato in coerenza con il principio costituzionale ridimensionando o sopprimendo, come fa per esempio il testo del Partito socialista, le prefetture, la cui sopravvivenza viene ritenuta difficilmente compatibile col pieno riconoscimento ai commissari di Governo del ruolo di coordinatori delle amministrazioni periferiche dello Stato, nel quale caso le funzioni di pub-

blica sicurezza potrebbero essere assicurate dalle questure sotto la direzione del commissario. Mi si dirà che siamo qui nel campo dei principi e che bisogna tener conto della realtà così come essa si pone comunque di fronte a noi, anche per quanto ci viene sulla questione della riforma della polizia dal testo della Camera. Certo siamo abituati a fare i conti con la realtà e il nostro proposito, come dimostra del resto l'emendamento proposto non è quello di risolvere in questa legge i problemi di cui ho parlato. Mi si consenta però di porre l'interrogativo se di questo si tratta, cioè di una realtà operante da cui è difficile e complesso prescindere, o invece di un tentativo sempre più esplicito di realizzare vocazioni centralistiche di ritorno e di rimettere in causa parte delle conquiste che il movimento delle autonomie ha conquistato. Non credo si possa pensare diversamente quando si prenda visione del testo per il nuovo ordinamento dei poteri locali, elaborato dal Ministero dell'interno o dai suoi prefetti. Il titolo VII di questo, intitolato « Rapporti tra Stato e autonomie locali », la dice lunga sulle intenzioni degli estensori, dalla consulta nazionale delle autonomie locali, presieduta dal ministro dell'interno o sottosegretario, alla conferenza provinciale per i poteri locali, presieduta dal prefetto, per coordinare le iniziative delle autonomie locali.

Sarebbe istruttivo esporre compiti e funzioni di questi organismi, ma lo faremo in altra sede. La morale di tutto è un generale rilancio del ruolo del prefetto e appunto un centralismo di ritorno.

A fronte di tali orientamenti, pare a noi giusto operare, anche per quanto riguarda le funzioni del prefetto, nel settore della pubblica sicurezza, non per ampliare, ma per attenuare — come facciamo con il nostro emendamento — togliendo la responsabilità generale al prefetto, al quale rimangono le funzioni di alta vigilanza, e attribuendo al questore la direzione operativa.

Questo è l'invito che rivolgiamo alle altre forze politiche presenti, per essere coerenti con i principi che in altre sedi sosteniamo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A , *relatore*. Onorevole Presidente, il mio parere è contrario, non solo in difesa dell'operato della Commissione, che su questo emendamento e su questo articolo ha votato ed ha espresso una maggioranza favorevole al testo licenziato e che l'emendamento in questione vorrebbe modificare. Ma vi è, inoltre, un problema di sostanza, oltre che un doveroso impegno del relatore a sostenere il testo della Commissione: ed è che, prima di tutto, verrebbe a mancare il responsabile politico, a livello di circoscrizione provinciale, dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Si verrebbero a prefigurare, nei confronti del commissario di Governo, funzioni che in materia ad esso non spettano, anche perchè il commissario di Governo è gerarchicamente dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In questa legge, con i primi articoli, abbiamo stabilito in maniera precisa e tassativa che la responsabilità politica di tutto l'insieme della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico nella Repubblica italiana sia del Ministro dell'interno, mentre al commissario di Governo si è data una competenza generale attraverso l'ultimo comma dell'articolo 13, anche in relazione alla politica dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Non vedo perchè si dovrebbe capovolgere tutto il complesso, senza per questo assumere posizioni verticistiche o antiautonomiche.

Sono rammaricato di dover prendere una posizione così netta, ma è la Commissione che con il voto mi ha autorizzato a farlo. Sono perciò nettamente contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo condivide le motivazioni addotte dal relatore, in quanto ritiene che con l'emendamento 13.3 verrebbe meno l'in-

dividuazione a livello provinciale del responsabile politico dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Pertanto è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.3.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Voterò a favore dell'emendamento 13.3 anche se è limitativo; capisco che nella logica — che è quella della struttura provinciale: prefetto e questore e prefetto sovraordinato al questore — c'è una stonatura, ma è proprio la logica dell'individuazione di questa struttura provinciale, che è quella tradizionale della nostra amministrazione, che deve essere messa in discussione.

Tuttavia credo che, anche dal punto di vista delle cose dette dal Ministro e dal relatore, si verificheranno pericolose forme di dualismo, nonostante l'attribuzione della responsabilità politica dell'ordine pubblico. Infatti la responsabilità in questo campo non è solo politica, ma anche della pubblica sicurezza, il che comporta una sovrapposizione di compiti tra questore e prefetto.

Vorrei cogliere l'occasione per anticipare anche il mio voto contrario all'articolo 13 con le motivazioni già espresse in sede di discussione generale. Credo che con questa legge abbiamo recuperato una funzione ai prefetti, ma abbiamo recuperato anche la peggiore delle tradizioni prefettizie, cioè quella del prefetto di polizia. Questo, oltre a reintrodurre dei dati di centralismo che sono in contrasto con le esigenze di organizzazione territoriale della polizia, si rivelerà sotto molti punti di vista una scelta infelice proprio sotto il profilo pratico, organizzativo. Questi sono i motivi del mio voto contrario all'articolo 13, mentre voterò in favore dell'emendamento presentato dal Gruppo comunista.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore

Berti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

FLAMIGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLAMIGNI. Poichè è stato respinto il nostro emendamento e per le ragioni esposte dal senatore Berti, voteremo contro questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Art. 14.

(Questore)

Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.

A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il questore del capoluogo di regione coordina, con i questori della regione, i piani regionali per la difesa dell'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica ».

14.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Il problema sollevato con l'emendamento è strettamente collegato a quello posto dall'articolo 13. Io ritengo che la scelta della struttura provinciale costituisca una strozzatura nell'organizzazione della polizia, un vero e proprio cappio al collo alla sua organizzazione territoriale. Sappiamo che oggi la dimensione ottimale è quella regionale ed in alcuni casi, nelle zone metropolitane del nostro paese, è addirittura interregionale. Pertanto ci siamo permessi di prevedere l'attribuzione al questore del capoluogo di regione del potere di coordinare le attività delle questure della stessa regione.

Dato che già esiste un coordinamento, sia pure a livello informativo, tra i prefetti ed il commissario di Governo, mi pare che questa funzione di coordinamento attribuita al questore del capoluogo di regione rappresenti una saldatura per evitare che cambiando provincia si assista alla formazione di compartimenti stagni non coordinati fra loro. Credo che, nel prevedere una legge di riforma che ha il compito di dare degli indirizzi, sia opportuno dare la possibilità di un maggiore coordinamento tra i questori della regione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

MURMURA, relatore. Il parere è contrario anche perchè funzioni di coordinamento a livello di polizia giudiziaria, di

polizia investigativa e di ordine pubblico sono già previste nel testo licenziato dalla Commissione. L'ultimo periodo del numero 9) dell'articolo 31 dice: « Per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento operativo regionale o interregionale ».

S P A D A C C I A. Ma noi diamo gli strumenti.

M U R M U R A, *relatore*. È quindi una norma specifica che già prevede, nel testo licenziato dalla Commissione, questo coordinamento in chiave più ampia e complessiva. Non si vede perchè una norma specifica debba essere stabilita con questo emendamento e soltanto per i questori.

S A N Z A, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è contrario.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E, *segretario*:

Art. 15.

(Autorità locali di pubblica sicurezza)

Sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni.

Ove non siano istituiti commissariati di

polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.

Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci dei comuni.

(È approvato).

Art. 16.

(Forze di polizia)

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Sono forze di polizia dello Stato, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) con attribuzioni di carattere generale:

- 1) la Polizia di Stato;
- 2) l'Arma dei carabinieri;

b) il Corpo della guardia di finanza, che concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

16.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 16.3, al primo comma sopprimere la lettera b).

16.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il secondo comma.

16.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 16.5 sostituire il secondo comma con il seguente:

« Fatte salve le proprie attribuzioni e la normativa recata dal vigente ordinamento, il Corpo degli agenti di custodia può essere chiamato a concorrere all'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica ».

16.6 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al secondo comma, dopo la parola: « ordinamenti », inserire le altre: « sono altresì forze di polizia e ».

16.1 COLOMBO Vittorino (V.), DE GIUSEPPE, JANNELLI, CONTI PERSINI, ROSI, PAVAN, SCARDACCIONE, TARABINI

Al secondo comma, dopo la parola: « ordinamenti », inserire le altre: « sono altresì forze di polizia e ».

16.7 GUALTIERI, PINTO, MINEO

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Credo che la formulazione della Camera dei deputati sia più chiara e molto più semplice, quindi ritengo che la formulazione del Senato sia peggiorativa. La formulazione della Camera dei deputati prevedeva all'articolo 16 due forze di polizia con competenze di carattere generale, la polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri, e inoltre prevedeva una lettera b) che distaccava la Guardia di finanza, cioè una polizia che concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ma alla quale si riconoscono competenze non di carattere generale. Fatte salve poi le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono contemplati il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Noi invece che facciamo? Praticamente parifichiamo Arma dei carabinieri e Guardia di finanza. A mio avviso invece rimane questa caratteristica differenziata, nel senso che l'Arma dei carabinieri ha competenze di carattere generale nella struttura dell'ordine pubblico che andiamo a prefigurare mentre il Corpo della Guardia di finanza, nonostante il concorso al mantenimento dell'ordine pubblico e alla sicurezza, rimane una forza di polizia che ha compiti specifici e tecnici particolari soprattutto nel settore tributario, doganale e via dicendo. Ritengo, pertanto, che sia comunque preferibile la formulazione iniziale della Camera dei deputati.

Con un altro emendamento si prevede di togliere il Corpo forestale dello Stato, dato che tale corpo, per la sua natura tecnica, sempre di più deve diventare un corpo tecnico che ha una dipendenza quanto meno funzionale dalle regioni. Non vedo perchè lo si chiami in campo per compiti di ordine pubblico e di polizia al pari del Corpo degli agenti di custodia che ha una specifica funzione perchè ha competenze di ordine pubblico e di sicurezza relative ai punti nevralgici che sono le carceri soprattutto delle grandi città. Per questo proporrei il ripristino del testo della Camera, la soppressio-

ne, in via subordinata, della lettera *b*) e l'eliminazione del Corpo forestale.

Ritiro l'emendamento 16.5.

COLOMBO VITTORINO (V.).
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO VITTORINO (V.).
Si tratta di un emendamento molto semplice che tende a riprodurre nella sostanza ciò che in proposito era già contenuto nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati: attribuire espressamente la dizione di forze di polizia al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato.

Nell'attuale testo, pur facendosi salve le rispettive attribuzioni e le normative degli ordinamenti vigenti, questa dizione è caduta mettendo in pericolo anche, a mio giudizio, l'erogazione a questi corpi dell'indennità speciale che pure nel testo della legge viene riconosciuta perchè, trattandosi di una indennità per le forze di polizia, se queste non sono espressamente dichiarate tali, non si capisce più a che titolo quella indennità dovrebbe essere erogata. D'altra parte, indipendentemente da ciò, non c'è dubbio che si tratta di forze di polizia che possono essere chiamate, come è detto nel testo, a concorrere per il servizio di ordine e sicurezza pubblica.

PINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Col nostro emendamento proponiamo che gli agenti di custodia e quelli del Corpo forestale dello Stato siano considerati forze di polizia.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 16.3 perchè l'attuale testo, licenziato dalla Commissione, vuole evitare modifiche, allo stato non

valutabili, nello *status* dei vari corpi di polizia e nei loro rapporti di dipendenza e di collaborazione con il Ministro dell'interno. Esprimo parere contrario all'emendamento 16.4 in quanto verrebbero modificati i compiti istituzionali del Corpo delle guardie di finanza e non si avverte la necessità di queste modifiche. Anche l'emendamento 16.6 sarebbe contrario ai compiti istituzionali del Corpo degli agenti di custodia.

Per quanto riguarda gli emendamenti analoghi 16.1 e 16.7, debbo far presente che il parere della Commissione fu diverso. Da qui, l'esigenza di questi emendamenti ai quali non mi dichiaro contrario. Ritengo, infatti, che il Corpo forestale dello Stato e quello degli agenti di custodia svolgano funzioni essenziali e qualificanti di polizia e, quindi, il deliberato della Commissione può essere modificato recependo questi emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

SANZA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario agli emendamenti 16.3, 16.4 e 16.6 e favorevole al 16.1 e al 16.7 in quanto si precisa meglio la natura di forza di polizia sia del Corpo forestale che del Corpo degli agenti di custodia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 16.5, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 16.6, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani

Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1.

MORANDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDI Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per esprimere in modo esplicito il nostro voto contrario all'emendamento presentato dal collega Colombo e peraltro anche all'altro emendamento identico, presentato dal collega Gualtieri. Non mi dilungherò molto, ma rapidamente voglio dire alcune cose per ribadire una posizione che noi riteniamo lineare con il lavoro svolto dalla Commissione.

C'era sembrato alla fine dei lavori della Commissione che su questo punto il testo approvato dalla Commissione a larghissima maggioranza e sulla base di un emendamento del collega Mancino, apparisse, come tuttora appare, un ragionevole, responsabile modo di riservarsi la possibilità di affrontare positivamente un problema che è già stato qui illustrato, quello dell'assetto del Corpo forestale dello Stato, che non è da considerarsi definito. La marcia indietro che si opera con l'accettazione, se accettazione vi sarà, dell'emendamento del collega Colombo mette a nudo, secondo noi, la sistematica incertezza sullo scioglimento del nodo relativo all'assetto, alla ristrutturazione e alla collocazione nel paese di un corpo che può svolgere un eccezionale ed importante servizio in difesa di fondamentali beni e patrimoni del nostro paese.

È fuori discussione che i compiti istituzionali del Corpo forestale sono specifici e questo non è mai stato messo in dubbio da alcuno. Esso, come è stato più volte sottolineato, richiede una forte professionalità ed una dotazione di mezzi più avanzati dal punto di vista tecnologico. Le funzioni di questo Corpo non solo sono diverse da quelle del-

la polizia di Stato se si considera la natura dei compiti che esso deve svolgere per la salvaguardia ed il miglioramento economico e tecnico del patrimonio boschivo e faunistico, ma lo sono quand'anche, esse funzioni, vengono esercitate nella sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e sulla caccia.

Del resto, onorevoli colleghi, in molti altri paesi, le norme che regolano il funzionamento ed i compiti istituzionali di questi corpi hanno risolto correttamente la definizione del carattere e la natura civile delle istituzioni in questione pur esercitando anche in quei paesi attività di vigilanza e sorveglianza sulla caccia e sulla pesca.

Perciò ci chiediamo: perchè il ritorno *tout court*, con l'emendamento del senatore Vittorino Colombo, all'assimilazione completa del Corpo forestale nella polizia di Stato? Per ragioni di brevità, come ho dichiarato all'inizio della mia dichiarazione di voto, non si può certo fare la storia delle vicende legislative che hanno accompagnato e contrassegnato la collocazione e la natura di questo Corpo. Basta però ricordare alcuni fatti in modo estremamente secco, ovvero che la stessa Democrazia cristiana in varie occasioni si era riproposta la ristrutturazione del Corpo e che le regioni a statuto speciale hanno in concreto sperimentato il rapporto regionalizzato con la funzione istituzionale e civile di questo Corpo. Ma soprattutto credo che vada ricordato — perchè questo e non altro può spiegare la situazione che si è venuta a creare nonostante che la Commissione si fosse espressa con un testo più aperto — come si sia giunti ad affrontare questo stesso problema nella discussione della legge numero 382, attuata poi col decreto del Presidente della Repubblica n. 616. In quella sede non si tenne conto delle indicazioni della commissione Giannini, che pure ponevano due questioni: la caratterizzazione con funzioni civili del Corpo forestale dello Stato e la regionalizzazione delle funzioni medesime. Allora non si sciolse questo nodo e oggi di nuovo si ripresenta la medesima situazione senza la volontà di risolverla in modo positivo. Forse proprio da ciò sono

nati tutti quegli elementi di ambiguità che ancora oggi sono di fronte al Parlamento. Certo questi nodi e questi problemi non si scioglieranno se il Corpo forestale viene mantenuto nella sua unitarietà di struttura dello Stato, agganciato intimamente ai corpi di polizia, perpetuando una sorta di regime di codipendenza con le regioni. E ciò, tra l'altro, senza poter permettere la realizzazione di una normativa, da parte delle regioni, sull'uso corretto di questo Corpo. Questi nodi non si scioglieranno se non si risolverà in modo corretto quell'ibrido che è presente — e tutti i colleghi lo sanno — nella natura stessa del Corpo così come oggi è strutturato e che vede il suo organismo scomporsi e spezzarsi in due grandi frammenti: il personale inquadrato militarmente e il personale civile. E tutto questo è, naturalmente, fonte di gravi sprequazioni all'interno del trattamento del personale e base, tra l'altro (ed è per questo che in Commissione avevamo richiamato l'esigenza di un forte senso di responsabilità), per l'aumento della conflittualità interna al Corpo medesimo.

Concludo, signor Presidente: se non si risolveranno questi problemi, è difficile pensare che il paese possa potenziare un servizio che è indispensabile (come alcune vicende e calamità naturali, che hanno colpito anche recentemente boschi e foreste, dimostrano); un Corpo forte che si ponga veramente al servizio del paese. Ma ciò presuppone una sua ristrutturazione, capace di determinare una forte professionalizzazione e quindi di sviluppare al massimo il suo potenziamento. Si tratta di dare al paese un Corpo civile altamente specializzato, in grado di attendere alle esigenze del paese e, se del caso — come del resto dice il testo presentato dalla Commissione in Aula — di essere usato anche per attività di pubblica sicurezza.

Questi problemi restano irrisolti. Non basta fare riferimento al fatto che anche nelle ultime vicende (gli incendi e le calamità che hanno colpito il paese) si è dimostrato che all'interno di questo Corpo vi sono capacità tecniche, abnegazione, spirito di sacrificio; tutte cose queste che vanno valo-

rizzate e messe in condizioni di potersi esprimere fino in fondo. Questo certo non avverrà attraverso la via prefigurata dall'emendamento del collega Colombo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Colombo Vittorino (V.) e da altri senatori, identico all'emendamento 16.7, presentato dal senatore Gualtieri e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Art. 17.

(*Funzioni e servizi di polizia giudiziaria*)

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale. A tal fine, il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, all'istituzione e all'organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.

(*E approvato*).

Art. 18.

(*Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica*)

Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della si-

curezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

Il Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonchè altri rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate; può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, di intesa con il procuratore competente.

Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario del Comitato.

(È approvato).

Art. 19.

(Attribuzioni del Comitato nazionale)

Il Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'ordinamento ed organizzazione delle forze di polizia ad esso sottoposta dal Ministro dell'interno.

Il Comitato deve esprimersi:

a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;

b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;

c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;

d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;

f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e la specializzazione del personale delle forze di polizia.

(È approvato).

Art. 20.

(Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica)

Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare.

Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente.

(È approvato).

Art. 21.

(Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia)

Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e istituisce, in casi di particolare necessità, con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati, sale operative comuni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento istituisce, con proprio provvedimento, presso le questure, sale operative comuni delle forze di polizia ».

21.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, si è parlato tanto di coordinamento che è il grosso punto di ombra di questa riforma; credo che la questione delle sale operative, che già trattammo all'epoca del famoso decreto-legge stralcio sul coordinamento, sia il punto centrale della questione. Ed io non so che tipo di coordinamento andiamo a fare se non prevediamo almeno sale operative comuni fra le diverse polizie, fra la polizia e i carabinieri. Il nostro emendamento è molto semplice: « Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento, istituisce, con proprio provvedimento, presso le questure, sale operative comu-

ni delle forze di polizia ». Io credo che questa sia una cosa elementare; non riesco a comprendere come mai un problema di questo genere non sia stato risolto e perchè. Se si deve andare nella direzione del coordinamento non vedo perchè non si debba dare una indicazione precisa su uno strumento per eccellenza del coordinamento come quello dell'unificazione delle sale operative.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

M U R M U R A , *relatore*. Signor Presidente, indiscutibilmente il problema delle sale operative comuni delle forze di polizia costituisce una linea di tendenza, un obiettivo da conseguire e da raggiungere. Riten- go, però, che, allo stato attuale, con questo emendamento, si stabilisce una normativa rigida che obbliga il Ministro dell'interno a disporre in conformità e con urgenza contribuendo a determinare tra le forze di polizia, anche per la specificità di alcune, incomprensioni e discrasie operative. Io ritengo che questa linea di tendenza e questo obiettivo debbano essere rispettati e fatti propri dal Governo senza una norma specifica *ad hoc* e che le attività debbano essere indirizzate verso il raggiungimento di questo obiettivo.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Presidenza del vice presidente OSSICINI

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.2.

M A R C H I O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **M A R C H I O** . Signor Presidente, il relatore ha detto che con questo emendamen-

to verrebbero a costituirsi delle incomprensioni. Io chiedo alla bontà del relatore di volerci spiegare di chi sarebbero codeste incomprensioni, se del Ministro dell'interno, del Sottosegretario, del senatore Spadaccia, del comandante dei carabinieri, non so. Del relatore o di qualcuno che è fuori di qui? Se ci vuole spiegare può darsi pure che votiamo nel senso da lui indicato, ma « incomprensione » è una parola vaga e « ge-

neralia non sunt appiccicatoria », dicevano quelli che non conoscevano il latino come il relatore non riesce a conoscere l'italiano. Ci spieghi il relatore quali sono le incomprendimenti. O può darsi che vi sia la volontà di fare molte sale operative, molti acquisti di apparecchi che poi vengono sistemati in punti diversi e quindi molte visite di ferragosto una volta in una sala operativa una volta in un'altra; e allora forse perchè il ferragosto del ministro non sia monotono? È questa la incomprendimento. Ma non è possibile che il relatore ci dia questa spiegazione che non è una delucidazione o è una lucidissima spiegazione come volontà del Governo e anche del relatore di far fare tante sale operative in modo che non si capisca mai niente e nessuno coordini mai niente. Questo per la chiarezza della riforma di polizia, che state sbandierando da mesi accingendovi a un abbraccio questa sera tutti insieme. Ci spiegherete almeno che significato ha questo abbraccio.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, vuole dare dei chiarimenti al senatore Marchio?

M U R M U R A , relatore. Signor Presidente, il relatore ha già espresso il suo parere e lo conferma integralmente, soprattutto dopo la « non dichiarazione di voto » del senatore Marchio. (*Proteste del senatore Marchio*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Art. 22.

(Scuola di perfezionamento per le forze di polizia)

È istituita, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'alta formazione e all'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia per un'adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti istituzionali.

La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisce titolo per l'avanzamento in carriera.

Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonché a determinare le strutture e l'ordinamento della scuola.

(È approvato).

CAPO II

**ORDINAMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

Art. 23.

(Personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti.

Gli appartenenti ai ruoli del personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza e gli appartenenti ai ruoli dei Corpi di cui al primo comma entrano a fare parte dei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate dalla

presente legge e dai decreti da emanare ai sensi dell'articolo 36.

I ruoli del personale di cui al precedente comma, che esplica funzioni di polizia, quelli del personale che svolge attività tecnica o scientifica attinente ai servizi di polizia, nonché quelli del personale che esplica attività di carattere professionale attinente ai servizi di polizia di cui all'articolo 36, assumono la denominazione di ruoli della Polizia di Stato.

Il trattamento economico va differenziato in modo da tener conto prioritariamente delle specifiche attività istituzionali assolte dal personale che esplica funzioni di polizia rispetto a quello appartenente agli altri ruoli che fanno parte della Polizia di Stato.

Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Il personale appartenente ai ruoli degli operai permanenti delle scuole di polizia ed al ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entra a far parte dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le disposizioni di cui all'articolo 40.

(È approvato).

Art. 24.

(Compiti istituzionali della Polizia di Stato)

La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l'ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamità ed infortuni.

(È approvato).

PRESIDENTE. Dopo questo articolo è stato proposto un articolo aggiun-

tivo con l'emendamento 24.0.1. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. ...

(Trasferimenti di competenze)

« Tutte le funzioni in materia di polizia amministrativa, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per l'esercizio di attività condizionata ad attestazioni di nullasta o al rilascio di licenze sono trasferite ai comuni e attribuite alla competenza del sindaco, ad eccezione delle disposizioni che riguardano gli stranieri, gli esplosivi e le materie incendiarie, il porto e la detenzione di armi. Restano immutate le competenze attribuite all'autorità di polizia dalla vigente disciplina sui gas tossici. Sono devolute al sindaco altresì le competenze, previste dal sopracitato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e da altre leggi, in materia di cerimonie religiose, di portieri e custodi, di mestieri girovaghi, di ammalati mentali e mendicanti ».

24.0.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. L'emendamento era rivolto a sgravare la polizia di tutta una serie di adempimenti amministrativi attribuendoli invece ai comuni; ma, vista l'atmosfera che c'è in quest'Aula, ritengo di doverlo ritirare.

MURMURA, relatore. Queste sono già competenze dei comuni!

SPADACCIA. Non è vero! Lo sono solo lì dove manca la polizia.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Art. 25.

(Personale della Polizia di Stato)

La Polizia di Stato espleta i servizi di istituto con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

I requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

(È approvato).

Art. 26.

(Trasferimento di compiti e attribuzioni)

I compiti e le attribuzioni svolti dalla direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dagli uffici da essa dipendenti e dai disciolti corpi di cui all'articolo 23 sono esercitati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e dagli uffici da essa dipendenti, secondo le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Art. 27.

(Bandiere e decorazioni)

Le bandiere appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo della polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato.

(È approvato).

Art. 28.

(Dotazioni)

Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni altra dotazione appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 23 sono attribuiti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(È approvato).

Art. 29.

(Accordi e convenzioni con le forze armate)

Gli accordi per l'uso delle attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le convenzioni con enti e con le forze armate, vigenti per il personale civile di pubblica sicurezza e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano all'Amministrazione della pubblica sicurezza, salvo che sia diversamente disposto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro competente.

(È approvato).

Art. 30.

(Armamento e divise)

I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

(È approvato).

Art. 31.

(Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

L'Amministrazione della pubblica sicurezza è articolata in:

1) organi centrali di cui agli articoli 4 e 5;

2) questure, uffici provinciali articolati con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;

4) commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano e alle dipendenze delle questure, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;

5) posti di polizia distaccati, istituiti alle dipendenze delle questure, per esigenze particolari o di carattere temporaneo, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;

6) uffici periferici alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti;

7) reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

8) istituti di istruzione, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, per le esi-

genze di istruzione, addestramento e perfezionamento del personale secondo l'ordinamento stabilito nel capo IV;

9) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti la cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e di gestione ed assistenza anche sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi, nonché centri telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri elettronici e meccanografici a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze generali di supporto del Ministero dell'interno, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento operativo regionale o interregionale.

Le dotazioni di personale e mezzi sono determinate tenendo conto dell'organico risultante dall'attuazione di quanto disposto dal numero 10 dell'articolo 36.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R T O N E, segretario:

Al primo comma sostituire il numero 9) con il seguente:

« 9) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti la cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e di gestione ed assistenza anche sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi, nonché centri telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri elettronici e meccanografici a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze generali di supporto del Ministero dell'interno, con l'organizzazione e con le do-

tazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento regionale e interregionale ».

31.1

IL GOVERNO

Al primo comma, numero 9) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero dell'interno conservano l'attuale destinazione funzionale ».

31.2 JANNELLI, BARSACCHI, NOCI, SPANO, PETRONIO, SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, PITTELLA

SANZA, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANZA, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'emendamento 31.1 è inteso a salvaguardare l'esigenza del coordinamento di specifiche attività di polizia anche al di là degli aspetti strettamente operativi. Pertanto si invita il Senato all'approvazione.

JANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Il nostro emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

MURMURA, relatore. Sono d'accordo su entrambi gli emendamenti perchè mi sembra che essi (soprattutto il 31.2) rispondano ad esigenze manifestate in quest'Aula, anche in sede di replica, in direzione dei medici che prestano la propria attività alle dipendenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

SANZA, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 31.2.

FLAMIGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLAMIGNI. Vorrei dichiararmi in merito ai due emendamenti che sono tra loro collegati. Voto in modo particolare a favore dell'emendamento Jannelli, che prevede il mantenimento delle attuali funzioni al ruolo dei medici. In questo modo vogliamo sottolineare che il ruolo degli ufficiali medici, nella nuova polizia, continuerà ad espletare interamente le proprie funzioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.2, presentato dal senatore Jannelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 31 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Art. 32.

(Questura e uffici dipendenti)

La questura è ufficio provinciale, che assolve compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonché le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad appositi indici determinati dall'ufficio di cui all'articolo 5, let-

tera a), tenendo presenti i fattori incidenti sull'ordine e la sicurezza pubblica e debbono essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e l'impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.

Il dipartimento della pubblica sicurezza può autorizzare i questori a delegare funzioni di polizia amministrativa, con esclusione di quelle attinenti alle misure di prevenzione, ai dirigenti dei commissariati.

(*E approvato*).

Art. 33.

(*Reparti mobili*)

I reparti mobili sono istituiti per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso.

I predetti reparti o unità organiche degli stessi possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia, previa autorizzazione del direttore generale della pubblica sicurezza.

Ai reparti mobili in servizio di ordine pubblico è assegnato, di norma, personale maschile.

L'obbligo di permanenza in caserma è stabilito con apposite norme contenute nel regolamento di servizio di cui all'articolo 110.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R T O N E . *segretario:*

Al secondo comma sostituire le parole: «previa autorizzazione del direttore generale della pubblica sicurezza», con le altre: «previa autorizzazione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza».

33.2 MARCHIO, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I reparti mobili debbono disporre di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità; il personale che vi presta servizio dovrà essere preparato allo speciale impiego ».

33.3 MARCHIO, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

M A R C H I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R C H I O . Gli emendamenti 33.2 e 33.3 si illustrano da sè. Non desidero apportare altri chiarimenti in aggiunta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M U R M U R A , *relatore.* Sono favorevole ad entrambi gli emendamenti.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 33.2, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.3, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 33 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Art. 34.

(Uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera)

Gli uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera provvedono, ai livelli di propria competenza territoriale, alla direzione e al coordinamento operativo dei rispettivi uffici in cui si articolano.

Su richiesta del questore, previa autorizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza, gli appartenenti ai predetti uffici concorrono alle operazioni di polizia svolte dagli organi territoriali e dai reparti mobili.

Ai fini dell'attuazione del coordinamento di cui al capo primo, i dirigenti degli uffici suddetti devono riferire al questore relativamente alle questioni concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Al secondo comma, sopprimere le parole da « Su richiesta » a « pubblica sicurezza » e aggiungere dopo le parole « da reparti mobili » le seguenti: « secondo le norme stabilite con il regolamento di servizio di cui all'articolo 110, primo comma ».

34.2

IL GOVERNO

S A N Z A , sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A N Z A , sottosegretario di Stato per l'interno. La norma contenuta nell'emendamento 34.2 è intesa a demandare, più opportunamente, al regolamento di servizio la fissazione delle modalità per l'impiego delle specialità per esigenze di ordine pubblico.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A , relatore. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 34.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 34 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Art. 35.

(Soppressione dell'Ufficio antidroga)

Fermi restando i compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia, di cui all'articolo 6 della presente legge, è abrogato l'articolo 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

I compiti e le attribuzioni già conferite all'ufficio di cui all'articolo 7 della legge citata nel comma precedente sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale è istituita una apposita divisione della direzione centrale della polizia criminale, in cui confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni dell'ufficio stesso.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« I compiti e le attribuzioni già conferite all'ufficio di cui all'articolo 7 della legge citata nel comma precedente sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale è istituito un apposito ser-

vizio della Direzione centrale della polizia criminale, in cui confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni dell'ufficio stesso ».

35.1 MARCHIO, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

MARCHIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIO. L'emendamento 35.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

MURMURA, *relatore*. La Commissione è favorevole.

SANZA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.1, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 35 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 36. Se ne dia lettura.

BERTONE, *segretario*:

CAPO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 36.

(Ordinamento del personale)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più de-

creti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, nonché di ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali. All'espletamento delle funzioni di carattere istituzionale si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. All'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, nonché delle mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, in base a contingenti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;

2) suddivisione del personale, che esplica funzioni di polizia, nel ruolo degli agenti, ruolo degli assistenti, ruolo dei sovrintendenti, ruolo degli ispettori, ruolo dei commissari e ruolo dei dirigenti, con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) al personale appartenente al ruolo degli agenti sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; in relazione all'anzianità e ai meriti di servizio devono essere previste almeno due qualifiche, ferme restando le mansioni suddette;

b) al personale appartenente al ruolo degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché eventuali incarichi specialistici, di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo; sono pre-

viste almeno tre qualifiche e a quella più elevata viene attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

c) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni nello stesso ambito, ma di più alto livello rispetto a quelle di cui alla lettera precedente, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nonchè funzioni di comando di posti di polizia o di piccole unità operative cui impartisce ordini dei quali controlla la esecuzione e di cui risponde; devono essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;

d) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite specifiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa; sono altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti. In caso di temporanea assenza o di impedimento, possono sostituire il titolare nella direzione di uffici o di reparti. Devono essere previste quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;

e) al personale appartenente al ruolo dei commissari sono attribuite funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di direzione di uffici, di comando di reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito delle direttive ricevute; devono essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;

f) al personale appartenente al ruolo dei dirigenti sono attribuite, ove occorra, oltre alle funzioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le funzioni che si renderà eventualmente necessario prevedere nel contesto del nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza;

3) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di

polizia, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

4) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

5) previsione che, fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale che espleta attività amministrative, contabili e patrimoniali e dal personale appartenente ai ruoli da istituire secondo quanto previsto dai precedenti numeri 3) e 4), il personale civile della pubblica sicurezza, del Corpo di polizia femminile e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, all'entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attività, continuerà, salvo esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui avrà diritto, a svolgere le attività nelle quali è impiegato; eguale disciplina è riservata al personale adibito a svolgere attività assistenziali o ad esse connesse;

6) previsione che il personale di cui al precedente numero 5) acceda a domanda e previa prova pratica nelle varie qualifiche funzionali dei ruoli stessi — fino a quella corrispondente alla qualifica apicale del ruolo direttivo — in relazione alle mansioni esercitate all'atto del passaggio in tali ruoli, fino alla copertura di non oltre il cinquanta per cento rispettivamente dei posti previsti per l'esercizio di dette mansioni amministrative, contabili e patrimoniali;

7) previsione che dopo l'applicazione del precedente numero 6) possa accedere, a domanda e previa prova pratica, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili per ogni qualifica, nelle varie qualifiche dei ruoli di cui ai precedenti numeri 3) e 4) anche personale proveniente da altre amministrazioni dello Stato, che svolga

attività tecniche proprie delle qualifiche stesse; previsione che al suddetto personale venga attribuito il trattamento economico più favorevole, convertendo in scatti d'anzianità la parte del precedente trattamento eventualmente eccedente quello previsto nei nuovi ruoli;

8) previsione, nella determinazione delle funzioni per il personale di cui ai numeri 2, 3 e 4, di compiti di formazione e istruzione;

9) previsione che prima di procedere all'inquadramento di cui al numero 10.

a) venga riconosciuto ad ogni effetto giuridico e amministrativo il servizio prestato in posizione di ausiliario dai funzionari con questa qualifica, nominati dopo il 25 aprile 1945 e transitati successivamente in ruolo;

b) agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applichino, con la stessa decorrenza, i benefici di progressione nella carriera derivati ai funzionari di pubblica sicurezza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312;

c) agli ufficiali fino al grado di tenente colonnello prima di procedere alle operazioni di cui al numero 10), lettera u), si estendono, ai fini esclusivamente giuridici, i criteri di progressione in carriera fino alla qualifica di vice questore aggiunto previsti per i funzionari di pubblica sicurezza anche prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Restano fermi i criteri per la valutazione dell'anzianità fissati al numero 10), lettera u), e quelli per il passaggio alla dirigenza di cui al numero 13).

d) la dotazione organica dei primi dirigenti della polizia femminile sia elevata da quattro a venti unità e all'attribuzione dei posti portati in aumento si provveda secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583;

10) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalità dell'ordinamen-

to e l'efficienza delle strutture dell'amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo. In particolare:

a) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche del ruolo degli agenti secondo l'anzianità di servizio;

b) previsione che il personale avente attualmente la qualifica di appuntato venga inquadrato nel ruolo degli assistenti secondo i seguenti criteri:

b 1) inquadramento nella prima qualifica degli appuntati che abbiano fino a quindici anni di anzianità di servizio rispettando l'ordine di ruolo;

b 2) inquadramento nella qualifica intermedia degli appuntati che abbiano fino a ventiquattro anni di anzianità di servizio rispettando l'ordine di ruolo;

b 3) inquadramento nella qualifica finale degli appuntati che abbiano superato i ventiquattro anni di anzianità di servizio o i dieci anni di anzianità di grado rispettando l'ordine di ruolo;

c) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato, e che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere di pubblica sicurezza, venga inquadrato nella prima qualifica del ruolo dei sovrintendenti, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e nell'ambito di ciascun concorso la graduatoria di merito per gli appuntati;

d) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vicebrigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti e quello appartenente al ruolo dei brigadieri nella terza qualifica del ruolo dei sovrintendenti;

e) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle quattro qualifiche del ruolo

lo degli ispettori in ragione delle sottoelen-
cate aliquote:

e 1) la metà dei posti disponibili nella qualifica finale;

e 2) i tre quinti dei posti disponibili nelle qualifiche intermedie;

e 3) i due quinti dei posti disponibili nella qualifica iniziale;

f) previsione che l'inquadramento di cui alla lettera precedente abbia luogo nel seguente modo:

f 1) nella qualifica finale, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli carica speciale, che abbiano superato un concorso per titoli di servizio, i marescialli di I classe scelti e di I classe, che abbiano superato un concorso interno per titoli di servizio e colloquio, fino alla copertura dell'aliquote previsto nella lettera e1);

f 2) nella terza qualifica, i marescialli carica speciale che non abbiano superato il concorso o che non vi abbiano partecipato, nonché, fino alla copertura dell'aliquote prevista dalla lettera e2), i marescialli di I classe scelti e di I classe, che, idonei al suddetto concorso interno per titoli e colloquio, non abbiano trovato collocazione nella qualifica finale per mancanza di posti disponibili;

f 3) nella seconda o nella prima qualifica, fino alla copertura delle aliquote previste dalle lettere e2) e e3), i marescialli di I classe scelti e di I classe che idonei al suddetto concorso interno per titoli e colloquio, non abbiano trovato collocazione nella terza o nella seconda qualifica per mancanza di posti disponibili;

f 4) previsione che il personale di cui alle lettere f2) e f3) sia inquadrato nella seconda e poi nella terza e quindi nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori, secondo l'ordine della graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in quelle qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui alla lettera e);

g) previsione che, ultimato l'inquadramento di cui ai precedenti punti e verificata la disponibilità di posti nella terza,

nella seconda o nella prima qualifica del ruolo degli ispettori, sia bandito un concorso interno per titoli di servizio e colloquio, riservato ai marescialli di II e III classe;

g 1) previsione che il personale, che abbia superato il concorso di cui al precedente punto g), sia inquadrato nella terza, nella seconda o nella prima qualifica del ruolo degli ispettori, fino alla copertura delle aliquote previste dalle lettere e2) ed e3);

g 2) previsione che il personale idoneo al concorso di cui alla precedente lettera g), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sia inquadrato, secondo l'ordine di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;

g 3) previsione che il personale, di cui alle precedenti lettere g1) e g2), sia inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima e poi nella seconda, nella terza e quindi nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in quelle qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui alla lettera e);

h) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori frequentino presso una scuola di polizia un corso di aggiornamento di almeno due mesi;

i) previsione che le assistenti di polizia che abbiano maturato il 13° anno di servizio siano inquadrate nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le assistenti fino a 13 anni di servizio siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso;

l) previsione che i marescialli di 1ª classe scelti e di 1ª classe, che non abbiano superato il concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori o che non vi abbiano partecipato, siano inquadrati nella qualifica terminale del ruolo dei sovrintendenti ovvero, a domanda, nell'apposito ruolo ad esaurimento di cui alla lettera p);

m) previsione che i marescialli di II e III classe, che non abbiano superato il concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori o che non vi abbiano partecipato, siano inquadrati nella III qualifica del ruolo dei sovrintendenti ovvero, a domanda, nell'apposito ruolo ad esaurimento di cui alla lettera p);

n) previsione che i marescialli di prima classe scelti e di prima classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso di cui alla lettera f1), siano promossi alla seconda qualifica del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limite di età, infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole;

o) previsione che i marescialli di seconda e terza classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso di cui alla lettera g), siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limite di età, infermità o decesso, col trattamento economico più favorevole;

p) previsione che i sottufficiali, che ne facciano richiesta anche successivamente all'espletamento degli esami per l'accesso alle qualifiche di ispettori, siano inquadrati in appositi ruoli ad esaurimento;

q) previsione che i sottufficiali e gli appuntati del ruolo separato e limitato di cui alle leggi 11 luglio 1956, n. 699, 22 dicembre 1960, n. 1600, 14 febbraio 1970, n. 57, 10 ottobre 1974, n. 496, e quelli in soprannumero di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 225, o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento; previsione che detto personale possa progredire in carriera secondo le modalità di avanzamento previste per i pari grado del ruolo ordinario e nei limiti delle percentuali stabilite alla lettera mm);

r) previsione che per il personale di cui alla lettera q), all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, si provveda, ai soli fini del trattamento di quiescenza, alla ricostruzione della carriera dalla data di entrata in servizio secondo le norme vigenti

per il personale appartenente al ruolo ordinario;

s) previsione che i sottufficiali e gli appuntati che abbiano assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardie aggiunte e ausiliarie, qualora nel momento del collocamento in congedo per limite di età o per infermità, o all'atto del decesso, non siano stati inquadrati nel ruolo di ispettore o di sovrintendente, conseguano aumenti periodici pari al 2,50 per cento dello stipendio per ogni triennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualità di aggiunti o di ausiliari;

t) previsione che i funzionari di pubblica sicurezza sino alla qualifica di vice questore aggiunto e gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sino al grado di tenente colonnello del ruolo ordinario siano inquadrati, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli, nel ruolo direttivo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

u) previsione che l'inquadramento del personale di cui alla lettera precedente nell'ambito di ciascuna qualifica, abbia luogo tenendo conto dell'anzianità di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli, degli incarichi svolti. L'anzianità di servizio va determinata per i funzionari dalla decorrenza della nomina alla qualifica iniziale e per gli ufficiali dalla data della nomina al grado di tenente o dalla data della nomina al grado di sottotenente per gli ufficiali ammessi nel Corpo dopo aver partecipato a concorsi di arruolamento riservati ai laureati;

v) previsione che per le ispettrici, ispettrici superiori e ispettrici capo aggiunte della polizia femminile, si applichi, relativamente all'inquadramento, quanto previsto dalle lettere t) e u);

z) previsione che i dirigenti superiori i primi dirigenti, compresi quelli della polizia femminile, i maggiori generali ed i colonnelli siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della pubblica si-

curezza, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli;

aa) previsione che l'inquadramento, nelle varie qualifiche, del personale di cui alla lettera precedente abbia luogo tenendo conto dell'anzianità di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli e degli incarichi svolti. Agli adempimenti di cui sopra provvede l'organo collegiale competente di cui all'articolo 38. Ai dirigenti generali di pubblica sicurezza e ai tenenti generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42;

bb) previsione che i vice questori, collocati nel ruolo ad esaurimento entro la data del 1° luglio 1980, siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti, nella qualifica di primo dirigente in soprannumero da assorbire in sede di revisione delle dotazioni organiche previste dal precedente punto 10);

cc) previsione che i tenenti colonnelli siano inquadrati, ove ne facciano richiesta, in un ruolo ad esaurimento;

dd) previsione che i tenenti colonnelli, appartenenti al ruolo unico separato e limitato o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento; previsione che detto personale possa progredire in carriera fino al grado di maggiore generale secondo le modalità di avanzamento stabilite per i pari grado del ruolo ordinario e nei limiti delle percentuali stabilite alla lettera *mm*);

ee) previsione che per il personale di cui alla lettera *dd*), all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, si provveda, ai soli fini del trattamento di quiescenza, alla ricostruzione della carriera dalla data di entrata in servizio secondo le norme vigenti per il personale appartenente al ruolo ordinario;

ff) previsione che i tenenti generali, i maggiori generali ed i colonnelli siano inquadrati, a richiesta, in un ruolo ad esaurimento; previsione che i suddetti ufficiali, qualora richiamati o nella posizione di stato

« a disposizione » o « in aspettativa per riduzione dei quadri », siano direttamente inquadrati nel ruolo ad esaurimento predetto; previsione che gli ufficiali del ruolo dei medici siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento salvo che all'atto dell'istituzione dei ruoli professionali di cui al numero 4), optino per il passaggio nei nuovi ruoli;

gg) previsione che le assistenti della polizia femminile con tre anni complessivi di servizio in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082, accedano a domanda alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari, nel limite di un sesto dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e colloquio da espletarsi entro dodici mesi dall'approvazione del provvedimento delegato previsto dal presente articolo; le vincitrici del predetto concorso dovranno frequentare un apposito corso di aggiornamento professionale;

hh) previsione che le appartenenti al ruolo delle assistenti della polizia femminile, che ne facciano richiesta, siano inquadrare in un ruolo ad esaurimento conservando l'attuale stato giuridico e l'attuale progressione di carriera, nonchè i benefici derivanti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

ii) previsione che alle assistenti della polizia femminile, in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, continui ad applicarsi, per un periodo di dieci anni, la normativa vigente per l'accesso alla carriera direttiva prevista per gli impiegati civili dello Stato;

ll) previsione che i sottufficiali e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ove in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso al ruolo dei commissari, e con almeno cinque anni complessivi di servizio, accedano, a domanda, alla qualifica iniziale della carriera di commissario, nei limiti di un quarto dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio e colloquio da espletarsi entro dodici mesi dall'approvazione del provvedimento delegato previsto dal presente articolo. I vincitori del concorso dovranno fre-

quentare un corso di aggiornamento professionale;

mm) previsione che al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento appartenente al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continui ad applicarsi per quanto attiene alla progressione di carriera. la normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.

La progressione in carriera è deliberata dal Consiglio di amministrazione di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

L'avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione alle cessazioni dal servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno.

L'aliquota dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione sarà determinata in ragione di 1/12 all'anno dei tenenti colonnelli iscritti nel ruolo e le promozioni da conferire in ragione del 10 per cento degli ufficiali valutati.

All'avanzamento al grado di maggior generale si procederà ammettendo a valutazione 1/5 all'anno dei colonnelli iscritti nel ruolo e promuovendone uno all'anno.

I maggiori generali iscritti nel ruolo ad esaurimento, al compimento del quarto anno di servizio nel grado, vengono valutati e se dichiarati idonei vengono promossi al grado di tenente generale con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età o per fisica inabilità o per decesso;

11) previsione che il personale dei ruoli ad esaurimento assuma le funzioni e gli obblighi derivanti al personale della Polizia di Stato dalla presente legge, nonché la denominazione delle corrispondenti qualifiche previste nel nuovo ordinamento civile del personale, salva la possibilità di mantenere, a richiesta, la precedente denominazione;

12) previsione che il personale civile di pubblica sicurezza con la qualifica di vice

questore del ruolo ad esaurimento e di ispettrice capo del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, assolva le funzioni della qualifica apicale del ruolo dei commissari;

13) previsione che l'accesso al ruolo dei dirigenti, relativamente al personale che esplica funzioni di polizia, avvenga mediante il superamento di un corso di formazione al quale sono ammessi, in numero non inferiore a una volta e mezzo i posti disponibili, coloro che abbiano superato un concorso interno per titoli e per esami, cui hanno diritto di partecipare gli appartenenti alla qualifica terminale del ruolo direttivo che siano in possesso delle qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni dirigenziali; determinazione dei criteri per l'ammissione al concorso, tenendo conto dei titoli acquisiti e dell'anzianità di servizio e di qualifica, nonché delle modalità del corso di formazione dirigenziale. Nella prima applicazione della presente legge e fino a diciotto mesi dall'emanazione del provvedimento delegato previsto dal presente articolo, i posti accantonati al 31 dicembre 1980 e quelli che comunque si rendono disponibili nelle qualifiche di primo dirigente sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583; i promossi dovranno frequentare un corso di aggiornamento professionale;

14) previsione che il personale direttivo di cui ai numeri 3) e 4) acceda ai ruoli dei dirigenti, ove siano previsti, secondo le modalità di cui al numero 13);

15) previsione che la promozione alla qualifica di dirigente superiore venga conferita, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, ai primi dirigenti che abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni nella qualifica, computando anche il periodo trascorso nel ruolo ad esaurimento, secondo criteri di comparazione dei meriti da stabilirsi con particolare riguardo agli incarichi e ai servizi svolti e alla qualità delle mansioni affidate per specifica competenza professionale o come assunzione di particolari responsabilità anche in rapporto

alla sede di servizio; previsione che dopo un triennio dalla entrata in vigore della presente legge, i primi dirigenti valutati e non promossi alla qualifica superiore che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato, di cui dieci nella qualifica, siano collocati a riposo d'ufficio con la qualifica di dirigente superiore;

16) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie degli appartenenti alla Polizia di Stato;

17) previsione che l'accesso al ruolo di assistente avvenga per anzianità e che l'accesso all'ultimo livello di tale ruolo avvenga dopo aver frequentato con esito positivo un corso d'aggiornamento;

18) previsione che l'accesso al ruolo di sovrintendente avvenga mediante concorso interno, per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti ai ruoli di agente e di assistente che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per quanto attiene all'anzianità di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere;

19) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti;

20) determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;

21) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, l'aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi e i congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

22) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza;

23) incentivazione della mobilità del personale, escludendo nel contempo ogni tipo di mobilità esterna all'amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo;

24) previsione che, salvo l'ipotesi di cui al precedente n. 15) e ferma restando per il personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge la normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età;

25) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantesimo anno di età;

26) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale della Polizia di Stato siano istituiti uno o più organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Nella numerazione degli alinea da 1) a 26), sostituire i numeri arabi con numeri romani e, all'interno dei numeri romani, sostituire le lettere che contrassegnano i singoli capoversi dello stesso numero, con altrettanti numeri arabi, secondo la progressione naturale.

36. 25 LA COMMISSIONE

Al numero 1), in fine, sopprimere le parole: « in base a contingenti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno ».

36. 28 JANNELLI, BARSACCHI, NOCI, SIGNORI, PETRONIO, NOVELLINI, SPANO, DA ROIT

Al numero 6), dopo le parole: « amministrative, contabili e patrimoniali », aggiungere: « e delle dotazioni organiche dei ruoli di cui ai precedenti numeri 3 e 4; ».

36. 27 IL GOVERNO

Al numero 10), lettera c), al settimo rigo sostituire la parola: « prima » con l'altra: « seconda ».

36. 29 JANNELLI, BARSACCHI, NOCI, SPANO, PETRONIO, SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, PITTELLA

Al numero 10, lettera s) sopprimere le parole: « o di sovrintendente ».

36. 30 MARCHIO, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Al numero 10), lettera mm), quinto comma, sostituire le parole: « in ragione di 1/12 all'anno » con le altre: « in ragione di 1/6 all'anno ».

36. 31 MARCHIO, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Al numero 10) lettera mm), all'ultimo comma, al secondo rigo sostituire la parola: « quarto » con l'altra: « terzo », e dopo la parola: « esaurimento » aggiungere le seguenti: « compresi quelli del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia ».

36. 26 IL GOVERNO

Al numero 10), lettera mm) ultimo comma, dopo le parole: « ad esaurimento » inserire le altre: « compresi quelli del ruolo sanitario degli ufficiali medici di Polizia ».

36. 24 SANTALCO, AMADEO, GENOVESE, DEL NERO, MANCINO, CALARCO, DELLA PORTA, SALERNO

Al n. 13) dopo le parole: « alla qualifica terminale del ruolo direttivo », inserire le altre: « o coloro che abbiano almeno nove anni e sei mesi di servizio effettivo nel ruolo ».

36. 1 MURMURA, PAVAN, FLAMIGNI, JANNELLI, SIGNORI, BARSACCHI, NOCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I benefici di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, sono estesi agli ufficiali del ruolo separato e limitato ex combattenti o partigiani in servizio al 1° gennaio 1971 ».

36. 2 MURMURA, PAVAN, FLAMIGNI, JANNELLI, SIGNORI, BARSACCHI, NOCI

M U R M U R A , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , relatore. L'emendamento 36. 25 reca una modifica puramente formale per rendere più funzionale il testo ai fini della comprensione, una volta che capiterà nelle mani dei cittadini e di coloro che devono applicarlo. Conseguentemente devono intendersi modificati i riferimenti contenuti nel testo dell'articolo nonchè in altri articoli del disegno di legge.

JANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Con la soppressione, da noi proposta, delle parole: « in base a contingenti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno » si dà alla norma dell'articolo 36 un significato molto più scorrevole ed una formulazione più corretta. Anzitutto riteniamo che le ragioni pratiche abbiano il privilegio. Se infatti il contingente fosse stabilito per decreto, per modificarlo per esigenze di funzionalità sarebbe necessario un nuovo provvedimento del Ministro. Inoltre mantenendo l'attuale dizione dell'articolo 36 si potrebbe dar luogo ad interpretazioni a nostro avviso restrittive da parte del Ministero del tesoro e della Corte dei conti allorchè si tratterà di stabilire gli aventi diritto all'indennità di istituto, con conseguente possibilità di esclusione solo per un ristretto gruppo di persone in servizio presso il Ministero.

Per evitare queste interpretazioni che a nostro avviso sarebbero scorrette ed erronee e per snellire la procedura di modifica del contingente, proponiamo la soppressione delle ultime parole del n. 1 dell'articolo 36.

SANZA, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANZA, sottosegretario di Stato per l'interno. Gli emendamenti 36.27 e 36.26 riguardano aspetti tecnici. Pertanto si illustrano da sè.

MARCHIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIO. Gli emendamenti 36.30 e 36.31 si illustrano da sè.

SANTALCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTALCO. Signor Presidente, la previsione dell'emendamento 36.24 è stata inserita dalla Commissione nella lettera ff) del n. 10 dello stesso articolo 36. Gradirei che il relatore me ne desse atto. In questo caso ritirerei l'emendamento.

MURMURA, relatore. Infatti questa previsione è contenuta nella lettera ff) dell'articolo 36.

SANTALCO. Ringrazio della precisazione e ritiro l'emendamento 36.24.

MURMURA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, relatore. Gli emendamenti 36.1 e 36.2 sono concordati e tendono a porre rimedio a delle omissioni — il 36.2 — e ad operare l'adeguamento di una disposizione per l'ammissione ai corsi della dirigenza — il 36.1 — per cui li raccomando all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

MURMURA, relatore. Il parere sugli emendamenti 36.28, 36.27, 36.29, 36.30, 36.31, 36.26, nonchè, evidentemente, sul 36.1 e sul 36.2 è favorevole perchè, come dicevo all'inizio, vengono a risolvere problemi di particolare interesse e ad evitare situazioni di sperequazione e di discriminazione tra gli appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza.

SANZA, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.25, presentato dalla Commissione, con l'avvertenza data dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.28, presentato dal senatore Jannelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.27, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.29, presentato dal senatore Jannelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.30, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.31, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.26, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Ricordo che l'emendamento 36.24 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 36.1, presentato dal senatore Murmura e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.2, presentato dal senatore Murmura e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 36.

F L A M I G N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F L A M I G N I . In merito a questo articolo che è il più sofferto di tutta la riforma voglio ancora una volta sottolineare la decisione — che è ben definita — dell'inquadramento degli appuntati con 24 anni di servizio al quinto livello, cioè quello dei nuovi assistenti di terza categoria.

P R E S I D E N T E . Questo lo vedremo in sede di esame dell'articolo 43.

Metto ai voti l'articolo 36 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Dopo l'articolo 36 è stato proposto un articolo aggiuntivo con l'emendamento 36.0.2. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. ...

« I benefici di cui all'ultimo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono estesi ai commissari capi che alla data di entrata in vigore della legge sopra menzionata hanno maturato l'anzianità richiesta per essere scrutinati per il conseguimento della qualifica superiore secondo il precedente ordinamento ».

36.0.2 MARCHIO, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

M A R C H I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **M A R C H I O .** Signor Presidente, questo articolo aggiuntivo proposto dal Gruppo del Movimento sociale vuole innanzitutto riportare un po' di chiarezza in una parte di questa legge.

Questa è una legge tipo lotteria Italia, dove ognuno ha il suo biglietto vincente, i suoi

premi; c'è il primo premio, il secondo e il terzo e c'è anche il premio di consolazione. Ad eccezione di 135 persone, il premio di consolazione è dato a tutti e non si sa perchè a costoro non viene concesso. Allora intendiamo innanzitutto premettere che il consiglio di amministrazione del 29 ottobre 1980 ha promosso alla qualifica di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento 399 vice questori aggiunti. Sono rimasti esclusi dalla promozione circa 160 funzionari di pubblica sicurezza, di cui gran parte di pari anzianità, che non erano stati promossi al grado superiore di vice questore aggiunto solo per carenza di posti in ogni anno. Poichè i benefici contemplati all'ultimo comma dell'articolo 155 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980 sono previsti a favore delle categorie ivi menzionate anche in soprannumero, sarebbe iniquo lasciare fuori da ogni beneficio quei funzionari che attualmente rivestono incarichi direzionali di vasta responsabilità e rilevanza esterna. Si tratta di dirigenti e vice dirigenti di squadre mobili, di DIGOS, di distretti, cioè di gente che non bada all'orario, al rischio, al sacrificio. Si tengono fuori queste persone da questa lotteria che avete messo in palio e nella quale offrite biglietti a tutti quanti, ma soprattutto premi e non si capisce perchè in Commissione ed anche nei discorsi fatti qualche giorno fa con i rappresentanti degli altri Gruppi politici e del Governo ci sia idiosincrasia nei confronti di costoro; forse perchè arriverebbero alla qualifica di colonnelli. Capisco l'idiosincrasia di certi personaggi verso i colonnelli, ma non si tratta di colonnelli della guardia civile, ma di pubblica sicurezza; si tratta di servitori dello Stato come gli altri, ai quali viene data questa possibilità. Se il Governo e le altre forze politiche desiderano fare attenzione a questa nostra richiesta, verrebbe riconosciuto anche a questi 160 funzionari il sacrificio quotidiano nell'adempimento del proprio dovere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A , *relatore.* Innanzitutto respingo la definizione di lotteria di capo

d'anno o di carnevale che è stata data alla normativa contenuta nell'articolo 36. Sono stati risolti dubbi interpretativi ed applicativi su alcune disposizioni legislative e sono stati affrontati e risolti, in termini di dignità e di professionalità, altri problemi. Nessuna offerta di doni o di prebende è stata fatta a coloro i quali non la meritavano.

Voglio aggiungere che la Sottocommissione e la Commissione, nel loro lavoro, al quale qualche volta ha dato il contributo della sua esperienza e della sua intelligenza anche il senatore Marchio, si sono interessate a questo problema ed hanno valutato l'inopportunità, l'illegittimità starei per dire, di una ulteriore promozione di circa 160 commissari capo che non hanno ancora maturato neanche l'anzianità richiesta dalla vigente legislazione per la partecipazione al corso dirigenti. Abbiamo poc'anzi approvato alla unanimità nell'articolo precedente un emendamento che riduce a nove anni e mezzo l'anzianità ai fini dell'ammissione al corso di dirigenti e l'emendamento 43. 1, che andremo ad esaminare, prevede non una promozione di carattere giuridico, ma soltanto un migliore trattamento economico dei funzionari appartenenti al ruolo dei commissari che abbiano prestato servizio senza demerito per quindici anni e di coloro i quali hanno prestato servizio senza demerito per venticinque anni. In questo modo, si dà ai secondi solo il trattamento economico spettante ai dirigenti superiori e agli altri quello di primo dirigente. Perciò, senza trasformare tutti in *caballeros* secondo una tradizione spagnolesca, abbiamo cercato di risolvere il problema affrontandolo in termini di dignità giuridica, senza affollare in maniera eccessiva il ruolo dei vice questori. Per queste ragioni sono contrario all'emendamento del senatore Marchio.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Poichè la materia in esame è trattata in un emendamento presentato dal Governo, che ha una più precisa formulazione, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.0.2, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Art. 37.

(Qualifiche del ruolo degli ispettori e relativa dotazione organica)

Il ruolo degli ispettori è articolato in quattro qualifiche, che assumono le denominazioni di: vice ispettore, ispettore, ispettore principale e ispettore capo.

La dotazione organica complessiva del ruolo degli ispettori è costituita da 7.000 unità, così distribuite per ogni singola qualifica:

| | | |
|--------------------------------|-------|-------|
| vice ispettore | unità | 2.500 |
| ispettore | unità | 2.000 |
| ispettore principale | unità | 1.500 |
| ispettore capo | unità | 1.000 |

La consistenza organica del ruolo degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti sarà, rispetto alla dotazione dei disciolti Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e della polizia femminile, proporzionalmente ridotta di 7.000 unità.

(È approvato).

Art. 38.

(Inquadramento del personale)

All'inquadramento del personale previsto dal precedente articolo 36 si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro e composta dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, o per sua delega da un vice direttore generale, da quattro dirigenti, in rappresentanza dell'amministrazione, e da quattro rappresentanti del personale, designati dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.

(È approvato).

Art. 39.

(Attribuzione delle qualifiche)

Agli appartenenti al ruolo degli agenti della Polizia di Stato è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, al ruolo degli ispettori e alla qualifica più elevata del ruolo degli assistenti è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e quella di ufficiale di polizia giudiziaria.

Agli appartenenti ai ruoli dirigenziali e direttivi del personale che esplica funzioni di polizia è attribuita la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza.

Salvo che ai primi dirigenti che assolvono alla funzione di vice questore vicario, agli appartenenti ai ruoli direttivi e ai primi dirigenti del personale che svolge funzioni di polizia è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 39.

PASTORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola a titolo personale su questo articolo per manifestare il mio dissenso non sulla norma in se stessa dell'articolo 39 che prevede le attribuzioni delle qualifiche, ma per ricordare all'Assemblea che in questo dibattito è stato completamente ignorato il fatto che la Commissione interni della Camera aveva approvato e poi l'Aula respinto un articolo 45 che nel suo titolo « Temporanea attribuzione della qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza » recitava: « Gli ispettori e sovrintendenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza ed i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri che comandano o dirigano unità operative con competenze territoriali hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza li-

mitatamente al periodo di comando e di direzione ».

Questo articolo, approvato dalla Commissione interni, è stato bocciato dall'Aula alla Camera e qui avrei gradito sentire le motivazioni da parte del Ministro in base alle quali non è stato più assolutamente ripreso. Prendo ora la parola con un marchingegno del Regolamento, mentre avrei preferito che le strettoie del Regolamento stesso mi permettessero di presentare un emendamento che non fu presentato tempestivamente in quanto erano state date assicurazioni verbali a cui ho prestato fede e delle quali mi rammarico di non avere prove, in base alle quali l'emendamento sarebbe stato presentato dal Governo. In effetti questa norma nell'attuale momento finanziario non sarebbe costata assolutamente niente, ma avrebbe dato ai marescialli dei carabinieri comandanti le stazioni territoriali quel prestigio e quell'autorità che consentivano loro di legittimare le funzioni che di fatto e per legge assolvono. A mio avviso l'aver totalmente ignorato questa norma che pure la Commissione interni della Camera non avrà certo approvato alla leggera sta a significare un qualcosa che probabilmente si ricollegherà alla interpretazione che da altre parti politiche viene data circa l'autonomia dei sindaci, che non sta a me giudicare. Desidero soltanto che rimanga, specialmente agli effetti della discussione futura che si svilupperà alla Camera dei deputati, quando riesaminerà i nostri testi, ai verbali del Senato la mia totale disapprovazione per questo *vulnus* che di fatto viene inferto all'Arma dei carabinieri. Ritengo perfettamente inutile, in tante disperate circostanze, elogiare e lacrimare, se poi, quando viene richiesta una posizione di dignità e di prestigio in determinate situazioni comunali, si ignora completamente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 39. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 40. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Art. 40.

(Ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)

In relazione alla particolarità dei compiti attribuiti dalle vigenti disposizioni e dalla presente legge all'Amministrazione civile dell'interno, anche per l'attività di supporto degli uffici centrali e periferici del Ministero dipendenti dalle autorità di pubblica sicurezza, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione dell'ordinamento del personale ed all'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno, osservando i seguenti principi e criteri direttivi.

Ferma restando nei confronti del predetto personale l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego statale, devono essere dettate norme, nei limiti dei presupposti indicati nel comma precedente e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, per la ristrutturazione e la dotazione organica delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive, che, fatte salve le posizioni giuridiche acquisite dal personale in servizio, dovranno essere sostituite ciascuna da una qualifica funzionale adeguando il numero dei posti dirigenziali della carriera di ragioneria alle esigenze di funzionamento degli uffici.

Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono riordinati i ruoli del personale operaio, ivi compresi il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e il ruolo degli operai dei magazzini del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Sono altresì definite le qualifiche di mestiere, i relativi organici e le norme di inquadramento del personale con mansioni operaie da utilizzare in modo continuativo presso le comunità della Polizia di Stato.

Sono dettate speciali norme che escludano ogni tipo di mobilità esterna all'Am-

ministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo.

Sono dettate, sentite le organizzazioni sindacali, norme che, nel rispetto delle libertà sindacali, consentano di evitare turbative alla continuità dei servizi essenziali per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai quali siano preposti o addetti i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno. Le norme delegate stabiliscono il quadro dei servizi essenziali la cui interruzione pregiudichi la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Al secondo comma, quart'ultimo rigo, sostituire le parole: « da una qualifica funzionale », con le altre: « da una o più qualifiche funzionali ».

40.1 **MURMURA, PAVAN, FLAMIGNI, JANNELLI, SIGNORI, BARSACCHI, NOCI**

All'ultimo comma dopo le parole: « Amministrazione civile dell'interno », inserire le altre: « posti alle dipendenze della pubblica sicurezza ».

40.6 **SPADACCIA, STANZANI GHEDINI**

MURMURA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, relatore. Si tratta di una questione meramente tecnica, di un errore commesso in sede di approvazione. Come diciamo nel nostro emendamento 40.1, occorre dire: « da una o più qualificate funzionali ». Non vi è nessuna modifica sostanziale.

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. L'emendamento 40.6 tende a limitare la portata della norma e cre-

do che questo sia l'intendimento di chi ha fatto l'articolo, cioè di disporre anche delle norme di regolamentazione dei diritti sindacali e del diritto di sciopero per l'amministrazione civile alle dipendenze della pubblica sicurezza. Questo è lo scopo. Se non è così, non comprendo perchè ciò valga per l'intera amministrazione civile di questo Ministero e non regolamentiamo anche gli altri Ministeri.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 40.6.

MURMURA, relatore. A me sembra che il presente disegno di legge già preveda la dipendenza funzionale dall'amministrazione della pubblica sicurezza del personale dell'amministrazione civile che vi presta servizio, per cui l'emendamento 40.6 non può che trovarmi contrario.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

SANZA, sottosegretario di Stato per l'interno. Sono favorevole all'emendamento 40.1 del senatore Murmura e contrario al 40.6 del senatore Spadaccia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.1, presentato dal senatore Murmura e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.6, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 40 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 41. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Art. 41.

*(Rappresentanze del personale
nel consiglio di amministrazione)*

I rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono eletti direttamente dal personale della Polizia di Stato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Aggiungere il seguente comma:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno tenute nuove elezioni dei rappresentanti del personale ».

41.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . L'emendamento prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno tenute nuove elezioni dei rappresentanti del personale. Si tratta di un comma aggiuntivo all'articolo 41. Credo infatti che le elezioni che ci sono state hanno operato in una situazione transitoria, quella dell'attesa della riforma.

Mi pare giusto prevedere che sei mesi dopo l'entrata in vigore della riforma le elezioni vengano ripetute; se non si è d'accordo sui sei mesi, stabiliamo un anno, ma comunque anzichè attendere la scadenza normale dei quattro anni si proceda all'attuazione del nuovo quadro e quindi al rinnovo delle elezioni. Io insisto molto su questo fatto che è poi il primo banco di prova del sindacato. E non comprendo perchè il Gruppo socialista e il Gruppo comunista sul precedente emendamento che riguardava una delimitazione precisa dell'amministrazione civi-

le non abbiano preso posizione e non la prendano su questo. Io invito anche il relatore e il Governo a prendere posizione su questo perchè mi pare sia opportuno mettere alla prova l'entrata in funzione della riforma non mantenendo situazioni pre-riforma di carattere transitorio.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A , *relatore*. La Commissione è contraria. Non si vede la necessità di fare queste elezioni quando già vi sono persone regolarmente elette in seno al consiglio.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario a questo emendamento che ritiene superfluo poichè in seno al consiglio di amministrazione vi sono già rappresentanti del personale liberamente eletti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 41.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 41. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Art. 42.

*(Nomina a dirigente generale-prefetto
dei dirigenti dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza)*

I dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno, entro il limite di diciassette posti della dotazione organica, vengono nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

I dirigenti generali della pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori della pubblica sicurezza.

I dirigenti di cui al precedente comma sono inquadrati entro il termine massimo di quattro anni fra i dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella anzidetta qualifica.

L'inquadramento fra i dirigenti generali dell'Amministrazione civile può essere disposto anche in soprannumero da riassorbirsi con le vacanze che si verificano fra i posti di cui al primo comma.

Fino al riassorbimento del soprannumero di cui al precedente comma, non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di cui al secondo comma.

Per la preposizione dei dirigenti generali alla direzione degli uffici del dipartimento si osservano rigorosi criteri di professionalità.

Nella prima applicazione della presente legge, il numero dei posti di tenente generale eventualmente assorbiti dai ruoli ad esaurimento vanno temporaneamente detratti dal numero di cui al primo comma sino al loro totale assorbimento.

(E approvato).

Art. 43.

(Trattamento economico)

Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, è stabilito sulla base di accordi di cui all'articolo 95, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Gli accordi sono triennali.

Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio.

Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 95.

Vanno previsti, oltre all'iniziale, più classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera.

L'indennità di cui al terzo comma assorbe l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue:

a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente di prima, assistente di seconda;

b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;

c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di prima, ispettore di seconda;

d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta qualifica del ruolo degli ispettori è attribuito il livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per il VII livello;

e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo;

f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;

g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo è attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni di anzianità di qualifica.

Al personale civile di pubblica sicurezza, che per effetto della promozione ai sensi

dell'ultimo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riveste la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento è attribuito il trattamento economico fissato dall'articolo 133, secondo comma, della citata legge n. 312.

Nella prima applicazione della presente legge è concesso al personale della Polizia di Stato un assegno *ad personam* pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle anzianità di servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualità entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere determinata in relazione alla anzianità di servizio maturata al 1° gennaio 1978.

Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.

Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilità effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario.

Le indennità per la presenza e per i servizi fuori sede nonché il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile.

La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio può essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo modalità prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.

Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16.

L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge.

Le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.

Il trattamento economico del personale appartenente alle funzioni dirigenziali e categorie equiparate è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle norme della presente legge.

Ai commissari del Governo delle province di Trento e di Bolzano, nonché ai prefetti spetta l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L'indennità è pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni.

Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonché al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta una indennità mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennità speciale non compete al personale che beneficia dell'indennità di cui al terzo comma del presente articolo.

Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalità e le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato.

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE E I GRADI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO CON QUELLI DEL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA

| Gradi e qualifiche secondo il precedente ordinamento degli appartenenti al Corpo delle guardie di P. S., ai ruoli del Corpo di polizia femminile e dei funzionari civili di P. S. | Qualifiche del nuovo ordinamento della polizia di Stato | Gradi del personale delle altre forze di polizia |
|---|---|---|
| Guardia di P. S. | Agente 1ª qualifica | Carabiniere |
| Guardia scelta | Agente 2ª qualifica | Carabiniere scelto |
| Appuntato | Assistente qualifica iniziale Assistente 2ª qualifica Assistente qualifica finale | Appuntato Appuntato con oltre 24 anni di servizio o 10 anni di servizio nel grado |
| Vice Brigadiere | Sovrintendente qualifica iniziale | Vice brigadiere |
| Brigadiere | Sovrintendente 2ª qualifica | Brigadiere |
| Maresciallo di terza classe Maresciallo di seconda classe | Sovrintendente 3ª qualifica | Maresciallo ordinario Maresciallo capo |
| Maresciallo di prima classe Maresciallo di prima classe scelto Maresciallo carica speciale | Sovrintendente qualifica finale | Maresciallo maggiore Maresciallo maggiore aiutante scelto Aiutante di battaglia |
| Commissario | Commissario 1ª qualifica Commissario 2ª qualifica | Tenente Capitano |
| Commissario Capo (Commissario con più di quattro anni e mezzo di servizio) | Commissario 3ª qualifica | Maggiore |
| Vice Questore Aggiunto | Commissario 4ª qualifica | Tenente Colonnello |
| Vice Questore | 1º Dirigente | Colonnello |
| Questore | Dirigente Superiore | Generale di brigata |
| Ispettore Generale Capo di P. S. | Dirigente Generale di P. S. | Generale di Divisione |

Nella tabella non sono incluse le qualifiche degli Ispettori, in quanto non vi è corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della P. S. nè con i gradi del personale delle altre forze di polizia.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Dopo il settimo comma, aggiungere il seguente:

« L'indennità pensionabile di cui al terzo comma è attribuita anche al personale della Polizia di Stato in quiescenza ».

43.2

S A P O R I T O

Al sedicesimo comma sostituire la tabella richiamata con la seguente:

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE E I GRADI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO CON QUELLI DEL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA

| Gradi e qualifiche secondo il precedente ordinamento degli appartenenti al Corpo delle guardie di P. S., ai ruoli del Corpo di polizia femminile e dei funzionari civili di P. S. | Qualifiche del nuovo ordinamento della polizia di Stato | Gradi del personale delle altre forze di polizia |
|---|---|---|
| Guardia di P. S. | Agente 1ª qualifica | Carabiniere |
| Guardia scelta | Agente 2ª qualifica | Carabiniere scelto |
| Appuntati | Assistente qualifica iniziale Assistente 2ª qualifica Assistente qualifica finale | Appuntato Appuntato con oltre 24 anni di servizio o 10 anni di servizio nel grado |
| Vice Brigadiere | Sovrintendente qualifica iniziale | Vice brigadiere |
| Brigadiere | Sovrintendente 2ª qualifica | Brigadiere |
| Maresciallo di terza classe Maresciallo di seconda classe | Sovrintendente 3ª qualifica | Maresciallo ordinario Maresciallo capo |
| Maresciallo di prima classe Maresciallo di prima classe scelto Maresciallo carica speciale | Sovrintendente qualifica finale | Maresciallo maggiore Maresciallo maggiore aiutante scelto Aiutante di battaglia |
| Commissario - Ispettrice di polizia femminile (già VII livello, art. 4, legge 11 luglio 1980, n. 312) | Commissario 1ª qualifica | Tenente |
| | Commissario 2ª qualifica | Capitano |
| Commissario capo - Ispettrice superiore (già VII livello con più di quattro anni e mezzo di servizio) | Commissario 3ª qualifica | Maggiore |
| Vice Questore aggiunto - Ispettrice capo (già VIII livello con almeno 9 anni e mezzo di servizio) | Commissario 4ª qualifica | Tenente Colonnello |
| Primo Dirigente di P. S. | 1º Dirigente | Colonnello |
| Dirigente superiore di P. S. | Dirigente Superiore | Generale di brigata |
| Dirigente generale di P. S. | Dirigente Generale | Generale di Divisione |

Nella tabella non sono incluse le qualifiche degli Ispettori, in quanto non vi è corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della P. S. nè con i gradi del personale delle altre forze di polizia. Per quanto riguarda le assistenti di polizia femminile l'equiparazione ai sensi dell'articolo 36 è la seguente:

Assistente (già VI livello, fino a 8 anni di servizio): 3ª qualifica ruolo Ispettori;

Assistente principale (già VI livello, fino a 13 anni di servizio): 3ª qualifica ruolo Ispettori;

Assistente capo (già VII livello, con almeno 13 anni compiuti di servizio): 4ª qualifica ruolo Ispettori.

Al sedicesimo comma, sostituire la tabella richiamata con la seguente:

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE E I GRADI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO CON QUELLI DEL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA

| Gradi e qualifiche secondo il precedente ordinamento degli appartenenti al Corpo delle guardie di P. S., ai ruoli del Corpo di polizia femminile e dei funzionari civili di P. S. | Qualifiche del nuovo ordinamento della polizia di Stato | Gradi del personale delle altre forze di polizia |
|---|---|--|
| Guardia di P. S. | Agente 1ª qualifica | Carabiniere |
| Guardia scelta | Agente 2ª qualifica | Carabiniere scelto |
| Appuntato | Assistente qualifica iniziale Assistente 2ª qualifica Assistente qualifica finale | Appuntato Appuntato con oltre 24 anni di servizio o 10 anni di servizio nel grado |
| Vice Brigadiere | Sovrintendente qualifica iniziale | Vice brigadiere |
| Brigadiere | Sovrintendente 2ª qualifica | Brigadiere |
| Maresciallo di terza classe Maresciallo di seconda classe | Sovrintendente 3ª qualifica | Maresciallo ordinario Maresciallo capo |
| Maresciallo di prima classe Maresciallo di prima classe scelto | Sovrintendente qualifica finale | Maresciallo maggiore Maresciallo maggiore aiutante |
| Commissario - Ispettrice di polizia femminile (già VII livello, art. 4, legge 11 luglio 1980, n. 312) | Commissario 1ª qualifica Commissario 2ª qualifica | Tenente Capitano |
| Commissario capo - Ispettrice superiore (già VII livello con più di quattro anni e mezzo di servizio) | Commissario 3ª qualifica | Maggiore |
| Vice Questore aggiunto - Ispettrice capo (già VIII livello con almeno 9 anni e mezzo di servizio) | Commissario 4ª qualifica | Tenente Colonnello |
| Primo dirigente di P. S. | 1º Dirigente | Colonnello |
| Dirigente superiore di P. S. | Dirigente Superiore | Generale di brigata |
| Dirigente generale di P. S. | Dirigente Generale | Generale di Divisione |

Nella tabella non sono incluse le qualifiche degli Ispettori, in quanto non vi è corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della P. S. nè con i gradi del personale delle altre forze di polizia. Per quanto riguarda le assistenti di polizia femminile l'equiparazione ai sensi dell'articolo 36 è la seguente:

Assistente (già VI livello, fino a 8 anni di servizio): 3ª qualifica ruolo Ispettori;

Assistente principale (già VI livello, fino a 13 anni di servizio): 3ª qualifica ruolo Ispettori;

Assistente capo (già VII livello, con almeno 13 anni compiuti di servizio): 4ª qualifica ruolo Ispettori.

Dopo il diciannovesimo comma, aggiungere i seguenti:

« Ai funzionari del ruolo dei Commissari che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente.

Ai funzionari del ruolo dei Commissari che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore ».

43. 1 MURMURA, PAVAN, FLAMIGNI, JANNELLI, SIGNORI, BARSACCHI, NOCI

All'emendamento 43. 1, al secondo comma, dopo la parola: « Commissari », aggiungere le altre: « e ai primi dirigenti ».

43. 1/1

IL GOVERNO

Dopo l'ottavo comma inserire il seguente:

« Ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è attribuito il trattamento economico previsto per il personale di cui al VI livello *bis* ».

43. 4

IL GOVERNO

C A R O L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R O L L O . Signor Presidente, ho chiesto la parola a nome della 5ª Commissione per indicare anche altri emendamenti che si presume debbano comportare delle maggiori spese.

Per quanto riguarda l'emendamento 43. 2 non vi è dubbio che una ipotesi di maggiore spesa fondatamente esiste. La quantificazione certamente non è facile indicarla per la Commissione, ma penso che il Governo abbia degli elementi di valutazione precisi e matematici. La domanda che allora abbiamo il dovere di formulare a noi stessi è la seguente: visto che sull'emendamento 43. 2, una volta che l'Assemblea ritiene in tutta sua libertà e sovranità di approvarlo, esiste una maggiore spesa, ci sarebbe la copertura? La domanda potrebbe avere una

risposta solo all'articolo 114, quello ultimo, che riguarda la copertura stessa e che in atto ha una quantificazione di spesa pari a 200 miliardi di lire.

Debbo però, sia pure in via parentetica, constatare che il riferimento alla disponibilità finanziaria di bilancio per coprire i 200 miliardi sta nell'accantonamento specifico di bilancio e non di legge finanziaria: nuovi stipendi, nuovi miglioramenti al pubblico impiego. I miglioramenti per il pubblico impiego, secondo gli stanziamenti di bilancio, sono pari a 3.500 miliardi di lire; stanziamenti che attendono le leggi relative. Soltanto 65 miliardi sono stati utilizzati con provvedimenti legislativi sino a questo momento approvati. Rimangono quindi nei fondi globali, nella disponibilità dell'elenco iscritto nella rubrica Tesoro del bilancio, 3.435 miliardi; il che significa che, se è vero, come è vero, che l'emendamento 43. 2 del senatore Saporito comporta una maggiore spesa, è anche vero che in sede di esame dell'ultimo articolo 114 il riferimento all'accantonamento specifico, ove dovesse rimanere così come è concepito, potrebbe offrire allo stato degli atti una copertura adeguata.

Ho voluto dire questo sull'emendamento 43. 2 perchè non vorrei ripetere le stesse considerazioni per altri emendamenti che mi permetto di indicare, perchè, qualora l'Assemblea volesse votarli, bisognerà alla fine esaminare le conseguenze di ordine finanziario e quantificarle, naturalmente con l'aiuto del Governo. Mi riferisco all'emendamento 43. 4 presentato dallo stesso Governo che, una volta approvato, mi sembra che comporti una maggiore spesa, al 96. 4 e al 102. 0. 1. Quest'ultimo merita una particolare attenzione: si tratta di un emendamento aggiuntivo che comporta un allargamento degli organici per determinati posti e uffici, per un totale di circa 3.000 posti. Come si fa a garantire la maggiore spesa derivante dall'aumento dei posti in organico per determinati uffici? All'ultimo comma dell'emendamento aggiuntivo 102. 0. 1 si dice: « La consistenza organica del ruolo degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti è proporzionalmente ridotta di 2.500 unità a compensazione della spesa di

cui ai precedenti commi ». Penso che il Governo proponga quest'ultimo comma perchè parte da una constatazione che in verità la 5ª Commissione molto spesso ha dovuto fare per suo conto e molto spesso ha dovuto criticamente contestare al Governo. Qual è la constatazione, onorevole Sottosegretario? Mi permetto di riferirmi in particolare a lei che segue questi aspetti della legge. La constatazione è la seguente: lo stanziamento di bilancio sarebbe proporzionato ai posti di organico, però questi non sono tutti occupati, quindi il pagamento degli stipendi è inferiore a quello che dovrebbe derivare dalla pienezza degli organici di diritto. Allora una prima considerazione: non c'è dubbio che al riguardo il bilancio è errato per eccesso di stanziamento in rapporto agli organici che non sono pienamente coperti. Debbo dire che in effetti questa circostanza non riguarda solo il Ministero dell'interno, perchè tante volte ci siamo accorti che situazioni di questo tipo si ripetono in altre pubbliche amministrazioni, in altri organici di ministeri. Se questo è vero (come è presumibile che sia, tanto che il Governo ne deriva un emendamento preciso), se è vero che il capitolo relativo al pagamento degli

stipendi dei dipendenti del Ministero dell'interno ha una grandezza superiore a quella giustificabile dai posti effettivamente coperti, vi si dovrebbe pur far riferimento, non in maniera vaga come nel presente emendamento. Ossia i tremila posti circa in più vengono coperti con le maggiori disponibilità del capitolo « x » del Ministero dell'interno, tenuto conto che 2.300 unità non esistono, anche se sono contemplate in bilancio. Una modifica formale in questo senso dovrebbe essere esaminata.

L'emendamento 111.1 ritengo comporti una maggiore spesa.

Ho voluto indicare questi emendamenti, di iniziativa governativa e parlamentare, che ritengo comportino maggiori spese o un coordinamento formale più puntuale, specie per quanto riguarda l'emendamento 102.0.1, più di quanto in atto non esista. Il che significa che, se l'Assemblea approverà questi emendamenti, al momento della formulazione dell'ultimo articolo 114 di copertura dovremo trarne le conseguenze per apportare eventualmente le modifiche relative alla quantità della spesa e alla formulazione letterale da coordinarsi con alcune situazioni d'ordine finanziario che sono proprie del bilancio dello Stato.

Presidenza del vice presidente MORLINO

S A P O R I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . Signor Presidente, a questo punto, più che illustrare l'emendamento, avrei voluto sentire l'orientamento del Governo perchè quanto ha detto il senatore Carollo mi costringe non solo ad una posizione di attesa su questo argomento, ma anche ad una posizione di speranza. Infatti, se ho compreso bene, l'onere previsto per la copertura dell'emendamento 43.2 potrebbe essere rinvenuto nello stan-

ziamento globale previsto nell'articolo finale di questo provvedimento.

Il contenuto del disegno di legge non è demagogico: qui non si vuol fare nessun colpo di mano, ma si tratta di una esigenza largamente sentita. Non si vogliono estendere tutti i benefici del personale in attività di servizio a quello in pensione, ma si vuole estendere l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 e solo questa indennità (e non i meccanismi di miglioramento previsti dal provvedimento in discussione) al personale in pensione. Ho presentato l'emendamento innanzitutto perchè le forze di polizia, cara-

binieri, guardie di finanza, agenti di pubblica sicurezza, sono state costrette in molti casi ad andare in pensione per un fatto che non è dipeso dalla loro volontà. L'aver posto come limite, per l'applicazione di taluni benefici, l'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980 è giuridicamente e moralmente ingiusto perchè, in molti casi, si tratta di personale che è stato costretto ad andare in pensione e ad interrompere il rapporto di servizio per lesioni, per ferite riportate, che non dipendono certo dalla loro volontà. Ora, tenuto conto anche del fatto che l'indennità pensionabile in parola prevista dall'articolo 43 già assorbe l'indennità di istituto che è già stata concessa a questo personale e tenuto conto delle ripartizioni schematiche che la legge n. 312 ha definito allorché si è trattato di applicare i trattamenti migliorativi al personale, vorrei pregare il Governo di chiarire se questo emendamento, che trova in ragioni di giustizia la sua giustificazione, può essere accolto. Il presentatore è consapevole che potrebbero esserci delle difficoltà di copertura per cui è disposto a ritirare l'emendamento e a farne oggetto di un ordine del giorno con il quale però non si impegni genericamente il Governo ad estendere il trattamento di cui al provvedimento in discussione al personale in questione, ma si impegni il Governo a cercare concretamente e in tempi brevi una soluzione che consenta di compiere questo atto di giustizia perequativa nei confronti del personale in pensione.

MURMURA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *relatore*. Indirettamente ho già illustrato l'emendamento 43.1 che reca la firma di alcuni componenti della Commissione. Si è voluto attribuire il miglior trattamento economico senza le promozioni a coloro i quali abbiano prestato servizio per 15 anni come commissari, attribuendo

loro il trattamento economico di primo dirigente, e a coloro i quali hanno prestato servizio per 25 anni senza demerito il trattamento economico spettante al dirigente superiore. In questa maniera, non vengono gonfiati gli organici e si risolve un problema molto sentito da parte delle categorie dei commissari e dei commissari capo.

Voglio, altresì, aggiungere che, per il problema delle pensioni, sarebbe opportuna, uditi i rilievi formulati da alcuni colleghi, una breve sospensione della seduta per verificare se esistono le condizioni per giungere alla soluzione positiva.

SANZA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANZA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento 43.1/1 proposto dal Governo tende a chiarire che i benefici economici concessi al compimento dei 25 anni di servizio spettano anche a chi nel frattempo sia stato promosso primo dirigente.

L'emendamento 43.4 è inteso ad evitare sperequazioni tra l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza e i pari grado della Pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, la invito ad esprimere il parere del Governo sulla questione sollevata dal senatore Carollo.

SANZA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta la proposta di sospensione della seduta per verificare la possibilità di una soluzione in ordine agli emendamenti che comportano maggiore onere.

PRESIDENTE. In accoglimento delle richieste in tal senso formulate, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,20, è ripresa alle ore 18,40).

Dispongo l'accantonamento dell'articolo 43 e dei relativi emendamenti. Procediamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Art. 44.

(Obblighi di leva)

Ferme restando le norme di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343, il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale assunto ai sensi del successivo articolo 47 è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.

(È approvato).

CAPO IV

AMMISSIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 45.

(Limiti di età)

Per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione del personale che esplica funzioni di polizia non si applicano:

a) le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

b) le norme previste dagli articoli 26-*quater* e 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(È approvato).

Art. 46.

(Idoneità psico-fisica e attitudinale)

Gli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, per particolari esigenze l'Amministrazione della pubblica sicurezza può avvalersi di consulenze di organismi civili e militari e di professionisti estranei all'amministrazione.

(È approvato).

Art. 47.

(Nomina ad allievo agente di polizia)

L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto;
- c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;
- d) titolo di studio di scuola dell'obbligo;
- e) buona condotta.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente di polizia, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia.

Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall'articolo 59.

Fino al venti per cento dei posti disponibili nei concorsi di cui al presente articolo può essere riservato ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dalle armi o servizi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almen ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto.

I posti riservati di cui al precedente comma che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma nella forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato.

Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente di polizia ausiliario. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere immesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di cui al secondo comma dell'articolo 48, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.

In ogni caso il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliari siano immessi in ruolo.

Sono soppressi il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1980, n. 343.

Le specializzazioni conseguite dai volontari di cui al presente articolo nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purchè previste nell'ordinamento della Polizia di Stato.

(È approvato).

Art. 48.

(Corsi per la nomina ad agente di polizia)

Gli allievi agenti di polizia frequentano presso le scuole per agenti un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.

Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e delle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.

Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia sono nominati agenti di polizia. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalità previste dal regolamento di cui al penultimo comma dell'articolo 60. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.

Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma.

(È approvato).

Art. 49.

(Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia)

Sono dimessi dal corso:

- 1) gli allievi che non superino il primo ciclo;
- 2) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

3) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

4) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni anche non consecutivi o di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazioni pratiche, l'allievo o l'agente in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica;

5) gli agenti in prova di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

(È approvato).

Art. 50.

(Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia)

Gli agenti di polizia compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti e uffici, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante il secondo semestre del corso di cui all'articolo 48.

Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualità professionali redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio

presso cui è stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione frequentano corsi di specializzazione della durata di sei mesi.

Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano i corsi di specializzazione, non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

(È approvato).

Art. 51.

(Nomina a sovrintendente di polizia)

Il concorso interno e il corso di formazione tecnico-professionale per l'accesso al ruolo di sovrintendente si svolgono secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 59 e al penultimo comma dell'articolo 60.

(È approvato).

Art. 52.

(Nomina ad allievo ispettore di polizia)

L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) godimento dei diritti civili e politici;
- 2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trenta;
- 3) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
- 4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;
- 5) buona condotta.

Gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti e dei sovrintendenti che abbiano superato il trentesimo anno di età e non abbiano raggiunto il quarantesimo anno possono partecipare al concorso per non più di due volte purchè in possesso degli altri requisiti.

A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

Possono altresì partecipare al concorso, in assenza del requisito del titolo di studio, anche fino al raggiungimento del quarantesimo anno di età, i sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di servizio e non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e dimostrino idoneità a specifiche attitudini per le funzioni di ispettore. L'accertamento di tali idoneità ed attitudini avviene attraverso apposita prova d'esame scritta e orale, abilitante alla partecipazione al concorso. Ai candidati di cui al presente comma è riservato un terzo dei posti messi a concorso. Se i posti riservati alla categoria di cui al comma presente non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto comma del presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 59.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Dopo il quarto comma inserire il seguente:

« Il limite di età, di cui al comma precedente, non si applica nei confronti del personale della Polizia di Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di vice brigadiere e di brigadiere ».

52.1 JANNELLI, PAVAN, PINTO, COLOMBO Vittorino (V.), BARSACCHI, SIGNORI, NOCI, DA ROIT, SAPORITO

J A N N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N E L L I . Abbiamo ritenuto opportuno presentare questo emendamento perchè, mentre ai marescialli viene data la possibilità di concorrere alla qualifica di ispettore prescindendo da qualsiasi limite di età mediante un concorso interno, ai vice brigadieri e ai brigadieri (alcuni dei quali solo per pochi giorni non sono stati promossi alla qualifica di marescialli di terza classe) non solo viene preclusa questa possibilità, ma se hanno superato i 40 anni non viene nemmeno concessa la possibilità di concorrere ad ispettore, secondo le modalità del quarto comma dell'articolo 51.

Pertanto l'emendamento proposto intende conferire ai vice brigadieri e ai brigadieri con più di 40 anni di servizio la possibilità di potersi avvalere almeno del disposto di cui al quarto comma dell'articolo 51. È una norma di carattere transitorio che risponde unicamente a criteri, ripeto, di giustizia e di equità.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A , relatore. La Commissione esprime parere favorevole.

R O G N O N I , *ministro dell'interno*.
Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 52.1, presentato dal senatore Jannelli e da altri senatori. Chi l'appriva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 52 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Art. 53.

*(Corsi per la nomina
ad ispettore di polizia)*

Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

Gli ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

(È approvato).

Art. 54.

*(Dimissioni dal corso
per la nomina ad ispettore di polizia)*

Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:

a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;

b) dichiarano di rinunciare al corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.

Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della polizia di Stato.

(È approvato).

Art. 55.

(Nomina a commissario di polizia)

L'assunzione dei commissari di polizia avviene:

a) dopo aver frequentato, con esito positivo, l'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 58;

b) mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) godimento dei diritti civili e politici;
- 2) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
- 3) buona condotta;
- 4) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;
- 5) età non superiore ai ventotto anni.

Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli ispettori, in possesso dei prescritti requisiti e che non abbiano superato il trentottesimo anno di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio di polizia.

I vincitori del concorso sono nominati commissari in prova.

Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dall'articolo 59.

(È approvato).

Art. 56.

(Corsi per la nomina a commissario di polizia)

Ottenuta la nomina, i commissari in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di nove mesi presso l'apposita sezione dell'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 58.

Il corso di formazione si svolge secondo programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno e l'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, dipendenti dell'amministrazione dello Stato o persone estranee ad essa.

Al termine del corso, i commissari in prova, che siano stati dichiarati idonei ai servizi di polizia, sostengono un esame finale sulle materie oggetto di studio dinanzi ad una commissione composta secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 60, e presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di polizia.

I commissari in prova, durante i nove mesi del corso, non possono essere impiegati in servizio di polizia.

I commissari in prova, che hanno superato gli esami finali del corso, sono nominati commissari di polizia.

Essi prestano giuramento e sono ammessi nel ruolo direttivo secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale.

I commissari in prova che non superano l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi.

I commissari, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, sono assegnati ai servizi d'istituto.

(È approvato).

Art. 57.

(Dimissioni dal corso per la nomina a commissario di polizia)

Sono dimessi dal corso i commissari in prova che:

- a) dichiarano di rinunciare al corso;
- b) non superano gli esami del corso;

c) non sono dichiarati idonei al servizio di polizia per il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate;

d) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche se non consecutivi, e di novanta giorni per infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso il commissario in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica

I commissari in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso i commissari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia.

(È approvato).

Art. 58.

(Istituto superiore di polizia)

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla istituzione di una scuola nazionale con sede a Roma per la formazione e specializzazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che assume la denominazione di Istituto superiore di polizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che l'ammissione al concorso di accesso all'istituto sia consentita ai giovani in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente che

non abbiano superato il ventunesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 55;

b) determinazione delle modalità del concorso di accesso, della composizione e nomina della commissione esaminatrice, dei criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati;

c) previsione che al concorso di accesso possano partecipare gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti in possesso dei requisiti prescritti, che non abbiano superato il trentesimo anno di età;

d) previsione che il corso si svolga secondo programmi universitari integrati da materie professionali, secondo piani di studi e programmi di ciascuna materia stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;

e) previsione che al termine del primo biennio gli allievi conseguano la nomina ad aspirante commissario di polizia in prova, dopo apposito giudizio di idoneità del direttore dell'istituto, sentito il collegio dei docenti;

f) previsione che al termine del quarto anno di corso l'allievo, che abbia superato tutti gli esami previsti nel piano degli studi, sia ammesso a sostenere l'esame finale dinanzi ad una commissione composta da docenti delle materie universitarie e professionali dell'istituto e presieduta dal presidente della facoltà di giurisprudenza dell'università di Roma o da un docente universitario da lui delegato; che la commissione sia nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;

g) previsione che, conseguito il diploma, gli aspiranti vengano nominati commissari in prova ed ammessi alla frequenza del corso di cui al primo comma dell'articolo 56 presso un'apposita sezione dell'istituto;

h) determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'istituto, prevedendo la

creazione di tre sezioni, di cui una per le esigenze di cui all'articolo 56 ed una per i corsi di specializzazione;

i) determinazione di modalità per garantire l'osservanza dell'obbligo, che deve essere assunto verso l'Amministrazione all'atto della nomina ad allievo commissario in prova, di permanere in servizio per cinque anni dal conseguimento del diploma, nonchè per l'allontanamento e le dimissioni dai corsi degli allievi aspiranti;

l) previsione di norme che consentano, a coloro che hanno ottenuto il diploma, di conseguire, mediante il superamento di esami integrativi, il diploma di laurea.

(È approvato).

Art. 59.

(Trattamento economico degli allievi e modalità dei concorsi)

Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole.

Le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

(È approvato).

Art. 60.

(Istruzione e formazione professionale)

Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti:

- 1) scuole per agenti di polizia;
- 2) istituti per sovrintendenti di polizia;
- 3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia;
- 4) Istituto superiore di polizia;
- 5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento.

Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino, all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalità e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la più alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilità e capacità di iniziativa.

Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, per le materie corrispondenti a quelle di insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e per le materie specialistiche, tecnico-professionali e per l'addestramento vengono formati elenchi che comprendono docenti universitari o di istituti specializzati e di materie letterarie nelle scuole secondarie di primo e secondo grado di ruolo o abilitati, nonchè magistrati, funzionari di polizia e di altre amministrazioni dello Stato e ufficiali delle forze armate che chiedano di esservi inclusi. Detti elenchi vengono formati da una apposita commissione, costituita dal provveditore agli studi, dal presidente del tribunale civile e penale, dal presidente del tribunale amministrativo regionale, o loro delegati, della circoscrizione ove ha

sede l'istituto o centro o scuola di polizia, dal direttore del medesimo istituto o scuola o centro e da funzionari di polizia nominati dal Ministro dell'interno. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro presso cui gli insegnanti sono chiamati a svolgere la propria attività, tenuto conto del numero degli insegnanti di cultura generale già in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608, che rimangono a domanda nell'attuale posizione fino a collocamento a riposo. Gli insegnanti che sono chiamati a svolgere attività a tempo pieno costituiscono l'organico del personale insegnante della polizia presso ciascun istituto o scuola o centro. Gli insegnanti predetti possono essere collocati nella posizione di fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza e il servizio prestato presso l'istituto o scuola o centro è riconosciuto ad ogni effetto nell'ambito del ruolo di provenienza. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili.

Ai docenti, già in servizio nelle scuole di polizia, viene attribuito lo stesso trattamento economico di quelli di prima nomina, che svolgono analoga attività didattica.

Fuori dei casi in cui il personale docente fruisca di regolare retribuzione a carico della amministrazione di appartenenza, viene corrisposto un compenso determinato in base all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalità degli esami, il collegio dei docenti e gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui al primo comma, da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno.

Il collegio dei docenti esprime al direttore il parere sul giudizio di idoneità di cui agli articoli 48, comma secondo, 53, comma secondo, e 56, comma terzo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Al quinto comma sostituire le parole da: « Fuori dei casi » fino a: « di appartenenza » con le altre: « Fuori dei casi in cui il personale fruisca di regolare retribuzione per l'insegnamento presso gli istituti o scuole o centri, dell'amministrazione della pubblica sicurezza ».

60.1

IL GOVERNO

S A N Z A , sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A N Z A , sottosegretario di Stato per l'interno. L'emendamento 60.1 si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

M U R M U R A , relatore. Il parere è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 60.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 60 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Art. 61.

(Accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che esplica funzioni di polizia)

L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo attinente ai servizi di polizia e ai ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinente ai servizi di polizia, per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali, avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali.

Si applica quanto disposto dall'articolo 59.

La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi è subordinata alla frequenza con esito favorevole di un corso formativo ed applicativo inteso a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia.

(È approvato).

CAPO V

DIRITTI E DOVERI

Art. 62.

(Promessa solenne e giuramento)

I cittadini che entrano a far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza debbono prestare promessa solenne e giuramento di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il rifiuto comporta la decadenza dall'impiego.

(È approvato).

Art. 63.

(Orario di servizio)

L'orario di servizio per il personale della pubblica sicurezza è fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge i turni di lavoro giornaliero sono formati sulla base di quarantadue ore settimanali.

La differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo è retribuita come prestazione di lavoro straordinaria.

Quando le esigenze lo richiedano, gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e della legge 22 luglio 1978, n. 385, per il personale con qualifica dirigenziale. Per i dirigenti generali e qualifiche equiparate rimane ferma la vigente disciplina.

Il personale di cui al primo comma e quello dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale. Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperabile entro le quattro settimane successive.

Il personale di cui al precedente comma, che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane successive.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Al quarto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai dirigenti generali e qualifiche equiparate fino all'emanazione di una nuova legge concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali ».

63.4 MURMURA, COLOMBO Vittorino (V.), JANNELLI, CONTI PERSINI, PINTO, BARSACCHI, NOCI, PAVAN, MANCINO

MURMURA , *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

MURMURA , *relatore*. Il testo proposto dalla Commissione prevedeva l'esclusione del compenso per lavoro straordinario per quanti hanno qualifiche di dirigenti generali o equiparate. Poichè altre amministrazioni (quali quella delle poste, dei trasporti eccetera) hanno esteso il compenso per lavoro straordinario a quanti espletano funzioni dirigenziali, in attesa della legge sulla dirigenza che il Governo si è riservato di presentare, ed anche alla luce delle indicazioni emerse in questa Assemblea, si è ritenuto di estendere questo compenso anche ai dirigenti generali e qualifiche equiparate dell'amministrazione di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

SANZA , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

MAFFIOLETTI . Domando di parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI . Signor Presidente, voglio ridurre al minimo le osservazioni, che pure sarebbero sostanziali e

richiederebbero qualche argomentazione in più.

Innanzitutto, siamo in una fase di ricerca di copertura finanziaria, mentre il relatore presenta, con altri colleghi, un emendamento che aggrava questo problema perchè l'estensione della normativa dello straordinario ai dirigenti generali e qualifiche equiparate aggrava il problema della copertura finanziaria. In secondo luogo, vi è una grossa contraddizione perchè, mentre stiamo varando un ordinamento civile della pubblica sicurezza, deroghiamo all'ordinamento degli impiegati e dei funzionari civili dello Stato: è una contraddizione grave per le conseguenze che ne derivano sul piano normativo generale, perchè è un precedente cui difficilmente si potrà opporre la specificità della polizia, dato che ciascuno ha la sua specificità nell'ordinamento statutario e tra i funzionari dello Stato è viva questa richiesta di specificità e di professionalità.

Inoltre la proposta del senatore Murmura è assai fragile, perchè contiene una definizione temporale; infatti si dice: fino alla emanazione di una nuova legge concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali dello Stato. Si tratta perciò di una normativa provvisoria, che ignora completamente che una nuova normativa per i dirigenti generali sta per essere approntata ed allora nel nuovo ordinamento della pubblica sicurezza bisognerà vedere con serietà il problema degli orari in rapporto alla funzionalità dei servizi, con specifico riguardo a tutto l'assetto della pubblica sicurezza. Qui si fa solo un'elargizione, senza guardare a problemi che non sono solo di normativa generale, di coerenza con la legislazione e con il fatto che passiamo ad un ordinamento civile, ai problemi di funzionalità della polizia in conseguenza dei quali si può dedurre la normativa riguardante il personale.

Soprattutto il problema dei servizi e degli orari e del trattamento economico relativo riteniamo siano questioni da esaminare insieme.

Credo di non dover rivolgere inviti particolari al senatore Murmura per ricordar-

gli che nella Commissione abbiamo respinto tentazioni di derogare al principio dell'onnicomprensività dei dirigenti. Mi rivolgo al Ministro dell'interno per conoscere il suo parere. Si tratta di una questione di coerenza di politica legislativa da parte del Governo e di non aggiungere difficoltà all'iter faticoso di questa riforma, di non creare particolarismi in un quadro così complesso di provvedimenti che riguardano tante categorie del personale di pubblica sicurezza. Il parere del Ministro non potrà non tener conto del fatto che, in vista della riforma della dirigenza statale, occorre a maggior motivo, data la sua imminenza, tener ferma la normativa vigente, salvo riesaminare, nell'ambito della funzionalità della polizia, le cose che occorrerà fare per assicurare un giusto trattamento economico ai dirigenti.

P R E S I D E N T E . Senatore Murmura, intende aggiungere qualcosa?

M U R M U R A , *relatore.* Signor Presidente, credo che la provvisorietà della norma ne consenta l'approvazione da parte dell'Assemblea. Si tratta di una disposizione che, sia pure con carattere temporaneamente limitato, adegua la situazione dei dirigenti generali della pubblica sicurezza, del Ministero degli interni e delle qualifiche equiparate ai colleghi di altre amministrazioni. Abbiamo già detto che tutte le norme di carattere economico devono essere applicate nei confronti di tutte le forze di polizia. Per questo mi permetto di insistere presso l'Assemblea per l'approvazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 63.4, presentato dal senatore Murmura e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 63 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario:*

Art. 64.

(Obbligo di permanenza e reperibilità)

Per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso può essere fatto obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio di cui all'articolo 110.

Il personale che esplica funzioni di polizia ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti od i reparti durante i corsi ed il periodo di addestramento, salvo diversa normativa stabilita nel regolamento di cui al comma precedente.

Per il mantenimento delle mense non obbligatorie di servizio verrà concesso un contributo nella misura stabilita per le mense di eguale natura delle forze armate dello Stato.

(È approvato).

Art. 65.

(Doveri di subordinazione)

Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

- a) del Ministro dell'interno;
- b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;
- c) del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Restano salvi i doveri di subordinazione funzionali degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza verso il prefetto e, nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorità dello Stato.

(È approvato).

Art. 66.

(Ordine gerarchico e rapporti funzionali)

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo.

Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Quando l'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si trova in servizio di ordine pubblico ovvero quando esiste uno stato di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.

Il disposto di cui ai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale derivanti dal nuovo ordinamento della pubblica sicurezza.

Gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Amministrazione civile dell'interno nonché delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato sono tenuti all'osservanza delle disposizioni loro impartite in ragione della funzione da essi esercitata nell'ambito della organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Fermo restando il disposto degli articoli 13 e 14, al personale del ruolo dei commissari e del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato sono trasferite le attribuzioni

proprie dei funzionari della pubblica sicurezza.

L'inosservanza di quanto disposto nel presente articolo comporta responsabilità disciplinari, salva la eventuale responsabilità penale.

(È approvato).

Art. 67.

(Impiego degli appartenenti alla Polizia di Stato)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto.

(È approvato).

Art. 68.

(Doveri fuori servizio per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza)

Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione.

(È approvato).

Art. 69.

(Assistenza religiosa)

A tutto il personale della Polizia di Stato è assicurato, nel rispetto delle libertà costituzionali, il servizio di assistenza religiosa.

Con regolamento del Ministro dell'interno saranno precisate le modalità e le norme di espletamento del servizio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Sopprimere l'articolo.

69.2 SPADACCIA, STANZANI, GHEDINI

Sopprimere l'articolo.

69.1

BRANCA

In via subordinata all'emendamento 69.1, sostituire l'articolo con il seguente:

« Al personale della Polizia di Stato che risiede presso alloggi collettivi di servizio o scuole, è assicurata l'assistenza religiosa, nel rispetto dei principi costituzionali ».

69.6 BRANCA, JANNELLI, NOCI, ULIANICH, LAZZARI, BONIVER PINI, MARAVALLE, ANDERLINI, GUALTIERI, CONTI PERSINI

In via subordinata all'emendamento 69.2 al primo comma sostituire la parola: « assicurato » con l'altra: « assicurata » e le parole: « il servizio di assistenza religiosa » con le altre: « l'assistenza religiosa ».

Consequentemente il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Le modalità e le norme per il suo espletamento saranno precisate con regolamento del Ministero dell'interno ».

69.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 69.2 sopprimere il secondo comma.

69.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per assicurare l'assistenza religiosa è escluso il ricorso ai cappellani militari ».

69.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

B R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, non vorrei che la mia proposta di soppressione dell'articolo 69 apparisse intrisa di anticlericalismo *ancien régime*. Ma è soprattutto la dizione dell'articolo che ci preoccupa e direi quasi ci spaventa. Si tratta di un servizio statale di assistenza reli-

giosa. Già linguisticamente la frase (poco importa se in altre norme o disposizioni la ritroviamo) è un bisticcio, ma il contenuto normativo della frase e di tutto l'articolo 69 dà un colpo in testa a due norme della Costituzione, gli articoli 7 ed 8.

In realtà, se i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati solo dal Concordato ed il Concordato può essere modificato solo con l'accordo delle due parti, questo articolo 69 è in contrasto con lo spirito del Concordato stesso, con il contenuto delle sue norme di attuazione: se non è *contra legem*, dovete convenire che è quanto meno *praeter legem*.

La clausola 13 del Concordato prevede infatti un servizio di assistenza religiosa esercitato anche attraverso l'istituto dei cappellani soltanto per le forze armate o per le forze militari. Nel 1929, quando è stato stipulato il Concordato e ne sono state emesse le norme di attuazione, la polizia non era nè forza militare nè forza armata. Pertanto non si applicava l'articolo 13. Quindici anni dopo c'è stata la militarizzazione della polizia di Stato, ma attualmente, proprio attraverso il disegno di legge che stiamo approvando, la polizia viene smilitarizzata. In sostanza questo disegno di legge è in contrasto con se stesso se, nel momento in cui smilitarizza la polizia, innova nell'ordinamento impegnando lo Stato a un servizio che invece è esclusivamente svolto in seno alle forze armate o alle forze militari secondo lo stesso Concordato.

Quindi, con un atto unilaterale, senza che questo abbia il *fumus* di un qualcosa che si richiami al Concordato, voi allargate questo privilegio della Chiesa nei confronti dello Stato e apportate una diminuzione — dato che ci sarebbe un impegno preciso — alla sovranità dello Stato, mentre lo spirito delle trattative che si stanno conducendo per modificare i Patti lateranensi è nel senso di ridurre e non di accrescere i privilegi. Parlo di privilegio non per l'assistenza religiosa in sé — del resto il diritto all'assistenza religiosa sotto un certo aspetto è costituzionalmente garantito — ma perchè mi riferisco al « servizio statale » di assistenza religiosa e non esclusivamente all'assistenza religiosa.

Vi è inoltre violazione dell'articolo 8 perchè i rapporti con le altre confessioni che non siano la cattolica si regolano attraverso accordi con le stesse. Ora qui, senza che accordi ci siano, anzi mentre sono in corso accordi con lo Stato, nei quali le altre confessioni o alcune di esse rifiutano il servizio di assistenza religiosa, voi invece lo assicurate senza distinguere tra cattolicesimo e altri culti, violando così l'articolo 8 della Costituzione.

Di fronte a tali patenti violazioni della nostra Costituzione non credo ci siano da aggiungere altre parole.

Abbiamo presentato un secondo emendamento, che non è così distruttivo come il primo e nel quale si stabilisce che al personale della polizia di Stato, residente presso alloggi collettivi di servizio o scuole, è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto dei principi costituzionali. Qui siamo nei limiti della Costituzione poichè, se funzionari od agenti chiedono l'assistenza religiosa, gliela si dà, ma in quelle che una volta erano le caserme, dove essa è già praticata — e non saremo noi a volerla cancellare — e nelle scuole che li alloggiavano. Limitiamo l'assistenza religiosa, assicurata dallo Stato, agli alloggi collettivi ed alle scuole perchè se non ci fosse questa limitazione — e nella proposta di legge non c'è — l'assistenza potrebbe essere addirittura prestata dallo Stato anche nei ministeri, nelle questure, nei commissariati e non so dove.

Chiarito che non si tratta di una proposta di stampo antico contraria alla religione, ma soltanto di riportare la norma, che voi vorreste fosse approvata, a limiti e confini consentiti o previsti dalla Costituzione, non ho altro da dire.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Mantengo l'emendamento 69.2, che coincide con l'emendamento 69.1 del senatore Branca, e ritiro gli emendamenti 69.3 e 69.4 per aderire alla formulazione subordinata proposta dal senatore

Branca e da altri senatori del Gruppo della Sinistra indipendente e mantengo l'emendamento 69.5.

Non so se sono anticlericale, *ancien régime*, o cosa altro, ma mi pare che, nello spirito della riforma, volto a superare la struttura militare, bene abbia fatto la Camera dei deputati ad abrogare il servizio di assistenza religiosa. Il che non significa impossibilità o preclusione all'accesso della religione negli istituti di polizia, ma una cosa è il libero esercizio delle attività parrocchiali e altra cosa è invece l'istituzionalizzazione di un servizio di assistenza religiosa. Gli emendamenti subordinati andavano nella stessa direzione, cioè nella direzione di abolire la parola « servizio ».

L'emendamento 69.5, che è anch'esso subordinato, prevede l'aggiunta di un ulteriore comma: « Per assicurare l'assistenza religiosa è escluso il ricorso ai cappellani militari ». Ci saranno poi regolamenti del Ministero, ma noi dobbiamo sancire, come giustamente diceva il senatore Branca, il passaggio dalla struttura militare ad una struttura civile. Allora, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse di istituzionalizzare in qualche forma l'assistenza religiosa, il distacco della polizia dalla struttura militare va formalmente precisato dalla legge. Pertanto sono favorevole in via prioritaria alla soppressione dell'articolo, secondo la scelta compiuta dalla Camera dei deputati e superata dalla Commissione del Senato; sono favorevole alla formulazione subordinata del senatore Branca, col comma aggiuntivo che esclude la possibilità di assicurare l'assistenza religiosa attraverso i cappellani militari.

Vorrei rivolgere ai compagni dei Gruppi comunista, socialista, socialdemocratico, ai liberali e ai repubblicani l'invito a comportarsi su questo articolo come i loro colleghi si sono comportati alla Camera dei deputati, cioè eliminando questa contraddizione con il resto dell'ordinamento.

Abbiamo istituito la polizia di Stato come amministrazione civile dello Stato; perchè preoccuparsi dell'assistenza religiosa in questa e non nelle altre amministrazioni? Nel momento stesso in cui procediamo a questa riforma, manteniamo in questa stessa riform-

ma un vincolo, un limite, una impostazione che essa non dovrebbe più avere.

Concludo con un appello ai rappresentanti dei partiti laici di questo ramo del Parlamento a comportarsi come si sono comportati i loro colleghi dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati.

J A N N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato il senatore Branca ed il senatore Spadaccia. Il senatore Branca ha sostenuto le ragioni per le quali chiede la soppressione *tout court* dell'articolo 69. A questa tesi si è adeguato anche il senatore Spadaccia che aveva già presentato un emendamento soppressivo nel senso indicato dal senatore Branca.

Ebbene, ci siamo posti il problema; lo abbiamo studiato sotto il profilo costituzionale e sotto il profilo dei legami che stringono attualmente lo Stato italiano allo Stato vaticano.

Abbiamo concluso per una soluzione non dico di compromesso, perchè è una brutta espressione, ma per una soluzione corretta sotto il profilo costituzionale. È vero quanto dice il senatore Branca, che sostiene che l'assistenza religiosa è assicurata solo alle forze armate e ai corpi militari dello Stato, per cui una volta che avremo una polizia smilitarizzata una norma del Concordato che suoni nel senso indicato non potrebbe essere invocata a sostegno della dizione dell'emendamento proposto dalla 1ª Commissione. Per questo abbiamo voluto verificare se, là dove vi sono degli agglomerati di persone, vi sia riconosciuta la possibilità per le norme concordatarie dell'assistenza religiosa ed abbiamo accertato che nelle carceri e negli ospedali, dove vi sono agglomerati di persone che non hanno la possibilità di seguire i riti religiosi, o a causa degli orari, o a causa di infermità o perchè carcerati, queste si trovano in una situazione peggiore rispetto al fedele pur avendo eguale di-

ritto di assistere ai riti religiosi. Perciò in questa ottica ci siamo posti il problema di quelle forze di polizia che, pur essendo smilitarizzate, continuano a vivere in agglomerati, in scuole e che per gli orari e la disciplina possono avere difficoltà di assistere ai riti con quella libertà di coscienza a cui dobbiamo riconoscere piena validità.

Quindi abbiamo concluso nel riconoscere, a coloro i quali lo vogliano esercitare, il diritto di usufruire di questa assistenza religiosa. Il nostro emendamento 69.6 è stato firmato per primo dal senatore Branca ed in proposito rivolgo un appello a lui e al senatore Spadaccia perchè non vorremmo che su questo tema così delicato che coinvolge principi di coscienza apparissimo noi come invasi da spirito antireligioso.

Quindi tutti i nostri sforzi sono stati tesi nel ricercare una soluzione che a nostro avviso può trovare un consenso da parte dei tanti cattolici della Democrazia cristiana e mentre rivolgo un invito ai senatori Spadaccia e Branca perchè ritirino gli emendamenti soppressivi di questo articolo e riversino i loro voti su questo emendamento, che pure il senatore Branca ha voluto firmare insieme ad altri colleghi, rivolgo invece un appello agli amici della Democrazia cristiana affinché considerino con molta obiettività e serenità, come abbiamo fatto noi, questo problema e prendano in esame attentamente l'emendamento che noi proponiamo, che a noi sembra possa soddisfare le esigenze del mondo cattolico nell'ambito della polizia di Stato.

Perciò credo che su questo tema non ci debbano essere delle divisioni drammatiche: ritengo che invece si possa veramente utilizzare una occasione per ritrovarci uniti nel difendere e i principi della laicità dello Stato e i principi di tutte le religioni, compresa e prima di tutte la religione cattolica. (*Vivissimi applausi dalla sinistra*).

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I. Signor Presidente, domando di parlare perchè le obiezioni e le questioni sollevate dal senatore Branca hanno un fondamento rispetto alla formulazione dell'articolo 69. Ci sembra d'altro canto che le intenzioni e le argomentazioni dichiarate dal senatore Jannelli siano valide ai fini di una formulazione corretta dal punto di vista legislativo, che può trovare una larga maggioranza in questa Assemblea, al di là di divisioni di principio, in quanto le formulazioni contenute nell'emendamento 69.6 obbediscono ad una logica che è già nella nostra legislazione.

Per questi motivi aderiamo alle argomentazioni e all'invito del senatore Jannelli e voteremo l'emendamento subordinato Branca 69.6.

S C H I E T R O M A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A. Senza scomodare la Costituzione (perchè sia l'emendamento Branca all'articolo 69, sia lo stesso articolo 69 proposto dalla Commissione dicono esplicitamente: « nel rispetto delle libertà e dei principi costituzionali ») e senza fare distinzione di fede religiosa (perchè non la si fa nè nell'emendamento nè nell'articolo), noi ci riconosciamo nell'emendamento Branca e votiamo a favore dello stesso, perchè riteniamo che risolva più correttamente il problema. L'emendamento Branca, infatti, dice: « Al personale della polizia di Stato, che risiede presso alloggi collettivi di servizio o scuole, è assicurata l'assistenza religiosa ». A chi non risiede in alloggi collettivi di servizio o scuole è — come ad ogni altro dipendente dello Stato — assicurata l'assistenza religiosa di cui possono servirsi tutti i cittadini. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M U R M U R A, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, a me compete l'obbligo di difendere il testo licenziato alla unanimità dalla Commissione, con la sola astensione (non con il voto contrario) del senatore Branca. A me sembra che il dibattito qui introdotto dalla illustrazione dei due emendamenti del senatore Branca, fatta dallo stesso collega, non abbia alcun riferimento nè logico nè letterale con il testo votato all'unanimità dalla 1ª Commissione. Infatti in questo testo non si parla per nulla nè di cappellani militari, nè di assistenza religiosa cattolica, ma di rispetto dei principi costituzionali, cui questo servizio di assistenza religiosa deve rispondere. Quindi quello che qualcuno ha detto in sede di discussione non mi sembra del tutto pertinente. Certo è che il valore sostanziale di questa opposizione alla decisione unanime della Commissione è diverso da quello che qui da alcune dichiarazioni si vorrebbe fare apparire. Aggiungo che il riferimento all'ordinamento penitenziario, che invece parla proprio di assistenza religiosa cattolica e non di altri riti, quello alle norme in discussione sul Concordato sia anche questo un argomento che non può trovare accoglimento perchè, se così avvenisse, la norma dovrebbe essere ancora più rigida di quella che invece la Commissione ha elaborato e presentato all'attenzione dell'Assemblea.

Il mio parere contrario nasce anche sulla base di una richiesta unanime di tutte le organizzazioni associative dei lavoratori di polizia e dalla lettura delle norme dettate in tutti i paesi dell'Europa per le forze di polizia. Non è, perciò, una concezione integralista quella che ha guidato la Commissione: è una visione altamente rispettosa dei valori costituzionali e delle esigenze di assistenza morale e spirituale da parte del sacerdote. E del resto, se le modifiche al Concordato *in itinere* dovessero creare un clima diverso, il riferimento del secondo comma ad un regolamento rispettoso dei principi e dei valori costituzionali verrebbe incontro alle modificate esigenze.

Quindi, per ragioni di merito che per me personalmente sono oltremodo valide e pregnanti, ma anche per rispetto al deliberato unanime della Commissione, non posso che esprimere parere negativo su tutti gli emendamenti presentati, sia quelli principali, sia quelli subordinati.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R O G N O N I , *ministro dell'interno.* Il senatore Branca ed altri onorevoli senatori che sono intervenuti in argomento hanno ritenuto di criticare il testo proposto dalla Commissione, censurando in particolare il termine « servizio » (servizio di assistenza religiosa). In che modo? Caricando, a mio giudizio, questo termine di un significato che non ha. Non si tratta qui, senatore Branca, di un servizio di Stato: si tratta soltanto di affidare allo Stato il compito, a cui lo Stato non può sottrarsi, di garantire a tutto il personale della pubblica sicurezza la soddisfazione del diritto all'assistenza religiosa. Questo e non altro. Aggiungo, infine, che queste considerazioni, che vengono fatte da me nello stesso spirito con cui sono state espresse e dal senatore Branca e dal senatore Jannelli, potevano avere, mi pare, in base al principio della reciprocità, uguale e benevola attenzione.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

M A N C I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, dichiaro che voteremo contro tutti gli emendamenti che sono stati presentati. Vedremo alla fine, dalle dichiarazioni dei singoli senatori, se non ne rimanga soltanto uno contro cui egualmente votare. Ho ascoltato con molta attenzione, come sempre, le valutazioni critiche che sono sta-

te avanzate da parte del collega Branca e poichè egli fa riferimento alla dizione, che lo preoccuperebbe e lo spaventerebbe, a dire il vero, vorrei restituirgli questa preoccupazione e questo spavento del nostro Gruppo proprio per gli argomenti che da lui sono stati adottati. Sostanzialmente è stato rilevato che noi, attraverso questo comma, allargheremo i privilegi della Chiesa nei confronti dello Stato italiano .

In effetti non si tratta di privilegi; peraltro il riferimento al rispetto dei principi costituzionali dovrebbe consentire a tutti un minimo di valutazione serena e non acritica nei confronti di un comma che è stato opportunamente ripristinato in sede di Commissione affari costituzionali del Senato.

Se è vero che il Concordato è fonte di obblighi anche nei confronti dello Stato italiano, tuttavia non vi è alcuna norma nè concordataria nè costituzionale che impedisca al legislatore ordinario di poter introdurre una serie di servizi che facciano riferimento all'assistenza religiosa; appare a nostro avviso pacifico che lo Stato italiano sia libero d'estendere alcuni servizi in armonia sia coi principi concordatari che coi principi costituzionali.

Peraltro vorrei far rilevare al senatore Branca che, se la sua preoccupazione derivasse da considerazioni di carattere costituzionale, allora non sorreggerebbe neanche il subemendamento presentato, che delimita il campo di intervento dell'assistenza religiosa e tuttavia viene così formulato: « Al personale della polizia di Stato che risiede presso alloggi collettivi di servizio o scuole è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto dei principi costituzionali ». Limitativo sarebbe soltanto l'ambito di applicazione, ma l'emendamento quanto alla *ratio* non si discosta dal testo approvato in Commissione. Ora delle due l'una: o noi saremmo al di fuori dei principi concordatari e allora, comunque, la norma non potremmo introdurla, nè se facciamo riferimento al servizio nè se facciamo riferimento all'assistenza religiosa, sia pure limitata al campo degli alloggi collettivi di servizio o di scuola, o non lo saremmo. Proprio nel rispetto di questi principi sia la norma che tende alla soppressio-

ne dell'intero comma sia il subemendamento nascondono di fatto il desiderio di soppressione del servizio d'assistenza religiosa e noi su questo evidentemente non possiamo essere d'accordo.

Vorrei, peraltro, sollecitare il collega Janelli, che cortesemente ha rivolto un appello al Gruppo della Democrazia cristiana, di tener conto che la questione va al di là del suo ristretto campo di applicazione; e tuttavia anche la sollecitazione rivolta al nostro Gruppo non può rimanere senza una risposta.

Potremmo trovare un accordo se non delimitassimo il campo dell'intervento. Se è la parola « servizio » che preoccupa, potremmo anche formulare una dizione come appresso: « Al personale della polizia di Stato », sopprimendo fino a scuole, « è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto dei principi costituzionali ». Intendiamo rispettare i principi costituzionali, ma vogliamo anche che venga affidata ad una norma positiva un'interpretazione che l'intervento del senatore Branca affiderebbe di fatto all'amministrazione della polizia. Riteniamo che valga più la pena, nel rispetto dei principi costituzionali, affermare il diritto all'assistenza religiosa anzichè consentire che il servizio venga affidato alla libera determinazione dell'amministrazione: ciò presterebbe il fianco a qualche perplessità, anche da parte di questi banchi. *(Applausi dal centro)*.

P E R N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Chiedo la parola per appoggiare l'emendamento 69.6, ma non mi fermerò su questo argomento. Con ciò preannunciamo che, se fosse respinto questo emendamento, voteremo contro l'articolo così come viene sostenuto dal Governo e dalla Democrazia cristiana. Questo perchè l'attuale disciplina concordataria stabilisce l'obbligo dello Stato d'assicurare il servizio religioso cattolico, trattandosi di Concordato con la Santa Sede, ai militari; in tutte le bozze di revisione del Concordato

che si sono finora conosciute si è sempre parlato di militari, di appartenenti alle forze armate. Non esiste nessuna pattuizione tra lo Stato italiano e la Santa Sede, nè vigente nè ipotizzata per il futuro in sede di revisione, che in qualche modo leghi al personale non militare, dipendente dello Stato, l'assistenza religiosa come un servizio che debba essere prestato dallo Stato italiano. Questa è la prima questione che bisogna tenere presente; questione che va riguardata in base all'articolo 7 della Costituzione, laddove si dice che le modificazioni dei Patti lateranensi accettate dalla controparte non richiedono revisione costituzionale: il che, in altre parole, significa che, se con legge ordinaria e non con legge costituzionale, oltre le materie già pattuite nel Concordato, si estendono servizi religiosi con l'istituzione di servizi da parte dello Stato ad altre categorie di soggetti o ad altre situazioni, se non interviene un non gradimento da parte del Vaticano, questo diventa parte del sistema concordatario.

Se, attraverso una nuova norma, così come il Governo la sostiene, si introduce il principio che per tutto il personale della polizia di Stato, essendo questo non più militare ma civile, si assicura l'assistenza religiosa attraverso un regolamento affidato al Ministro, si aggiunge materia al Concordato. Questo deve essere chiaro per tutti. Il fatto che da parte della Santa Sede non venga opposta nessuna resistenza, o non risulti che ci sia contrarietà, significa di conseguenza che scatta il meccanismo dell'articolo 7 che ho ricordato poco fa. La questione non è di poco momento, dato che siamo in fase di revisione del Concordato, dato che il Parlamento si è espresso numerose volte su questi argomenti, dato che il mandato del Governo in carica, come di quelli precedenti, è stato ben definito dai voti del Parlamento, di questo e dell'altro ramo, e che la commissione che intrattiene i suoi rapporti con la corrispondente commissione della Santa Sede deve agire nell'ambito di quei limiti.

Nasce ora il problema di quegli appartenenti alla polizia di Stato che, non potendo o potendosi trovare in situazioni da non potere svolgere la loro attività come credenti

o partecipare ai riti religiosi fuori della caserma o della scuola o del convitto o comunque di una comunità organizzata in cui si trovino a vivere in ragione del servizio che prestano per lo Stato, avendo, come ogni cittadino, il diritto all'assistenza religiosa, al di fuori del Concordato, al di fuori delle pattuizioni tra lo Stato e la Santa Sede, debbano essere messi in grado di farlo senza che vi osti un sistema organizzativo all'interno della caserma, della scuola o del convitto che glielo impedisca.

Non ha nessun senso pretendere che il commissario di pubblica sicurezza o l'agente che non è accasermato, non frequenta una scuola, non è allievo oppure non si trova in un convitto non possa frequentare la parrocchia, non possa andare a messa; non possa, se vuole, andare alla sinagoga, perchè ne è perfettamente libero durante le ore in cui non presta servizio. È un cittadino come gli altri, perchè è dipendente civile dello Stato, e quindi non rientra in nessun modo nella previsione concordataria del servizio assicurato ai militari. Del resto i richiami fatti sia al caso dei detenuti sia al caso dei ricoverati (non i medici e i paramedici) negli ospedali ubbidiscono a questa stessa *ratio*: si tratta cioè di categorie di cittadini che, per un impedimento indipendente dalla loro volontà, si trovino in situazioni tali da non poter avere l'assistenza religiosa e da non poter partecipare ai riti della loro confessione religiosa.

Questo è un problema reale, ma è l'unico da regolare: non si può andare oltre; altrimenti si creerebbe un precedente, abbastanza rischioso, nei confronti della stessa applicazione dell'articolo 8 della Costituzione, dato che si introduce materia nuova, giacchè l'articolo 8 prevede solo le intese con quelle confessioni religiose il cui contenuto non sia contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato. Se invece si introducesse la possibilità che in generale si passi sopra a possibili intese anche nei confronti di confessioni che non abbiano interesse a realizzarne in questo senso, la legge ordinaria dello Stato precostituirebbe delle situazioni anomale, creando spinosi problemi di costituzionalità.

Il rilievo costituzionale dei Patti lateranensi e ragioni di opportunità politica, i ripetuti voti pronunciati dal Parlamento che segnano un chiaro ambito di indirizzo al Governo nella revisione del Concordato non solo consigliano, ma impongono di non introdurre norme che genericamente parlino di un diritto all'assistenza religiosa del personale della polizia di Stato.

Ripeto che, in questo contesto, si può invece lecitamente introdurre una norma del genere, in quanto il Parlamento si dia carico del fatto che dei cittadini impiegati civili dello Stato — alla pari dei postelegrafonici, dei ferrovieri o dei dipendenti del Senato — si possono trovare, per ragioni del loro servizio, essendo membri di una comunità, nella condizione di non poter esercitare la loro confessione. Solo in questo caso è legittimo l'intervento del legislatore. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

B R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento 69.1.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Anche io ritiro l'emendamento 69.2

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori De Giuseppe, Santalco, Murmura, Del Ponte, D'Arezzo, Manente Comunale, Mancino, Melandri, Romei, Amadeo, Pacini, Fallucchi, Ferrara Nicola, Pavan, Longo, Cengarle, Fracassi, Salerno, Spezia, Del Nero, Damagio, Bausi e Boggio hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 69.6 sia fatta a scrutinio segreto.

D E G I U S E P P E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E G I U S E P P E . La Commissione aveva licenziato, come tutti sappiamo, un testo diverso. Sono stati quindi presentati degli emendamenti su un problema sul quale nessuno intende vedere contrapposizioni e lacerazioni. Vorrei proporre al Presidente ed ai colleghi una sospensione di 10 minuti in modo da dare la possibilità ai vari Gruppi di discutere su questo emendamento, dopo di che ognuno sarà libero, se non sarà stata trovata una soluzione, di assumere le posizioni che crede. (*Proteste dall'estrema sinistra. Repliche del senatore De Giuseppe*).

P R E S I D E N T E . Essendo state esaurite le dichiarazioni di voto e poichè l'Assemblea non mostra di voler consentire ad una sospensione, occorre procedere alla votazione.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Amadeo, Anderlini, Angelin, Antoniazzi, Argiroffi, Ariosto,

Baldi, Barsacchi, Bartolomei, Bausi, Belinzona, Benassi, Benedetti, Beorchia, Berlanda, Berti, Bertone, Bevilacqua, Boggio, Boldrini, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bondi, Bonifacio, Boniver Pini, Branca, Brezzi, Brugger, Buzio, Buzzi,

Cacchioli, Calamandrei, Calice, Canetti, Carlassara, Carollo, Castelli, Cazzato, Cengarle, Chiarante, Chiaromonte, Chielli, Ciacci, Cioce, Cipellini, Coco, Codazzi, Colajanni, Colombo Ambrogio, Colombo Vittorino (L.), Colombo Vittorino (V.), Conterno De-

gli Abbati, Conti Persini, Corallo, Cossutta, Costa,

D'Agostini, Dal Falco, Damagio, D'Amelio, D'Amico, D'Arezzo, Da Roit, De Carolis, de' Cocci, De Giuseppe, Della Briotta, Della Porta, Del Nero, Del Ponte, De Sabbata, De Vito, De Zan, Di Lembo, Di Marino, Di Nicola,

Faedo, Falcucci, Fallucchi, Fassino, Felicetti, Fermariello, Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Ferrari-Aggradi, Ferrucci, Fimognari, Finessi, Fiori, Flamigni, Forma, Forni, Fosson, Fracassi, Fragassi,

Gatti, Genovese, Gherbez, Giust, Gozzini, Granzotto, Graziani, Grossi, Gualtieri, Guerrieri, Gusso,

Iannarone,

Jannelli, Jervolino Russo,

Lai, Lapenta, La Porta, La Valle, Lavezari, Lazzari, Lepre, Libertini, Lombardi, Longo, Lucchi, Lugnano,

Maffioletti, Mancino, Manente Comunale, Maravalle, Marcora, Margotto, Marselli, Martinazzoli, Martoni, Mascagni, Masciadri, Mazzoli, Melandri, Merzario, Mezzapesa, Milani Armelino, Milani Giorgio, Mineo, Miraglia, Mitrotti, Mitterdorfer, Modica, Mola, Montalbano, Morandi, Murmura,

Nepi, Noci, Novellini,

Oriana, Orlando, Ossicini, Ottaviani,

Pacini, Pala, Panico, Papalia, Parrino, Pasti, Pastorino, Pavan, Pecchioli, Perna, Petronio, Pieralli, Pinna, Pinto, Pittella, Pollastrelli, Pollidoro, Procacci,

Ravaioli, Rebecchini, Riccardelli, Ricci, Riggio, Romanò, Romei, Romeo, Rosa, Rosi, Rossanda, Rossi, Ruhl Bonazzola,

Salerno, Salvaterra, Salvucci, Santalco, Santonastaso, Saporito, Sarti, Sassone, Scarmarcio, Scardaccione, Scelba, Scevarolli, Schiano, Schietroma, Sega, Segnana, Senese, Sestito, Signorello, Signori, Spadaccia, Spano, Spezia, Spinelli, Spitella, Stamatii, Stefani,

Talassi Giorgi, Tambroni Armaroli, Tanga, Taviani, Tedesco Tatò, Tiriolo, Tolomelli, Tonutti, Toros, Triglia, Tropeano, Truzzi, Ulianich, Urbani,

Valenza, Valiante, Valori, Vecchietti, Venanzi, Venturi, Vettori, Vignola, Vinay, Vincelli, Visentini, Vitale Giuseppe,

Ziccardi.

Sono in congedo i senatori:

Calarco, Cerami, Degola, Deriu, Fabbri, Giacometti, Granelli, Monsellato, Petrilli, Ripamonti, Segreto, Vernaschi, Vitale Antonio e Zito.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 69. 6, presentato dal senatore Branca e da altri senatori:

| | |
|------------------------|-----|
| Senatori votanti . . . | 243 |
| Maggioranza | 122 |
| Favorevoli | 134 |
| Contrari | 109 |

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 69. 5.

M U R M U R A , *relatore.* La Commissione è favorevole perchè non mi sembra vi fosse la volontà di utilizzare i cappellani militari.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 69. 5, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 69 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario:*

CAPO VI

NORME DISCIPLINARI E PENALI

Art. 70.

(Disciplina e procedimento disciplinare)

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e alla regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) previsione delle seguenti sanzioni disciplinari in ordine crescente di gravità: richiamo orale, richiamo scritto, pena pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio, destituzione;

2) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali è inflitta, e graduazione delle sanzioni rispetto alla gravità delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;

3) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a cinque trentesimi della retribuzione mensile e della possibilità di sostituirla, per gli allievi degli istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;

4) previsione che la deplorazione, cumulabile anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore;

5) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianità, comporti la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare pari alla metà di questa, nonchè un ritardo fino a tre anni nelle promozioni o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio;

6) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze la cui gravità, desunta dalla specie o dalla reiterazione dei comportamenti in contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di polizia, renda incompatibile la permanenza del responsabile nell'Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione;

7) regolamentazione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo i seguenti criteri: determinazione degli organi competenti ad infliggere la sanzione; obbligo di motivazione della stessa; facoltà dell'interessato di ricorrere avverso la sanzione inflitta; determinazione degli organi per il riesame delle sanzioni e lo svolgimento degli accertamenti necessari; previsione che detti organi abbiano carattere collegiale per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria; presenza in tali organi di una rappresentanza del personale designata dai sindacati di polizia più rappresentativi; garanzia del contraddittorio; facoltà dell'inquisito, per le sanzioni più gravi della deplorazione, di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione che gli accertamenti per le trasgressioni comportanti le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e della destituzione vengano svolti da superiori gerarchici appartenenti a servizio diverso da quello dell'inquisito;

8) previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso fino all'esito del secondo; previsione dei

casi di sospensione cautelare dalle funzioni in pendenza di procedimento penale;

9) previsione dei casi e delle modalità di riapertura dei procedimenti disciplinari;

10) previsione di norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti alla entrata in vigore delle norme delegate.

(*E approvato*).

Art. 71.

(*Giurisdizione*)

Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme vigenti e quelle contenute nei successivi articoli.

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, secondo le intese intervenute nella Conferenza dei presidenti di Gruppo della scorsa settimana, in cui si è ritenuto di non protrarre oltre misura gli orari abituali di fine seduta, dobbiamo concludere i nostri lavori.

Rinvio pertanto il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

BERTONE, segretario:

MITROTTI. — *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che il traffico aereo è inceppato e va perdendo colpi per l'ostinazione governativa nel perseguire linee di condotta punitive, rese insopportabili da una pregressa azione del Governo irrispettosa della Commissione trasporti della Camera dei deputati (pluralità

di iniziativa vista come il mezzo più idoneo per assicurare un servizio aereo sempre più efficiente e completo) e della Commissione Robaldo (difficoltà operative e gestionali conseguenti ad uno squilibrato assetto concessorio);

che gli utenti del trasporto aereo stanno rispondendo ai disservizi indotti dai richiamati atteggiamenti governativi disertando in massa i voli (l'occupazione degli aerei si è quasi dimezzata rispetto ai normali livelli stagionali, toccando punte in basso di meno 24 per cento sui voli nazionali e di meno 18 per cento su quelli internazionali);

che, a seguito della tuttora mancata presentazione, da parte dell'« Alitalia », del piano operativo per la rete « Itavia » e del conseguente rinvio dell'incontro previsto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i sindacati hanno già proclamato uno sciopero;

che le anticipazioni rese su detto piano (previsione di pieno impiego dei piloti non prima del maggio 1982) comporterebbero per molti piloti la perdita dei brevetti di volo oltre che l'irrimediabile decadimento del livello tecnico addestrativo;

che la cassa integrazione guadagni garantisce ai piloti solo una parte limitata della retribuzione;

che la crisi indotta dall'« Itavia », oltre che porre in pericolo il posto di lavoro di più di 1.000 dipendenti interni all'azienda, ha coinvolto anche 40 lavoratori assistenti di volo, borsisti del corso di formazione patrocinato e finanziato dalla Regione Lazio e dal Fondo sociale europeo, licenziati dall'azienda « Itavia » e rimasti senza alcuna garanzia occupazionale;

che il ritardo che si registra nell'avvio di una soluzione della crisi concreta ulteriori notevoli danni (fermo di 9 aeromobili) che si aggiungono a quelli, ingentissimi, cumulati negli ultimi due anni (perdita di 4 aeromobili più uno danneggiato per l'« Alitalia-ATI » e perdita di un aeromobile per l'« Itavia »),

l'interpellante chiede di conoscere:

quali siano i contenuti e le proposte del piano operativo « Alitalia »;

quali orientamenti governativi si intendano perseguire al fine di disattivare gli squilibri del settore e, con essi, la sostanziale situazione di monopolio, la carente politica tariffaria e la contraddittoria e discriminatoria gestione delle sovvenzioni;

quali garanzie occupazionali i Ministri competenti intendano offrire ai lavoratori comunque coinvolti nella vertenza « Itavia »;

quali responsabilità intendano perseguire per il grave stato di disagio e di danno pubblico insorto nel settore;

quali rimedi potenziali intendano apprestare a futura garanzia della continuità del servizio pubblico;

quali soluzioni intendano adottare per evitare il protrarsi del penalizzante immobilizzo di risorse tecniche (mezzi e strutture).

(2 - 00256)

MITROTTI. — *Al Ministro delle finanze.*

— Premesso:

che la rimozione dell'ex dirigente dell'Ufficio IVA di Roma aggiunge una ulteriore tessera al mosaico deprimente del degrado di organismi vitali dello Stato;

che l'impossibilità di reperire molte pratiche di rimborso all'atto del passaggio delle consegne al nuovo dirigente dell'Ufficio IVA di Roma, la scomparsa definitiva di alcune e la strana riapparizione di altre (dopo alcuni giorni) mettono in luce gravi responsabilità in danno dell'Erario;

che siffatte evenienze possono ritenersi fatti non isolati, ma comuni a diversi uffici presso i quali è possibile rilevare, oltre al carattere « itinerante » delle pratiche, che fungono da « archivi », sedie e pavimenti...;

che tale stato di cose concreta danni reali e potenziali di notevolissima portata, l'interpellante chiede di conoscere:

quali disposizioni il Ministro intenda impartire al fine di una rilevazione sistematica del grado di operatività, efficienza e sicurezza degli uffici finanziari centrali e periferici;

quali accertamenti intenda disporre per verificare la reale giacenza di pratiche invase;

quali controlli intenda operare al fine di verificare la rispondenza delle trattazioni evase alle direttive impartite;

quali parametri (quantitativi e qualitativi) siano attualmente rilevabili a certificazione di una operatività congrua degli uffici finanziari (rispetto al volume dei redditi dichiarati e/o accertabili);

quali provvedimenti intenda adottare a rimedio delle gravi disfunzioni e carenze esistenti, nell'ottica di una « giustizia sociale » primogenita della « giustizia fiscale ».

(2 - 00257)

MITROTTI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che una grave crisi sta interessando la siderurgia mondiale e che il problema della siderurgia nel nostro Paese si innesta nel contesto di detta crisi internazionale;

che tale stato di crisi manifesta, correlato alla situazione di mercato, non offre margini nè all'ottimismo, nè al liberismo ortodosso;

che deve pertanto ritenersi necessitato il permanere dell'inquadramento dirigistico del mercato europeo dell'acciaio ed attualmente impossibile un ritorno anticipato al sistema di limitazione volontaria della produzione;

che è scontato, purtroppo, che la crisi dell'acciaio non terminerà con il 1981 e che, per percorrere fino in fondo il tunnel « in condizioni di tolleranza sociale », sarà inevitabile ricorrere a capitali pubblici;

che sarebbe tuttavia assurdo, per salvare aziende malate, condannare quelle sane alterando con finanziamenti indiscriminati le condizioni di concorrenza;

che gli aiuti comunitari (oltre le facilitazioni previste dall'articolo 54 del trattato CECA) potranno interessare gli investimenti per la razionalizzazione della produzione, gli interventi di tipo sociale (in caso di disinvestimenti finalizzati alla riduzione delle capacità produttive) e gli aiuti di urgenza;

che la fattualità di siffatti interventi, a livello aziendale, richiede il consenso dei lavoratori e, a livello comunitario, rende indispensabile l'accordo dei « dieci »,

l'interpellante chiede di conoscere:

1) quali orientamenti i Ministri competenti intendano perseguire al fine di indirizzare e guidare a soluzione il problema della siderurgia nel nostro Paese, in sintonia con gli orientamenti comunitari noti;

2) quali azioni interne alle aziende intendano promuovere al fine di conseguire una maggiore efficienza, un miglioramento dei costi, la riqualificazione professionale e l'eventuale pensionamento anticipato;

3) quali provvedimenti intendano adottare al fine di pervenire ad un ricalcolo corretto delle capacità di produzione nazionale ed alla definizione, altrettanto corretta, di piani di ristrutturazione per l'attuazione delle azioni di risanamento governativo.

(2 - 00258)

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che, con precedente interpellanza del 18 novembre 1980 (trasformata nell'interrogazione n. 3-01088 per la discussione in Commissione), veniva chiesto ai Ministri in indirizzo se doveva ritenersi l'equivalente di un « prezzo politico » la riscontrata inerzia del Governo prima e dopo la strage di Fiumicino (17 dicembre 1973);

che fiacco e monco fu l'inaccettabile riscontro reso in Commissione dal sottosegretario di Stato Senza;

che l'acquiescenza rimproverata dall'interpellante trova ulteriore conferma nelle rivelazioni contenute nel libro di Roland Laurent « *L'internationale terroriste démasquée* » edito in Francia;

che, secondo Laurent, il SID aveva, nell'imminenza della strage, inviato alle autorità di Governo un rapporto sul pericolo incombente senza tuttavia ottenere il rafforzamento della vigilanza sulla massima installazione aeroportuale italiana;

che la strage (morirono 30 persone!), secondo lo scrittore francese, sarebbe stata organizzata dalla rete clandestina palestinese *Al Wikab* con l'appoggio di Gheddafi;

che l'inchiesta giudiziaria sulla strage del 17 dicembre 1973 non è arrivata ad alcun risultato, anzi è ancora in fase istruttoria « contro ignoti », benchè i 5 principali responsabili dell'eccidio siano conosciuti, essendo stati arrestati in Kuwait (il capo della spedizione venne anzi ucciso due anni più tardi in Libano da agenti israeliani);

che la « Pan American » (proprietaria del « DC-8 » assaltato) comunicò a suo tempo che i terroristi erano giunti a Fiumicino dall'estero, utilizzando biglietti validi sulla tratta Tripoli-Roma-Madrid-Roma-Tripoli;

che alcuni testimoni della strage affermarono che i terroristi erano in realtà « sette », due dei quali non salirono sull'aereo « Lufthansa » (che trasportò i « cinque » nel Kuwait, dove vennero arrestati dalla polizia locale);

che i « due » che riuscirono a dileguarsi dopo la distruzione del quadrigetto « Pan American » probabilmente rappresentavano la « base » romana del *commando* guerrigliero palestinese (vi è chi sospetta che furono essi a trasformare in un massacro quella che forse doveva solo limitarsi ad un'azione dimostrativa di dirottamento);

che, la sera di martedì 24 febbraio 1981, libici armati si sono potuti introdurre nuovamente nell'aeroporto internazionale di Fiumicino ed hanno potuto portare a termine il loro criminale piano (anche se, fortunatamente, non sono riusciti ad uccidere);

che il nuovo atto di terrorismo libico in terra italiana ripropone in maniera urgente il problema degli agenti di Gheddafi che girano il mondo occidentale (in particolare quello europeo) per seminare terrore e per saldare il conto di una partita iniziata a Tripoli tra chi vuole destabilizzare l'equilibrio politico di tale area,

l'interpellante chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intendano adottare al fine di aumentare e migliorare gli attuali dispositivi di controllo che chiaramente non sono ancora sufficienti a garantire la sicurezza dello scalo di Fiumicino;

quali azioni si intendano intraprendere per smuovere dalle secche della connivenza l'indagine istruttoria della strage del 17 dicembre 1973;

quale posizione ufficiale si intenda assumere nei confronti del mandante Gheddafi;

se non si ritenga conseguenziale ai gravi fatti denunciati e doveroso (per il buon nome delle istituzioni italiane e per l'esigenza di giustizia sentita, non solo dai parenti delle vittime, ma da tutta l'opinione pubblica) annullare la preannunciata visita del dittatore libico a Roma.

(2 - 00259)

CHIELLI, BONDI, LAZZARI, CIACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — La società SIBIT-« Montedison », produttrice del biossido di titanio nello stabilimento situato in località Casone di Scarlino (Grosseto), entro pochissimo tempo potrebbe cessare temporaneamente la propria attività lavorativa e, di conseguenza, assumere provvedimenti negativi nei confronti dei 700 dipendenti che operano negli impianti. Una iniziativa in tal senso avrebbe immediate ripercussioni sugli impianti chimici produttori di acido solforico della società « Solmine », ove sono occupati circa 800 lavoratori, e di conseguenza sulla intera industria estrattiva del minerale pirite del grossetano, ove sono occupati direttamente circa 2.000 dipendenti.

Un'eventuale chiusura dello stabilimento SIBIT-« Montedison » significherebbe liquidare l'intero processo industriale della provincia di Grosseto, le cui ripercussioni di ordine economico, occupazionale e sociale sarebbero gravissime.

La situazione in cui viene a trovarsi la società SIBIT-« Montedison » di Scarlino va ricercata nell'incapacità della direzione e del Governo, che non hanno saputo trovare ed esprimere una politica complessiva adatta ad assicurare all'impianto uno sbocco produttivo che si conciliasse con i gravi problemi del mercato e dell'ecologia.

Le lotte dei lavoratori chimici del Casone, sostenute nell'ultimo decennio, dopo lunghe e serie vicissitudini, ottennero la costruzione di un impianto di depurazione in grado

di rendere pressochè sterili i reflui del processo produttivo del biossido di titanio, impianto il cui costo in lire raggiunse all'epoca una spesa di circa 10 miliardi. A seguito di ciò, il Ministro della marina mercantile, confortato dagli studi e ricerche dell'IRSA e del CNR, concesse l'autorizzazione a scaricare, in luoghi prestabiliti e situati in acque internazionali, i reflui della lavorazione, pari a 2.600 tonnellate giornaliere.

Oggi risulta che tale quantità giornaliera non può essere qualificata ad anno solare, determinando così un'effettiva e consistente riduzione al tonnellaggio del refluo: infatti, non è ammesso il recupero del quantitativo giornaliero non scaricato. Poichè le condizioni navigabili del mare sono mediamente impossibili per 90-110 giorni l'anno, si è di fatto determinata una consistente riduzione dello scarico a mare dei reflui. Per sopprimere provvisoriamente a tale inconcepibile interpretazione del permesso di autorizzazione allo scarico dei reflui, la SIBIT-« Montedison », in accordo con l'Amministrazione comunale di Scarlino, provvede a stoccare a terra, in apposite vasche impermeabili, le quote giornaliere del refluo impossibilitate ad essere scaricate in mare, coprendo così circa 11 ettari di terreno agricolo che è stato possibile destinare allo scopo.

Oggi lo scarico dei reflui a terra senza una rimozione periodica — che può avvenire solo modificando il rateo giornaliero, consentendo il recupero — non è più possibile per fattori ubicativi, tecnici, economici.

Gli interpellanti chiedono, pertanto, al Presidente del Consiglio dei ministri, di far conoscere:

quali misure intenda assumere con urgenza per rimuovere gli ostacoli che impediscono la modifica del rateo-scarico a mare, consentendo la regolare attività produttiva dello stabilimento;

se non ritiene, mediante un'azione di coordinamento tra i vari Ministeri interessati, di dover decidere quali iniziative politiche, scientifiche e tecniche sono necessarie per dare attuazione ad un processo produttivo diverso dall'attuale, che, nelle more dell'attuazione della direttiva CEE in materia di inquinamento, renda lo stabilimen-

to più salubre, più economico ed in grado di aumentare la produzione, creando così le premesse per conquistare importanti quote di mercato mondiale del prodotto biossido di titanio, fino ad oggi assunto nella modesta percentuale del 4 per cento;

se non ritiene necessario un coordinamento delle iniziative con la Regione Toscana, gli enti locali ed i sindacati perchè, oltre a dare impulso produttivo allo stabilimento SIBIT-« Montedison », venga migliorata anche l'attività produttiva dello stabilimento « Solmine » di Scarlino e delle miniere di pirite del grossetano, assicurando così una migliore e maggiore prospettiva al processo industriale della Toscana.

(2 - 00260)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito al senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B E R T O N E , segretario:

MITROTTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Premesso:

che la decisione del TAR del Lazio riguardo al numero chiuso nella facoltà di odontoiatria ha sollevato commenti risentiti tra gli aspiranti a tale accesso;

che la « trovata » viene posta in relazione con lo scadimento dei titoli di studio e con le selezioni attuate attraverso organi dal dubbio funzionamento;

che da più parti viene sottolineata la carenza numerica dei dentisti;

che lo sbarramento del numero chiuso si presta al superamento attraverso la facoltà di medicina, così concretandosi situazioni di deprecabile sperequazione,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri competenti intendano adottare al fine di sanare le situazioni di danno lamentate.

(3 - 01250)

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che, con atto di umana, civile sensibilità e di alto decoro dello Stato, la Repubblica greca ha assentito alla tumulazione (nei pressi di Atene ed accanto a tutti i sovrani ellenici) della salma dell'ex regina Federica;

che la bara era avvolta nella bandiera greca e sotto lo stemma reale era scritto il motto: « La mia forza è l'amore del popolo »;

che per partecipare ai funerali della madre è stato consentito il ritorno in Grecia, dopo 14 anni di esilio, dell'ex re Costantino e dei familiari;

che tale evento sollecita un atto di coraggio che consenta di uscire dalla giungla dell'antistoria scrollandosi di dosso risentimenti e meschinità che di certo non servono a riempire spazi politici ed ideologici;

che la perdurante disattesa di un gesto riparatore (seppur tardivo), nulla togliendo a chi edificò la storia, bollerebbe, quali suoi occasionali inquilini, quanti mostrassero ostinatamente di giudicarla con le categorie mentali dei necrofori e degli sciacalli;

che virilmente, democraticamente e civilmente è decisamente da fugare l'ombra postsavoiarda di un diverso regno in cui sovrano è l'odio e sovrana è la trivialità,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga maturi i tempi e le sensibilità dei governanti del popolo italiano per il raggiungimento, con la sepoltura dei Reali d'Italia nel Pantheon, di soglie certe di civiltà e di umanità.

(3 - 01251)

MITROTTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che la situazione interna del carcere di Trani viene definita esplosiva ed è tale da indurre molti agenti di custodia a premere per un immediato trasferimento in qualsiasi altro carcere;

che altrettanto chiedono numerosi detenuti « comuni », mentre diversi « autonomi » (quelli che si dissociarono dagli organizzatori della rivolta del 28 dicembre 1980) si fanno punire e chiudere in isolamento

piuttosto che convivere in cella con « brigatisti » e « piellini »;

che i detenuti « politici » più duri stanno continuando la guerra al sistema carcerario, alle galere di massima sicurezza ed alle norme che regolano la « differenziazione », terrorizzando le guardie, rendendo inabitabili le celle, distruggendo suppellettili e servizi,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di restituire alla normalità il carcere di Trani e di garantire agli agenti di custodia l'espletamento dei propri compiti con assoluta tranquillità e sicurezza.

(3 - 01252)

SAPORITO, URBANI, MAFFIOLETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

quali indirizzi intenda promuovere il Governo per risolvere la grave situazione finanziaria determinatasi nella società GERI, occupata da lungo tempo dalle maestranze;

quale sia il livello di partecipazione azionaria della GEPI nella stessa società e quali siano state le variazioni delle quote azionarie e se a tali variazioni abbiano corrisposto specifiche motivazioni per l'intervento pubblico e con quali esiti produttivi,

quale sia la consistenza delle diverse sovvenzioni erogate e dei mutui concessi alla stessa GERI e come tali capitali siano stati utilizzati.

Considerando la necessità di tutelare adeguatamente il patrimonio aziendale e l'occupazione, nonché di verificare la legittimità di condotta delle parti private e l'espletamento dell'azione di controllo da parte della GEPI, gli interroganti chiedono, infine, di conoscere quale sia attualmente lo stato della situazione aziendale e quali decisioni urgenti intenda assumere la finanziaria pubblica, sia per impedire operazioni speculative che per assicurare le basi del risanamento produttivo dell'azienda.

(3 - 01253)

CONTERNO DEGLI ABBATI, RUHL BONAZZOLA, CHIARANTE, CANETTI, MASCAGNI, PAPALIA. — *Al Ministro della pub-*

blica istruzione. — Premesso che è in corso un'agitazione del personale docente e non docente delle scuole italiane all'estero, dalla quale deriva disagio alle comunità italiane ivi residenti, gli interroganti chiedono di conoscere quali ostacoli si frappongono all'avvio di una trattativa con i sindacati per il personale in servizio all'estero, trattativa per la quale esisteva un impegno al momento della conclusione degli accordi sul precariato e sul reclutamento.

(3 - 01254)

CONTERNO DEGLI ABBATI, RUHL BONAZZOLA, CHIARANTE, CANETTI, MASCAgni, PAPALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato:

che la gestione finanziaria dell'opera nazionale « Montessori » ha prodotto continuo aumento del *deficit*, dovuto in gran parte a mancati versamenti INPS per i lavoratori;

che la presenza dei commissari di Governo non ha fatto piena luce sulla situazione,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quale sia la reale situazione economica dell'ente, quali le cause e le responsabilità;

quali provvedimenti siano stati presi, sia per sistemare la situazione assicurativa e contributiva del personale, sia per garantirne il lavoro;

quali decisioni siano state prese in relazione alla trasformazione dell'ente.

(3 - 01255)

SAPORITO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il pensiero del Governo sul grave attentato criminoso avvenuto il 24 febbraio 1981 all'aeroporto di Fiumicino (Roma), nel corso del quale due terroristi hanno perpetrato una vera e propria imboscata contro due fratelli libanesi.

(3 - 01256)

ARGIROFFI, SESTITO, TEDESCO TATO, TROPEANO, RUHL BONAZZOLA, ROSSANDA, LUCCHI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto accaduto a Maierato (Catan-

zaro), dove un bimbo di 4 mesi, Remo Alessandria, è deceduto per denutrizione.

Ultimo di 10 figli, il bambino è stato visitato il 28 febbraio da un sanitario che lo ha trovato gravemente piagato, le ossa coperte dalla sola pelle, gli occhi incavati dalla disidratazione. Trasferito in ospedale dal tugurio nel quale abitava con i familiari, vi è giunto cadavere.

La casa del manovale Carmine Alessandria e della sua famiglia è costituita da 2 vani, in uno dei quali dormono ammucchiati i 9 figli, da una cucina di 2 metri quadrati e da un servizio igienico di un metro quadrato, i muri neri dal fumo, niente tegole, niente vetri alle finestre

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere:

a) come è possibile che una situazione così terribile non fosse conosciuta dalle locali autorità;

b) se si è mai compiuto qualche intervento per aiutare la sventurata famiglia cui apparteneva il piccolo Remo;

c) perchè, pur essendo completate da ben 7 anni, non vengono ancora assegnate le case popolari a Maierato, e in particolare per quali ragioni la famiglia Alessandria è stata esclusa dalla graduatoria: in tal senso, si fa notare che le case sono già in fase di decadimento, ciò che renderà necessaria una nuova opera di restauro da parte dello IACP, prima che la loro abitabilità venga resa possibile.

Gli interroganti sottolineano che il borgo di Maierato si trova a qualche chilometro soltanto dall'importante centro di Vibo Valentia e da Vibo Marina, in una zona considerata fra le più produttive della Calabria, dove sono operanti il centro siderurgico del « Nuovo Pignone », il più grande cementificio regionale, l'aeroporto internazionale di Lamezia, le industrie SIR, il più grande mobilificio calabrese, un nodo autostradale di notevole importanza (a non oltre 2 chilometri), uno dei più grandi ospedali della regione, con circa 1.200 posti-letto, e la grande diga dell'Angitola.

Quanto esposto costituisce una documentazione della maniera mostruosa con la quale si è guardato al complesso della re-

gione, sovrapponendo al complesso sociale scelte che non hanno risolto episodi tragici come quello di Maierato, i quali dimostrano che nulla si è modificato nella storia della miseria calabrese.

Gli interroganti ricordano che episodi così angosciosi testimoniano, da una parte, le responsabilità dei gruppi politici che da un trentennio gestiscono cinicamente paesi flagellati dalla miseria come Maierato, e più in generale regioni come la Calabria, e dall'altra, confermano le impressionanti cifre di mortalità infantile e le *noxae* sociali della regione, e ciò a memoria di quanti non si accorgono che la fame uccide non solo i bambini del Terzo mondo, ma anche quelli di una società di cui anzitutto abbiamo responsabilità.

(3 - 01257)

ARGIROFFI, TROPEANO, SESTITO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se non ritengano opportuno accogliere favorevolmente le richieste di recente avanzate dagli enti locali calabresi, in una serie di riunioni, per quanto riguarda l'utilizzazione in sede locale del metano trasportato dal gasdotto che, proveniente dall'Algeria, attraversa la Calabria, ciò che gli interroganti sollecitano al fine di risolvere uno dei più importanti problemi energetici della regione e per consentire la promozione di un'organica serie di interventi produttivi e sociali.

Gli interroganti sottolineano che i lavori di costruzione del metanodotto, protrattisi per parecchi mesi nello Stretto di Messina e sul suolo calabrese, dopo aver suscitato interesse e speranze nelle locali popolazioni, si sono presto rivelati come una nuova delusione da aggiungersi ai tanti inganni già consumati ai danni della Calabria, non ultimo dei quali la mancata edificazione del 5° Centro siderurgico.

Gli interroganti ricordano che, secondo recenti notizie, si prevede di raddoppiare la misura del gas esportato dall'Algeria e di rifornire altri Paesi d'Europa, ciò che rende ancor più mortificante il disinteresse dimo-

strato dal Governo e dalle locali autorità competenti per il problema di rifornire di metano il Mezzogiorno, al fine di favorire iniziative moderne di agricoltura, di insediamenti industriali e di servizi sociali.

Gli interroganti ricordano, altresì, che già oggi la Calabria produce più energia di quanto non ne consumi e che tale rapporto sfavorevole rischia di aggravarsi ulteriormente qualora la regione non fosse messa nelle condizioni di utilizzare importanti fonti quali il gas metano ed il carbone.

Gli interroganti fanno, infine, riferimento al grande sciopero di Cosenza dove, venerdì 27 febbraio 1981, 40.000 calabresi hanno manifestato per il progresso ed il lavoro, e ricordano che quello della metanizzazione costituisce uno dei punti qualificanti della piattaforma elaborato dai sindacati e dalle forze politiche democratiche della regione Calabria.

(3 - 01258)

SASSONE, TALASSI GIORGI, SESTITO, MIRAGLIA, CHIELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati presi o si intendono prendere da parte del Governo:

per la completa elettrificazione rurale, tenendo conto che al 31 dicembre 1978, secondo la relazione del consiglio di amministrazione dell'Enel, a totale esaurimento dei fondi stanziati, risultavano 570.000 abitanti privi del servizio elettrico, per l'83 per cento del totale nel Mezzogiorno, dei quali 260.000 con residenza permanente in case sparse e 310.000 con residenza stagionale, mentre il fabbisogno finanziario per completare la elettrificazione ammontava a circa 460 miliardi di lire;

per l'intervento pubblico a favore delle cosiddette zone rurali « sottoelettrificate », dove esistono gravi limitazioni allo sviluppo delle utilizzazioni civili ed agricole, zone nelle quali, secondo un'indagine dell'Enel del 1972, gli utenti residenti erano circa 470.000 e la spesa occorrente per sostenere il potenziamento dei rispettivi impianti ammontava a circa 370 miliardi di lire, problema che riguardava per l'80 per cento le regioni del Centro-Nord.

In particolare, si chiede di conoscere:
quante sono le aziende agricole prive del servizio elettrico in ogni regione;

quale tipo di finanziamento pubblico il Governo intende realizzare per elaborare un piano di intervento a favore delle aziende coltivatrici;

entro quale anno del decennio '80 si intende completare l'elettrificazione rurale nel nostro Paese, compreso il potenziamento delle zone « sottoelettrificate », per mettere le aziende agricole nella condizione di attuare gli obiettivi produttivi previsti dal piano agricolo nazionale e da quello agricolo-ali-mentare di cui si attende la presentazione.

(3 - 01259)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MITROTTI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che il responsabile CISNAL-Telstato di Messina, in ripetute occasioni, ha denunciato il modo settario di gestione e ripartizione del lavoro straordinario;

che il riscontro reso dalla Direzione generale personale e affari generali, rep. 2º, sez. 1ª, alla denuncia scritta del 15 novembre 1980 è stato svuotato di contenuto dalla ulteriore denuncia del responsabile CISNAL-Telstato indirizzata, in data 29 gennaio 1981, al direttore centrale del personale e affari generali - Azienda di Stato per i servizi telefonici;

che dalle puntualizzazioni contenute nella predetta denuncia del 29 gennaio 1981 emergono gravi responsabilità dell'Ispettorato V zona (per aver reso informazioni non vere) oltre che del responsabile di zona (per le carenze evidenziate nella gestione dell'Ufficio interurbano statale - Azienda di Stato per i servizi telefonici di Messina),

l'interrogante chiede di conoscere quali accertamenti si intendano disporre e quali provvedimenti si intendano adottare al fine di rimuovere le situazioni di danno lamentate.

(4 - 01769)

MITROTTI, PECORINO. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che nella città di Agrigento, a causa della mancanza dell'acqua all'interno dell'edificio postelegrafonico, il personale subisce intubili e pesanti condizionamenti di natura igienica;

che nella città di Ragusa, data la ristrettezza della sede postelegrafonica, i servizi igienici sono stati adibiti ad archivio,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare al fine di sanare le gravi carenze lamentate.

(4 - 01770)

MITROTTI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che il « Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni e relativo trattamento economico » (legge 3 aprile 1979, n. 101), nella declaratoria di categoria (articolo 3) assegna l'VIII categoria alle « attività di diretta collaborazione con i dirigenti e loro sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza »;

che, a seguito delle ripetute rimostranze del responsabile CISNAL-Telstato di Messina, invocanti il dovuto rimedio all'assenza totale di un interlocutore dell'azienda (avente mansioni e responsabilità adeguate) presso l'Ufficio interurbano dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, risulta formalmente abilitato a tanto il signor Cerruti, già in forza presso detto ufficio;

che il prefato signor Cerruti risulta solo di recente inquadrato nella VI categoria;

che nessun ordine di servizio interno ha fino ad oggi acclarato le reali mansioni assegnate al signor Cerruti (il quale ama qualificarsi « sostituto del direttore »), nè le motivazioni legittimanti l'incarico conferito (se conferito),

l'interrogante chiede di conoscere:

se risponde al vero che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici abbia conferito

al signor Cerruti, dipendente presso l'Ufficio interurbano di Messina, l'incarico di sostituto del direttore ed in quale data;

quali legittime motivazioni sottendono l'affidamento di mansioni superiori non suffragate dalla possibilità oggettiva di conferire la categoria (VIII) corrispondente al nuovo incarico.

(4 - 01771)

MARAVALLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se risponde a verità quanto riportato oggi, 3 marzo 1981, dal giornale « Il Messaggero », in merito alla perdita del rimborso dei diritti di pesca da parte della CEE.

In base a tale articolo sembrerebbe che la Commissione CEE non avrebbe ricevuto alcuna domanda di rimborso da parte dell'Italia prima della scadenza del 31 dicembre 1980. L'articolista adombra il sospetto che tale mancanza di richiesta sia dovuta a lentezze burocratiche compiute dal Ministero della marina mercantile e dal Ministero del tesoro.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se quanto scritto corrisponde al vero e quali provvedimenti si intendono adottare a che per gli anni venturi non si ripeta tale inconveniente.

(4 - 01772)

SALERNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che l'allegato « A » annesso al regio decreto 5 febbraio 1928, n. 277, concernente l'organico delle scuole magistrali, prevede l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della pedagogia e che l'allegato « B » annesso allo stesso regio decreto, riguardante gli « orari di insegnamento e di tirocinio », prevede nelle classi I, II, III, rispettivamente, ore 4, 4, 4 di pedagogia ed ore 2, 4, 4 di tirocinio;

che il decreto 1° ottobre 1974, n. 6180, emanato dal Ministro della pubblica istru-

zione di concerto con il Ministro del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1975, con il n. 3714, relativo al « decreto formale e tabelle organiche del personale direttivo e docente delle scuole magistrali statali », prevede — con conseguente obbligo di orario del titolare — l'istituzione di una cattedra di pedagogia nelle tre classi di un corso ed in una classe di un altro corso (ore 16), nonché l'istituzione della seconda e terza cattedra soltanto in presenza di funzionamento, rispettivamente, di tre e quattro corsi;

che tale procedura viola le disposizioni di cui al decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 571, e conseguenti disposizioni applicative, in quanto con il contingente di ore spettanti alle classi di due corsi completi più due classi può sorgere la seconda cattedra di pedagogia senza necessariamente verificarsi l'esistenza della terza classe del terzo corso;

che, antecedentemente all'emanazione del sopra citato decreto interministeriale, l'obbligo di orario del docente di pedagogia veniva soddisfatto con il completamento nelle ore di « tirocinio e conferenze sul tirocinio » (12+10);

che vi è discordanza tra quanto previsto dall'allegato « A » ed il decreto ministeriale sopracitati in merito alla natura del posto dell'insegnante di classi del grado preparatorio circa il conferimento dell'insegnamento del tirocinio (nel primo atto è previsto che si istituiscono posti di ruolo, nel secondo, invece, è previsto che l'insegnamento venga dato per incarico),

l'interrogante chiede di conoscere l'avviso del Ministero in merito alla possibilità di istituire la cattedra di pedagogia nella scuola magistrale, in analogia con quanto è prescritto per gli istituti magistrali, costituita dalle 12 ore di insegnamento in un corso completo con obbligo di completamento fino a 18 ore per conferenze sul tirocinio nel medesimo corso, al fine di assicurare unità di indirizzo didattico, lasciando la rimanente parte pratica del tirocinio all'insegnante di scuola materna (da stabilire se di ruolo o non di ruolo), oppure in compresenza.

Poichè il problema investe parte non trascurabile della vita didattica nel tipo di scuola in questione, l'interrogante chiede che venga adottata ogni utile iniziativa al riguardo.

(4 - 01773)

ARGIROFFI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il motivo per il quale la Guardia di finanza non ha ancora provveduto ad esperire le indagini disposte dalla Procura generale della Corte dei conti di Roma in merito ad asserite responsabilità degli amministratori del comune di Galatro (Reggio Calabria) relativamente alla mancata riscossione degli oneri di urbanizzazione nascenti dalla corretta applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, cosiddetta « Bucalossi », e ciò a seguito di precisa denuncia inoltrata dal dottor Giuseppe Chindamo in data 22 ottobre 1979.

Quanto di ciò è stato trasmesso dalla Procura generale della Corte dei conti di Roma, con comunicazione pervenuta alla cancelleria civile del Tribunale di Palmi in data 15 gennaio 1981, con la quale si assicurava quel Tribunale (presso il quale pende processo per ineleggibilità di alcuni amministratori del comune di Galatro) di aver dato incarico a detto Corpo di esperire le opportune indagini.

(4 - 01774)

FRANCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza — e nel caso quali provvedimenti intende far adottare — del caso di Carlo Tommaso Macrì — attualmente in libertà provvisoria dopo l'arresto seguito ad un lungo periodo di latitanza — ritenuto presunto appartenente alle « brigate rosse » ed ai « nuclei armati proletari » per avere ripetutamente partecipato a convegni, anche a Cosenza, con Lanfranco Caminiti, riunioni indette con lo scopo di sovvertire le istituzioni dello Stato attraverso la lotta armata.

Il Macrì Carlo Tommaso è stato rinviato a giudizio dal giudice istruttore del Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 1° agosto 1980.

Si porta a conoscenza anche che il sud-detto Macrì Carlo Tommaso — presumibilmente appartenente a famiglia di noti mafiosi della Locride — quanto prima dovrà essere giudicato dal Tribunale di Reggio Calabria, del cui collegio fa parte il giudice Vincenzo Macrì (noto esponente di « Magistratura democratica »), già pretore di Melito di Porto Salvo, cugino in primo grado dell'imputato.

Si chiede, inoltre, di sapere se il Ministro è a conoscenza del fatto che lo stesso Carlo Tommaso Macrì ha rilevanti pendenze penali presso la Procura della Repubblica di Locri (Reggio Calabria), ove è sostituto procuratore il giudice Carlo Macrì, sempre cugino di Carlo Tommaso Macrì, fratello del giudice Vincenzo Macrì.

Alla luce di tali fatti, l'interrogante chiede al Ministro l'adozione dei necessari provvedimenti atti a procurare il trasferimento d'ufficio, ad altra sede, dei due fratelli magistrati presso il Tribunale di Reggio Calabria e presso la Procura della Repubblica di Locri.

(4 - 01775)

RICCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Il signor Porto Mario Pio, residente a San Salvatore Telesino, ha in corso da oltre 10 anni pratica di pensione di guerra, i cui atti risultano trasmessi al Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra dal 12 giugno 1980.

Risultati vani tutti i solleciti, l'interrogante chiede di conoscere quando saranno emessi gli attesi provvedimenti.

(4 - 01776)

RICCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

se risponde al vero che l'agitazione dei gestori dei magazzini di generi di monopolio dipende dal mancato rinnovo dei contratti e dalla preannunciata volontà di procedere alla loro soppressione in vista del provvedimento, da tempo atteso, di una ristrutturazione dell'Amministrazione dei monopoli;

se, con il differimento di fatto del rinnovo dei contratti, l'Amministrazione finan-

ziaria opera nel rispetto della legge 23 luglio 1980, n. 384, e dell'impegno assunto con l'accordo sindacale stipulato tra l'Amministrazione dei monopoli e l'AGeMoS in data 19 gennaio 1979.

(4 - 01777)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

B E R T O N E , segretario:

n. 3-00622, dei senatori Bondi ed altri, al Ministro dei trasporti.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 4 marzo 1981

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 4 marzo, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (1045) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

SPADACCIA e STANZANI GHEDINI. — Istituzione del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana (24).

MURMURA. — Conferimento del grado di tenente generale medico ai maggiori generali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza collocati in congedo (38).

MURMURA. — Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, e alla legge 28 novembre 1975, n. 634, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (41).

CROLLALANZA ed altri. — Provvedimenti a favore delle Forze di polizia ed assimilate e degli operatori della giustizia (79).

MURMURA. — Soppressione del ruolo unico separato e limitato degli ufficiali di pubblica sicurezza (91).

MASCIADRI ed altri. — Riconoscimento del servizio prestato in qualità di funzionario di pubblica sicurezza (117).

GHERBEZ ed altri. — Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, relativa al riordino degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (122).

SALERNO. — Modifica dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, recante provvidenze, in materia di avanzamento, a favore del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (169).

SALERNO ed altri. — Interpretazione autentica delle norme concernenti gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, reduci dalla prigionia di guerra, di cui alla legge 14 dicembre 1942, n. 1689 (172).

CIPELLINI ed altri. — Riordinamento dell'istituto della pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana » (227).

FLAMIGNI ed altri. — Istituzione del Corpo civile di polizia della Repubblica italiana (283).

FLAMIGNI ed altri. — Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei Corpi di polizia, Forze armate e corpi assimilati e riammissione in servizio di appartenenti ai Corpi di polizia (898).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. **SIGNORI ed altri.** — Norme di tutela della dignità delle istituzioni rappresentative e dei loro esponenti (467).

CROLLALANZA ed altri. — Norme per la avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi (709).

BARTOLOMEI ed altri. — Disposizioni per le dichiarazioni patrimoniali dei membri del Parlamento, del Governo e dei Consigli regionali. Modificazioni alla legge 3 maggio 1974, n. 195 (781).

MALAGODI e FASSINO. — Commissione speciale per l'anagrafe patrimoniale dei membri del Senato, della Camera dei deputati, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali dei capoluoghi di provincia (783).

CROLLALANZA ed altri. — Controllo della gestione economico-finanziaria e dei bilanci dei partiti politici ed istituzione di una anagrafe patrimoniale e tributaria dei membri del Parlamento (798).

STANZANI GHEDINI e SPADACCIA. — Istituzione dell'anagrafe patrimoniale per i parlamentari (904).

MODICA ed altri. — Norme per assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale degli eletti (945).

2. Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (292-bis) (*Risultan-*

te dallo stralcio dell'articolo 40 del testo proposto dalla 5ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 292).

FERRARA Maurizio ed altri. — Norme integrative della legge 2 maggio 1974, n. 195, relativa al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (946).

CIPELLINI ed altri. — Norme sulla promozione e sul sostegno dell'organizzazione democratica della società e di modifica della legge 2 maggio 1974, n. 195, relativa al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (1093).

STANZANI GHEDINI e SPADACCIA. — Rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute per le attività elettorali e per l'attivazione degli istituti di democrazia diretta. Contributo dello Stato alle spese dei gruppi e alle attività dei parlamentari. Diritto all'informazione dei cittadini e garanzie per la utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo (1133).

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea